

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 16 maggio 2018

*Si pubblica di regola
il mercoledì
con esclusione dei giorni festivi*

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

Avvertenze: Ai sensi della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria si pubblica in Perugia ed è suddiviso in tre serie. Nella SERIE GENERALE sono pubblicate le leggi e i regolamenti regionali; i testi unici; i testi coordinati di leggi e regolamenti regionali; il Regolamento interno e le deliberazioni del Consiglio regionale; le ordinanze e i decreti del Presidente della Giunta; le deliberazioni della Giunta regionale, le determinazioni la cui pubblicazione è prevista da leggi o regolamenti; la proclamazione dei risultati elettorali delle elezioni regionali; le richieste di referendum e la proclamazione dei relativi risultati; le sentenze e le ordinanze della Corte Costituzionale relative a leggi della Regione, a leggi statali, a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione stessa, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi regionali. Nella SERIE AVVISI E CONCORSI sono pubblicati gli avvisi, i bandi, i concorsi e ogni altro atto la cui pubblicazione è disposta da leggi o regolamenti. Sono pubblicati, a richiesta di soggetti pubblici o privati, atti di particolare rilevanza per l'interesse pubblico, la cui pubblicazione non è prescritta da leggi o regolamenti. Nella SERIE INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE, sono pubblicati l'oggetto delle proposte di legge, di regolamento e di atti amministrativi di indirizzo e programmazione presentati al Consiglio regionale, nonché il testo degli atti per i quali è richiesta la partecipazione.

www.regione.umbria.it

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2018, n. 4

Disciplina degli interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo - Modificazioni a leggi regionali Pag. 6

ORDINANZE

ORDINANZA DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PER IL SISMA 2016 3 maggio 2018, n. 14.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DELL'ORDINANZA DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016, N. 5 DEL 28 NOVEMBRE 2016

Ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 - Delocalizzazione immediata e temporanea di stalle, fienili e depositi danneggiati dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 e dichiarati inagibili. Realizzazione di struttura temporanea per la delocalizzazione di una stalla per ovini/caprini nel Comune di Sellano, località Sterpare - Foglio 53 Particella 509, in affitto alla Azienda Agricola di Bordini Antonella. Autorizzazione Pag. 12

Sezione II

DECRETI

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 maggio 2018, n. 21.

Comitato permanente per l'edilizia residenziale. Sostituzione ed integrazione componenti, ai sensi della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 e successive modificazioni Pag. 21

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 2 maggio 2018, n. 244.

Impegno della Giunta regionale a riattivare, anche per l'anno 2018, la campagna di contrasto dei chironomidi del lago Trasimeno Pag. 23

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2018, n. 417.

Variazioni al bilancio di previsione 2018-2020, per iscrizione di entrate a destinazione vincolata e delle correlate spese, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011 Pag. 24

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2018, n. 434.

Ridefinizione della composizione del Centro Operativo Regionale (COR) e avvio della sorveglianza epidemiologica dei tumori occupazionali a bassa frazione eziologica Pag. 33

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2018, n. 435.

Accordo di collaborazione tra la Regione Umbria e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche "Togo Rosati" per la realizzazione del Piano di contrasto dell'Antimicrobico Resistenza Pag. 44

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO - SERVIZIO SVILUPPO RURALE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2 maggio 2018, n. 4186.

Reg. (UE) n. 1308/2013. D.M. n. 911/2017 e succ. mod e int. D.G.R. n. 1483/2017 - D.D. n. 40/2018. Avviso pubblico per la concessione degli aiuti previsti dalla misura investimenti del Programma nazionale di sostegno per il settore vino per l'annualità 2017/2018. Ammissibilità e finanziabilità delle domande di aiuto annuali presentate per la campagna 2017/2018 Pag. 49

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO - SERVIZIO SVILUPPO RURALE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2 maggio 2018, n. 4188.

Legge 12 dicembre 2016, n. 238, art. 64. Rinnovo autorizzazioni degli organismi di controllo per i vini a DO/IG della regione Umbria. Determinazioni Pag. 54

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO - SERVIZIO SVILUPPO RURALE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2 maggio 2018, n. 4190.

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 11 - annualità 2015. Autorizzazioni al pagamento prot. AGEA. ASR.2018.0402338 del 2 maggio 2018 Pag. 57

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO - SERVIZIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI (AIA E AUA) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2 maggio 2018, n. 4203.

CONAGIT S.p.A - Impianto sito in via Rosa Luxemburg 30 nel comune di Città di Castello. A.I.A. rilasciata con D.D. regionale n. 3460 del 10 maggio 2012 e s.m. e i. Variazione ragione sociale da CONAGIT S.p.A. a LANDINI GIUNTINI S.p.A. Pag. 60

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - SERVIZIO PREVENZIONE, SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 3 maggio 2018, n. 4259.

Ditta ABOCA S.p.a. Società Agricola con sede legale loc. Aboca n. 20 - Sansepolcro - Arezzo e sede operativa via della Libertà, 37 - via della Libertà, 37/ter e via Enrico Fermi n. 3 - Citerna (PG) - Modifiche strutturali ed impiantistiche stabilimento riconosciuto ai sensi Reg. CE 852/2004 Pag. 60

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - SERVIZIO PREVENZIONE, SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 3 maggio 2018, n. 4260.

Ditta Savelli Salumi e Carni snc di Petrangeli Silvio e C. con sede legale e stabilimento viale della Stazione n. 29 - Norcia (PG) - Modifiche strutturali ed impiantistiche stabilimento riconosciuto (E8M29) ai sensi Reg. CE n. 853/2004 Pag. 61

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA. ACCREDITAMENTO. AUTORIZZAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE. VALUTAZIONE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 3 maggio 2018, n. 4265.

Centro Diagnostico Trasimeno S.r.l. - Variazione legale rappresentante Pag. 63

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA. ACCREDITAMENTO. AUTORIZZAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE. VALUTAZIONE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 3 maggio 2018, n. 4266.

Dott. Federico Ubaldi - revoca D.D. n. 9991 del 2 ottobre 2017 relativa all'autorizzazione all'esercizio di studio odontoiatrico sito in via Campo della Fiera 45, Alviano (TR) Pag. 64

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA. ACCREDITAMENTO. AUTORIZZAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE. VALUTAZIONE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 3 maggio 2018, n. 4267.

Dott.ssa Vittori Caterina - revoca D.D. n. 8612 del 23 ottobre 2014 relativa all'autorizzazione all'esercizio di studio odontoiatrico sito in via delle Margherite 5, Magione (PG) Pag. 65

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA. ACCREDITAMENTO. AUTORIZZAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE. VALUTAZIONE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 3 maggio 2018, n. 4268.

Residenze Sociali e Sanitarie società cooperativa sociale consortile onlus - Voltura delle autorizzazioni all'esercizio rilasciate alla società Agorà d'Italia società cooperativa sociale consortile onlus con D.D. n. 10253 del 9 ottobre 2017 per attività di Comunità Terapeutica Riabilitativa CTR1 per 22 posti letto in via Pineta n. 62, Castiglione del Lago (PG) e con D.D. n. 945 del 27 febbraio 2015 per attività di Comunità Terapeutico Riabilitativa di tipo 1 per n. 16 posti letto ed Unità di Convivenza psichiatrica per n. 6 posti letto in vocabolo Castellaro, 72 - loc. Agello Magione (PG). Pag. 65

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA. ACCREDITAMENTO. AUTORIZZAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE. VALUTAZIONE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 3 maggio 2018, n. 4269.

Servizi e Strutture Terza Età S.r.l. - Sostituzione responsabile sanitario presso la Residenza Protetta per anziani non autosufficienti per n. 47 posti letto sita in via della Portella, 21 - frazione Quadrelli, Montecastrilli (TR) . . . Pag. 67

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA. ACCREDITAMENTO. AUTORIZZAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE. VALUTAZIONE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 3 maggio 2018, n. 4271.

Villa Flaminia S.r.l. - Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per ampliamento di n. 4 posti letto presso la Residenza Protetta per anziani non autosufficienti già autorizzata per n. 20 posti letto sita in via Narni, 145, Terni (TR). Pag. 67

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA. ACCREDITAMENTO. AUTORIZZAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE. VALUTAZIONE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 3 maggio 2018, n. 4274.

BIOS Terni S.r.l. - Sostituzione responsabile di laboratorio analisi chimico-cliniche sito in via Linda Malnati n. 15/A, Terni (TR) Pag. 68

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA. ACCREDITAMENTO. AUTORIZZAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE. VALUTAZIONE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 3 maggio 2018, n. 4276.

Nazaret Società Consortile Cooperativa Sociale - Variazione legale rappresentante Pag. 69

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO - SERVIZIO AIUTI ALLE IMPRESE AGRICOLE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 4 maggio 2018, n. 4304.

Determinazione dirigenziale n. 8437 del 13 novembre 2015 e s.m. e i. relativa a: "Bando di evidenza pubblica concernente le norme procedurali per la presentazione delle domande e la concessione degli aiuti ai sensi del PSR per l'Umbria 2014/2020, Misura 6, sottomisura 6.1, tipologia di intervento 6.1.1 - "Aiuti all'avviamento di impresa per giovani agricoltori" e s.m. ed i. Determinazioni in merito all'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dall'impegno accessorio n. 5 Allegato "A-8" alla D.D. n. 1071 del 5 febbraio 2018 Pag. 70

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO - SERVIZIO INNOVAZIONE, PROMOZIONE, IRRIGAZIONE, ZOOTECNIA E FITOSANITARIO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 4 maggio 2018, n. 4305.

D.Lgs. n. 214/05 e s.m.i.: D.Lgs. n. 84/12 e D.M. del 26 novembre 2009. Autorizzazione all'attività di produzione e commercio dei vegetali e dei prodotti vegetali, autorizzazione all'uso del passaporto delle piante e iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori della Regione Umbria alla ditta: Zafferano e dintorni soc. agr. s. di Sant'Anatolia di Narco (PG) P.I. 03559420546 codice 10/0187 Pag. 72

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO - SERVIZIO INNOVAZIONE, PROMOZIONE, IRRIGAZIONE, ZOOTECNIA E FITOSANITARIO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 4 maggio 2018, n. 4306.

D.Lgs. n. 214/05 e s.m.i.: D.Lgs. n. 84/12; D.Lgs. n. 151/2000 e D.M. del 26 novembre 2009. Autorizzazione all'attività di produzione e commercio dei vegetali e dei prodotti vegetali, autorizzazione all'uso del passaporto delle piante e iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori della Regione Umbria alla ditta: Sensimilla soc. agr. semplice di Perugia (PG) PI 03591620541 codice identificativo PG/10/0129 e contestuale revoca alla ditta Isola verde vivai e piante di Cuccaioni Elena di Umbertide (PG) PI 02390730543 codice identificativo 10/0129 Pag. 74

DIREZIONE REGIONALE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI. AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON I LIVELLI DI GOVERNO - SERVIZIO ATTIVITÀ LEGISLATIVA E SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE. PROMULGAZIONE LEGGI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 4 maggio 2018, n. 4319.

Legge 20 novembre 2017, n. 168 - Art. 1, comma 2. Iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato dell'Università Agraria di Bagnara - Nocera Umbra (PG) Pag. 76

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO - SERVIZIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI (AIA E AUA) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 7 maggio 2018, n. **4418**.

Acea Ambiente S.r.l. Impianto di trattamento rifiuti e compostaggio di qualità UL4 in sito in loc. Pian del Vantaggio 35/A, Orvieto (TR). Autorizzazione Integrata Ambientale n. 47044 dell'11 agosto 2011 - Rep. 20/2011 Provincia di Terni. Autorizzazione alla modifica non sostanziale per la realizzazione di un nuovo sistema di accumulo acque meteoriche ad uso industriale a servizio dell'impianto di trattamento rifiuti e compostaggio di qualità. Aggiornamento dell'A.I.A. ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Pag. 76

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO - SERVIZIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI (AIA E AUA) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 7 maggio 2018, n. **4430**.

Rettifica modifica non sostanziale D.D. n. 9066 dell'8 settembre 2017, dell'A.I.A. rilasciata dalla Provincia di Terni con provvedimento n. 55876 del 17 ottobre 2012 - Rep. 40/2012 a SII Servizio Idrico Integrato - Depuratore di Orvieto, per la modifica di alcune prescrizioni autorizzative; ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. Ditta: SII Servizio Idrico Integrato - Depuratore di Orvieto - Sede legale via 1° Maggio n. 65 - 05100 TERNI - Ubicazione impianto: via Monte Vettore snc, Orvieto (TR) Pag. 78

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 9 maggio 2018, n. **4559**.

Selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato di n. 94 unità di cat. C e D, indetta per il P.R.A. 2014-2020 (cod. avvisi TD1-71PRA15 e TD72-94PRA15) - Rettifica graduatoria di merito profilo ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (TD72-80PRA15) Pag. 79

SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 20 del 16 maggio 2018.

DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, AFFARI INTERNAZIONALI ED EUROPEI. AGENDA DIGITALE, AGENZIE E SOCIETÀ PARTECIPATE

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 27 aprile 2018, n. **4132**.

PO Umbria FSE 2014-2020 - Manuale Generale delle Operazioni (GE.O) rev. n. 2 del 7 giugno 2017 approvato con D.D. n. 5576 del 7 giugno 2017: inserimento nuova voce di costo, aggiornamento paragrafi 7.1.1, 7.1.2 e 7.1.3 e attivazione scheda stralcio "Servizi di accompagnamento al lavoro (SAL) per giovani e adulti disabili" e "Azioni di innovazione sociale".

Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 20 del 16 maggio 2018.

DIREZIONE REGIONALE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI. AFFARI GENERALI
E RAPPORTI CON I LIVELLI DI GOVERNO
SERVIZIO ATTIVITÀ LEGISLATIVA E SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE. PROMULGAZIONE LEGGI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 7 maggio 2018, n. **4420**.

Legge 20 novembre 2017, n. 168 - art. 1, comma 2. Iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato della Comunità agraria di Campi - Norcia (PG).

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2018, n. 4

Disciplina degli interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo - Modificazioni a leggi regionali.

L'Assemblea legislativa ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 2 e 5 dello Statuto regionale e nel rispetto dei principi costituzionali e di quanto previsto dalla legge 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo), è volta a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, in tutte le sue manifestazioni, al fine di tutelare e valorizzare la crescita educativa, sociale e psicologica dei minorenni, proteggendo e sostenendo in particolare i soggetti più fragili.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite anche attraverso:

a) accordi e intese con i soggetti istituzionali che operano nel territorio regionale per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo;

b) uno stretto raccordo con l'ufficio scolastico regionale finalizzato all'attivazione di specifiche campagne di educazione civica volte a prevenire il bullismo ed il cyberbullismo sia nei confronti di altri studenti, sia nei confronti degli insegnanti e delle istituzioni scolastiche ed educative.

3. La Regione, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, riconosce l'importanza dello svolgimento di attività di pubblica utilità da parte degli studenti autori di atti di bullismo e cyberbullismo promosse dalle competenti istituzioni.

Art. 2
(Interventi)

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, promuove e sostiene programmi e progetti volti alla diffusione della cultura della legalità e del rispetto della dignità della persona ed alla tutela dell'integrità biopsicosociale dei minorenni, in particolare nell'ambiente scolastico e nei luoghi di aggregazione giovanile. Promuove e sostiene inoltre programmi e progetti finalizzati all'uso consapevole degli strumenti informatici e della rete internet.

2. Sono ammessi ai finanziamenti di cui al comma 1 i programmi ed i progetti concernenti i seguenti interventi:

a) realizzazione di campagne di sensibilizzazione e di informazione rivolte agli studenti, alle loro famiglie, agli insegnanti ed educatori in ordine alla gravità del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e delle sue conseguenze;

b) promozione di iniziative di carattere culturale, sociale, sanitario, ricreativo e sportivo sui temi della legalità e del rispetto reciproco, dell'educazione ai sentimenti, all'affettività e alla gestione dei conflitti, nonché sull'uso consapevole degli strumenti informatici e della rete internet;

c) attivazione di programmi di sostegno in favore dei minorenni vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo, anche attraverso il supporto di competenti figure professionali e il coinvolgimento di associazioni e istituzioni attive sul territorio, tenuto conto anche di quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, della l. 71/2017;

d) promozione di programmi di recupero rivolti agli autori di atti di bullismo e di cyberbullismo, anche attraverso il supporto di competenti figure professionali e il coinvolgimento di associazioni e istituzioni attive sul territorio, tenuto conto anche di quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, della l. 71/2017;

e) organizzazione di corsi, programmi di assistenza e gruppi di supporto per i genitori, al fine di aiutarli ad acquisire consapevolezza del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, in particolare sul tema della prevenzione e sull'aspetto del dialogo con i figli.

Art. 3
(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei finanziamenti relativi agli interventi di cui all'articolo 2 i programmi e i progetti presen-

tati da:

- a) comuni, singoli e associati;
- b) istituzioni scolastiche;
- c) aziende sanitarie regionali;
- d) enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), operanti nel territorio regionale e attivi da almeno cinque anni nel campo del disagio sociale dei minorenni o in quello educativo;
- e) società e associazioni sportive dilettantistiche, operanti nel territorio regionale, iscritte nel registro del Comitato Nazionale Olimpico Italiano e del Comitato italiano Paralimpico, nonché gli Enti di promozione sportiva, nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport per i minorenni.

Art. 4

(Istituzione del Tavolo di coordinamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo)

1. Presso la Giunta regionale è istituito il Tavolo di coordinamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, di seguito denominato Tavolo, con lo scopo di raccogliere informazioni sul bullismo e sul cyberbullismo e sulle iniziative di prevenzione e contrasto degli stessi presenti sul territorio, al fine di creare una sinergia tra tutti i soggetti che in ambito regionale contribuiscono a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

2. Il Tavolo è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o Assessore a tal fine delegato ed è composto dai Presidenti delle Consulte provinciali degli studenti, dai rappresentanti delle associazioni che collaborano alla prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, dai rappresentanti delle Aziende USL e da un rappresentante di Anci Umbria. Al Tavolo possono partecipare, previa intesa con gli enti di appartenenza, anche i Prefetti della Regione o loro delegati, un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale, un rappresentante degli Ordini degli Avvocati presenti sul territorio regionale, designato congiuntamente dagli Ordini stessi, un rappresentante dell'Arma dei Carabinieri, un rappresentante della Polizia di Stato e un rappresentante della Guardia di Finanza.

3. Ai fini di cui al comma 1, il Tavolo opera in raccordo con il Tavolo di coordinamento delle politiche giovanili di cui all'articolo 23 della legge regionale 1 febbraio 2016, n. 1 (Norme in materia di politiche giovanili - Ulteriori integrazioni della l.r. 16/02/2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)) e si avvale anche del supporto del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.) di cui alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 28 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3 (Norme in materia di comunicazioni e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.))) e del Comitato tecnico-scientifico per la sicurezza e la vivibilità di cui all'articolo 11 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13 (Disposizioni relative alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed alle politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini). Abrogazione della legge regionale 19 giugno 2002, n. 12 (Politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini)).

4. La partecipazione al Tavolo è resa a titolo gratuito e, pertanto, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

5. La Giunta regionale stabilisce con proprio atto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di costituzione e funzionamento del Tavolo, specificando anche il numero dei rappresentanti delle associazioni e delle Aziende USL di cui al comma 2.

Art. 5

(Criteri e modalità per l'erogazione dei finanziamenti)

1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente per materia, determina i criteri e le modalità relativi alla:

- a) predisposizione da parte dei soggetti beneficiari dei programmi e dei progetti concernenti gli interventi di cui all'articolo 2;
- b) presentazione delle domande per l'ammissione ai finanziamenti;
- c) valutazione delle domande per la conseguente formazione della graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento;
- d) erogazione dei finanziamenti;
- e) rendicontazione e controllo delle spese sostenute.

2. Nella valutazione delle domande per l'ammissione ai finanziamenti viene data priorità agli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), realizzati nell'ambito delle scuole.

Art. 6

(Modificazioni alla legge regionale 1 febbraio 2016, n. 1)

1. L'articolo 13 della l.r. 1/2016 è sostituito dal seguente:

“Art. 13
Bullismo e cyberbullismo.

1. La Regione promuove e sostiene azioni di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e favorisce la realizzazione di programmi e progetti concernenti gli interventi previsti dalla legge regionale vigente in materia.”.

2. La lettera b) del comma 4 dell’articolo 23 della l.r. 1/2016 è sostituita dalla seguente:

“b) raccoglie informazioni sul bullismo e sul cyberbullismo e sulle iniziative di prevenzione e contrasto degli stessi presenti sul territorio, in raccordo con il Tavolo di coordinamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo di cui alla legge regionale vigente in materia;”.

Art. 7
(Clausola valutativa)

1. L’Assemblea legislativa valuta l’attuazione della presente legge ed i risultati progressivamente ottenuti nel prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo nelle sue diverse manifestazioni.

2. A tal fine, entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale trasmette all’Assemblea una relazione che descrive e documenta:

a) le caratteristiche e gli obiettivi degli interventi finanziati, i soggetti coinvolti, l’ammontare delle risorse assegnate e la loro distribuzione territoriale;

b) i risultati raggiunti dai singoli interventi finanziati, anche con riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

3. L’Assemblea legislativa valuta l’efficacia della presente legge anche tramite la realizzazione di studi di valutazione su specifici progetti finanziati, iniziative di consultazione pubblica e di valutazione partecipata, coinvolgendo cittadini, soggetti attuatori e destinatari degli interventi.

4. Le competenti strutture dell’Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano ai fini di una migliore valutazione della presente legge.

5. I soggetti coinvolti a vario titolo nell’attuazione della presente legge sono tenuti a fornire tutte le informazioni necessarie all’espletamento delle attività di valutazione previste dal presente articolo.

6. Gli esiti delle attività di valutazione sono resi pubblici e divulgati, anche attraverso il sito internet istituzionale dell’Assemblea legislativa ed il portale regionale di cui all’articolo 20 della l.r. 1/2016.

Art. 8
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificabili per l’anno 2018 in euro 30.000,00, si provvede nell’ambito della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 01 “Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido” del Bilancio regionale di previsione 2018-2020, nei capitoli di spesa di nuova istituzione appositamente destinati.

2. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa di cui al comma 1 trova copertura nei limiti delle risorse stanziare annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 9 maggio 2018

MARINI

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge:

— di iniziativa del consigliere Porzi, depositata alla Presidenza dell’Assemblea legislativa il 21 settembre 2017, atto consiliare n. 1347 (X Legislatura);

— assegnato per il parere alla III Commissione consiliare permanente “Sanità e servizi sociali”, con competenza in sede redigente, il 25 settembre 2017;

— esaminato dalla III Commissione consiliare permanente secondo il procedimento ordinario;

— testo licenziato dalla III Commissione consiliare permanente il 15 marzo 2018, con parere e relazione illustrata oralmente dal consigliere Rometti (Atto n. 1347/BIS);

— esaminato ed approvato dall’Assemblea legislativa, con emendamenti, nella seduta del 26 aprile 2018, deliberazione n. 242.

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione regionale Risorse finanziarie e strumentali. Affari generali e rapporti con i livelli di governo - Servizio Attività legislativa e Segreteria della Giunta regionale. Promulgazione leggi - Sezione Promulgazione leggi ed emanazione atti del Presidente. Nomine, persone giuridiche, volontariato, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Note all'art. 1, comma 1:

— La legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante “Nuovo Statuto della Regione Umbria” (pubblicata nel B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17, E.S.), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 4 gennaio 2010, n. 1 (in S.O. al B.U.R. 5 gennaio 2010, n. 1), 27 settembre 2013, nn. 21, 22, 23, 24, 25 e 26 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 2 ottobre 2013, n. 45) e 19 marzo 2015, n. 5 (in B.U.R. 25 marzo 2015, n. 16).

Il testo degli artt. 2 e 5 è il seguente:

«Art. 2

Identità e valori.

1. La Regione assume come valori fondamentali della propria identità, da trasmettere alle future generazioni:

- la cultura della pace, della non violenza e il rispetto dei diritti umani;
- la cultura dell'accoglienza, della coesione sociale, delle differenze;
- la cultura della legalità e il contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie;
- l'integrazione e la cooperazione tra i popoli;
- la vocazione europeista;
- il pluralismo culturale ed economico;
- la qualità del proprio ambiente;
- il patrimonio spirituale, fondato sulla storia civile e religiosa dell'Umbria.

Art. 5

Uguaglianza.

1. La Regione concorre a rimuovere le discriminazioni fondate in particolare sul sesso, la razza, il colore della pelle e l'origine etnica e sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. La Regione concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, culturale e sociale, che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e il libero esercizio dei diritti inviolabili.

2. La Regione agisce per la tutela delle fasce più deboli della popolazione al fine del superamento delle cause che ne determinano la disuguaglianza ed opera in favore delle persone che si trovano in situazioni, anche temporanee, di svantaggio.

3. La Regione assicura il rispetto dei diritti delle persone disabili e ne favorisce la piena partecipazione alla vita della comunità regionale, per garantirne l'autonomia, la libertà di accesso, l'inclusione sociale e l'inserimento nelle attività professionali e produttive.

4. La Regione assicura l'attuazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti, favorisce il godimento dei diritti di cittadinanza delle giovani generazioni e si fa garante della loro partecipazione alla vita della comunità regionale.

5. La Regione tutela i diritti delle persone anziane come risorsa e memoria umana, storica e culturale della comunità regionale ed interviene per rimuovere situazioni di disagio e difficoltà.».

— La Costituzione della Repubblica italiana, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 (pubblicata nella G.U. 27 dicembre 1947, n. 298, E.S. ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948), è stata modificata dalle leggi costituzionali: 9 febbraio 1963, n. 2 (in G.U. 12 febbraio 1963, n. 40), 27 dicembre 1963, n. 3 (in G.U. 4 gennaio 1964, n. 3), 22 novembre 1967, n. 2 (in G.U. 25 novembre 1967, n. 294), 16 gennaio 1989, n. 1 (in G.U. 17 gennaio 1989, n. 13), 4 novembre 1991, n. 1 (in G.U. 8 novembre 1991, n. 262), 6 marzo 1992, n. 1 (in G.U. 9 marzo 1992, n. 57), 29 ottobre 1993, n. 3 (in G.U. 30 ottobre 1993, n. 256), 22 novembre 1999, n. 1 (in G.U. 22 dicembre 1999, n. 299), 23 novembre 1999, n. 2 (in G.U. 23 dicembre 1999, n. 300), 17 gennaio 2000, n. 1 (in G.U. 20 gennaio 2000, n. 15), 23 gennaio 2001, n. 1 (in G.U. 24 gennaio 2001, n. 19), 18 ottobre 2001, n. 3 (in G.U. 24 ottobre 2001, n. 248), 30 maggio 2003, n. 1 (in G.U. 12 giugno 2003, n. 134), 2 ottobre 2007, n. 1 (in G.U. 10 ottobre 2007, n. 236) e 20 aprile 2012, n. 1 (in G.U. 23 aprile 2012, n. 95).

— La legge 29 maggio 2017, n. 71, recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, è pubblicata nella G.U. 3 giugno 2017, n. 127.

Nota all'art. 2, comma 2, lett. c) e d):

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 6 della legge 29 maggio 2017, n. 71 (si vedano le note all'art. 1, comma 1):

«Art. 4.

Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico

Omissis.

6. I servizi territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della presente legge, promuovono, nell'ambito delle risorse disponibili, specifici progetti personalizzati volti a sostenere i minori vittime di atti di cyberbullismo nonché a rieducare, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori artefici di tali condotte.».

Nota all'art. 3, comma 1, lett. d):

— Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della

legge 6 giugno 2016, n. 106”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 2 agosto 2017, n. 179.

Note all’art. 4, comma 3:

— La legge regionale 1 febbraio 2016, n. 1, recante “Norme in materia di politiche giovanili - Ulteriori integrazioni della L.R. 16 febbraio 2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendum, diritto di petizione e consultazione))”, è pubblicata nel B.U.R. 3 febbraio 2016, n. 5.

Per il testo dell’art. 23 si veda la nota all’art. 6, alinea.

— La legge regionale 9 aprile 2015, n. 11, recante “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali”, è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 15 aprile 2015, n. 21.

— La legge regionale 29 dicembre 2014, n. 28, recante “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3 (Norme in materia di comunicazioni e di remittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.))”, è pubblicata nel B.U.R. 30 dicembre 2014, n. 61.

— Il testo dell’art. 11 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13, recante “Disposizioni relative alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed alle politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini. Abrogazione della legge regionale 19 giugno 2002, n. 12 (Politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini)” (pubblicata nel B.U.R. 22 ottobre 2008, n. 47), come integrato dalla legge regionale 19 ottobre 2012, n. 16, è il seguente:

«Art. 11

Comitato tecnico-scientifico per la sicurezza e la vivibilità.

1. La Regione istituisce il Comitato tecnico-scientifico per la sicurezza e la vivibilità che dura in carica cinque anni.
2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentito il parere della Commissione consiliare competente in materia. Il Comitato è composto da tre membri scelti tra personalità con specifiche competenze professionali e qualificata preparazione ed esperienza nel campo delle politiche integrate di sicurezza e di prevenzione dell’illegalità.
3. Il Comitato ha i seguenti compiti:
 - a) predispone una banca dati finalizzata alla rilevazione e diffusione della consistenza dei fenomeni che generano insicurezza, con particolare riferimento alla percezione soggettiva dei cittadini umbri. A tal fine il Comitato si avvale anche dei dati disponibili e pubblicizzati da altri soggetti istituzionali;
 - b) esprime pareri consultivi sui progetti relativi alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge;
 - c) fornisce alla Giunta regionale, al Consiglio regionale, al sistema delle autonomie locali, nonché nell’ambito dei lavori della Conferenza di cui all’articolo 10, supporto informativo ed approfondimenti relativi ai dati ed alle tendenze sullo stato della sicurezza;
 - d) presenta alla Giunta regionale un rapporto annuale sullo stato della sicurezza in Umbria, anche al fine della predisposizione della relazione annuale di cui all’articolo 9, comma 2.
- 3-bis. Il Comitato svolge altresì i compiti ad esso attribuiti dalla normativa regionale che dispone misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore del contrasto e prevenzione del crimine organizzato e mafioso.»

Nota all’art. 6, alinea:

— Per la legge regionale 1 febbraio 2016, n. 1, si vedano le note all’art. 4, comma 3.

Il testo vigente dell’art. 23, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 23

Tavolo di coordinamento delle politiche giovanili.

1. Al fine di attivare forme di raccordo e collaborazione, è istituito presso la Giunta regionale un Tavolo di coordinamento delle politiche giovanili, di seguito denominato Tavolo, composto:
 - a) dall’assessore regionale competente in materia di politiche giovanili, o suo delegato, che lo presiede;
 - b) da dodici assessori comunali competenti in materia di politiche giovanili individuati dal Consiglio delle Autonomie locali di cui alla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali).
2. Possono partecipare al Tavolo, su invito del Presidente, in relazione agli argomenti trattati, altri soggetti competenti nella materia all’ordine del giorno.
3. La partecipazione al Tavolo è resa a titolo gratuito.
4. Il Tavolo:
 - a) analizza la condizione dei giovani nel territorio regionale e ne individua le esigenze;
 - b) *raccoglie informazioni sul bullismo e sul cyberbullismo e sulle iniziative di prevenzione e contrasto degli stessi presenti sul territorio, in raccordo con il Tavolo di coordinamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo di cui alla legge regionale vigente in materia;*
 - c) elabora proposte e formula osservazioni alla Giunta regionale per la redazione del Piano di cui all’articolo 6, comma 3, e del Programma di cui all’articolo 7, comma 3.
5. Il Tavolo si riunisce almeno una volta all’anno e i suoi componenti restano in carica per la durata della legislatura regionale.
6. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le modalità di costituzione e funzionamento del Tavolo.»

Nota all’art. 7, comma 6:

— Il testo dell’art. 20 della legge regionale 1 febbraio 2016, n. 1 (si vedano le note all’art. 4, comma 3), è il seguente:

«Art. 20
Portale regionale.

1. La Regione istituisce e gestisce un portale regionale con l'obiettivo di assicurare ai giovani un sistema di accesso alle informazioni utili al proprio percorso di crescita, formazione e autonomia.
2. Il portale regionale di cui al comma 1 è aperto alla creazione di piattaforme digitali da parte dei giovani ed è collegato ai portali internazionali, europei e nazionali che si occupano di politiche giovanili, al fine di sviluppare una rete di portali interconnessi per l'informazione dei giovani e per la divulgazione delle informazioni relative a tematiche europee, nazionali e regionali.
3. La Regione, oltre al portale regionale, mette a disposizione gratuitamente gli strumenti utili alla creazione di una comunità digitale di giovani.».

Note all'art. 8:

— La legge regionale 28 dicembre 2017, n. 19, recante “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2018-2020”, è pubblicata nel S.S. n. 2 al B.U.R. 29 dicembre 2017, n. 57.

— Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” (pubblicato nella G.U. 26 luglio 2011, n. 172), come modificato dal decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (in S.O. alla G.U. 31 agosto 2013, n. 204), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 (in S.O. alla G.U. 29 ottobre 2013, n. 254) e dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in S.O. alla G.U. 28 agosto 2014, n. 199):

«Art. 38
Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.
2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.».

Nota alla dichiarazione d'urgenza:

— Il testo dell'art. 38, comma 1 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (si vedano le note all'art. 1, comma 1), è il seguente:

«Art. 38.
Pubblicazione e comunicazione

1. La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla sua promulgazione da parte del Presidente della Regione ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda un termine diverso.

Omissis.».

ORDINANZE

ORDINANZA DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PER IL SISMA 2016 3 maggio 2018, n. 14.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DELL'ORDINANZA DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016, N. 5 DEL 28 NOVEMBRE 2016

Ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 - Delocalizzazione immediata e temporanea di stalle, fienili e depositi danneggiati dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 e dichiarati inagibili. Realizzazione di struttura temporanea per la delocalizzazione di una stalla per ovini/caprini nel Comune di Sellano, località Sterpare - Foglio 53 Particella 509, in affitto alla Azienda Agricola di Bordini Antonella. Autorizzazione.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli enti territoriali";

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016 e ss.mm.ii;

Visto l'articolo 5, comma 2, lettera g), del decreto legge n. 189 del 2016, il quale prevede la concessione dei finanziamenti per la delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuità;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, n. 393 del 13 settembre 2016, n. 394 del 19 settembre 2016, n. 399 del 10 ottobre 2016 e n. 415 del 21 novembre 2016;

Vista l'ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 del Commissario Straordinario con la quale sono state impartite ulteriori disposizioni volte a velocizzare la delocalizzazione delle strutture ad uso rurale, che a seguito degli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 sono crollate o hanno subito danni gravi, tramite la realizzazione di altre strutture temporanee realizzate in prossimità degli attuali insediamenti, al fine di consentire la prosecuzione delle attività economiche degli allevamenti, ad integrazione degli interventi già avviati con le richiamate ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Vista l'ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016, in ragione del permanere delle necessità sopra richiamate, consente ai singoli operatori danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 26 ottobre 2016 di provvedere direttamente all'acquisto delle strutture temporanee per gli allevamenti (stalle, fienili e depositi) ed alla loro installazione, limitatamente a strutture simili a quelle poste in gara dalla Regione Lazio, come centrale di committenza per le quattro Regioni.

Atteso che il Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016, può autorizzare, ove necessario, la fornitura ed installazione di impianti

temporanei delocalizzati per la stabulazione, l'alimentazione e la mungitura degli animali, nonché per la conservazione del latte e per fienili e depositi, come previsto dall'articolo 7, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 393 del 2016, in deroga alle disposizioni ivi richiamate, anche da parte dei singoli operatori danneggiati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 26 ottobre 2016;

Vista la richiesta presentata alla Regione Umbria tramite l'Ufficio Speciale della Ricostruzione dal Geom. Romagna Roberto ha presentato, per conto della Società Agricola di Bordini Antonella, l'istanza alla Regione Umbria - Ufficio Speciale della Ricostruzione (nota del 16 gennaio 2018 prot. n.0000595), per l'autorizzazione a realizzare:

- a) n° 1 (una) stalla per ovini-caprini mediante una struttura in acciaio zincato ancorata alla fondazione in c.a. con doppia picchettatura, copertura con pannelli isolanti, con porte e finestre con teloni scorrevoli. La struttura avrà una dimensione 12,00 mt di larghezza e 30,00 mt di lunghezza con un'altezza massima di 6,50 mt e sarà collocata su un terreno di proprietà del Sig. Germani Mario, che autorizza e consente la realizzazione di una stalla per ovini-caprini sul proprio terreno individuato catastalmente nel Comune di Sellano, località Sterpare identificato al NCEU al foglio 52, particella 195;

Preso atto che la struttura temporanea che si intende realizzare è una stalla che per tipologia e materiali, risulta simile a quelle poste a gara per le quattro regioni dalla Regione Lazio;

Preso atto che la Sig.ra Bordini Antonella è la legale rappresentante di un'azienda agricola (codice stalla 048PG007) nel Comune di Comune di Sellano, località Sterpare;

Visto il documento istruttorio del Dirigente del Servizio Organizzazione e Sviluppo del sistema di Protezione Civile, parte integrante e sostanziale del presente atto;

O R D I N A

Art. 1

1. La Sig.ra Bordini Antonella è autorizzata, ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016, alla realizzazione di una struttura temporanea d'emergenza per la delocalizzazione della stalla da ovini e caprini della sua Azienda Agricola, all'interno del lotto di proprietà della Sig. Germani Mario, che ne dà il consenso, sito nel Comune di Sellano località Sterpare, individuato catastalmente al foglio 52, particella 195.

Art. 2

1. La struttura temporanea di cui all'art. 1, come dichiarato dalla richiedente, è finalizzata esclusivamente ad assicurare la continuità produttiva dell'Azienda Agricola per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dei lavori di ripristino o ricostruzione dell'edificio dichiarato inagibile.
2. La struttura temporanea di cui all'art. 1, di superficie pari a 360,00 mq, sarà realizzata mediante una struttura in acciaio zincato ancorata alla fondazione in c.a. con doppia picchettatura, copertura con pannelli isolanti, con porte e finestre con teloni scorrevoli.
3. La struttura temporanea di cui all'art. 1, installata a norma della presente autorizzazione, sarà rimossa a cura dell'operatrice interessata Sig.ra Bordini Antonella entro trenta

giorni dalla ultimazione dei lavori di ripristino o ricostruzione dell'edificio dichiarato inagibile.

4. La spesa massima ammissibile a rimborso per la realizzazione della struttura temporanea di cui all'art. 1, è pari a:
 - €. 72.702,00 oltre il 5% per le spese tecniche e l'IVA se non recuperabile per n°1 stalla da ovini-caprini di dimensioni 12,00 mt. x 30,00 mt;
 - €. 7.348,03 oltre il 5% per le spese tecniche e l'IVA se non recuperabile per le sole opere di scavo e realizzazione di rilevato con materiale misto granulare stabilizzato;
 - €. 10.558,46 oltre il 5% per le spese tecniche e l'IVA se non recuperabile per le sole opere di demolizione della struttura temporanea e il ripristino delle aree.

Art. 3

1. Entro dieci giorni dal rilascio della presente autorizzazione la Sig.ra Bordini Antonella deve comunicare l'inizio dei lavori, ai sensi dell'articolo 3 della citata Ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016, allegando tutta la documentazione in esso prevista.

Art. 4

1. Contestualmente alla comunicazione di inizio lavori il richiedente dovrà presentare atto formale, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, con il quale attesti:
 - a) di aver presentato o di presentare con sollecitudine la richiesta di ripristino o ricostruzione delle strutture produttive originarie per le quali si è chiesta l'autorizzazione alla delocalizzazione temporanea;
 - b) di impegnarsi a procedere alla completa rimozione della struttura temporanea, sostitutiva di quella originaria di cui al punto 1), entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori di ripristino o ricostruzione di questa ultima, secondo quanto riportato nel computo metrico estimativo redatto e firmato da tecnico abilitato, che ne garantisce la fattibilità, allegando la dichiarazione;
 - c) di sollevare l'Amministrazione Regionale da ogni responsabilità, sia in relazione alle conseguenze che comporta una eventuale dichiarazione mendace, sia in conseguenza della mancata rimozione delle strutture di delocalizzazione produttive temporanee.

La presente ordinanza è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione Umbria*.

Perugia, lì 3 maggio 2018

MARINI



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO E PAESAGGIO. PROTEZIONE CIVILE. INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Servizio Organizzazione e sviluppo del sistema di protezione civile

OGGETTO: Ordinanza n.5 del 28 novembre 2016 – Delocalizzazione immediata e temporanea di stalle, fienili e depositi danneggiati dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 e dichiarati inagibili. Realizzazione di struttura temporanea per la delocalizzazione di una stalla per ovini/caprini nel Comune di Sellano, località Sterpare - Foglio 53 Particella 509, in affitto alla Azienda Agricola di Bordini Antonella. Autorizzazione.

Documento istruttorio

Premesso:

- che il Geom. Romagna Roberto ha presentato, per conto della Società Agricola di Bordini Antonella, l'istanza alla Regione Umbria - Ufficio Speciale della Ricostruzione (nota del 16 gennaio 2018 prot. n.0000595), per l'autorizzazione a realizzare:
 - a) n°1 (una) stalla per ovini-caprini mediante una struttura in acciaio zincato ancorata alla fondazione in c.a. con doppia picchettatura, copertura con pannelli isolanti, con porte e finestre con teloni scorrevoli. La struttura avrà una dimensione 12,00 mt di larghezza e 30,00 mt di lunghezza con un'altezza massima di 6,50 mt e sarà collocata su un terreno di proprietà del Sig. Germani Mario, che autorizza e consente la realizzazione di una stalla per ovini-caprini sul proprio terreno individuato catastalmente nel Comune di Sellano, località Sterpare identificato al NCEU al foglio 52, particella 195;
- dalla documentazione presentata, corredata da relazione tecnica a firma di un professionista abilitato, risulta che la Sig.ra Bordini Antonella è la titolare della ditta individuale denominata "Azienda Agricola di Bordini Antonella" P.IVA 01765420540 (codice stalla 048PG007) e che gli immobili oggetto di inagibilità che intende delocalizzare, di proprietà della Sig. Germani Mario, condotti in affitto con regolare contratto registrato presso l'Agenzia delle entrate il

13/07/2009, erano destinati prevalentemente per l'allevamento di ovini e caprini, con una consistenza di circa 376,40 mq.

- Alla relazione tecnica è allegata la planimetria dell'area, il progetto della struttura temporanea che la Sig.ra Bordini Antonella intende realizzare ed il relativo computo metrico. La struttura in progetto per la stalla, di superficie pari a 360,00 mq, avrà struttura in acciaio zincato a caldo con doppia picchettatura ancorata alla platea di fondazione in c.a. e con telo in pvc di copertura.

Viste le seguenti disposizioni legislative e regolamentari:

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- la Legge Regionale 16 settembre 2011, n.8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli enti territoriali";
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016 e ss.mm.ii.;
- l'articolo 5, comma 2, lettera g), del Decreto Legge n. 189 del 2016, il quale prevede la concessione dei finanziamenti per la delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuità;
- le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, n. 393 del 13 settembre 2016, n. 394 del 19 settembre 2016, n. 399 del 10 ottobre 2016 e n. 415 del 21 novembre 2016;
- l'ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 del Commissario Straordinario con la quale sono state impartite ulteriori disposizioni volte a velocizzare la delocalizzazione delle stalle, che a seguito degli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 sono crollate o hanno subito danni gravi, presso strutture temporanee realizzate in prossimità degli attuali insediamenti, al fine di consentire la prosecuzione delle attività economiche degli allevamenti, ad integrazione degli interventi già avviati con le richiamate ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile.
- l'ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016, in ragione del permanere delle necessità sopra

richiamate, consente ai singoli operatori danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 26 ottobre 2016 di provvedere direttamente all'acquisto delle strutture temporanee per gli allevamenti (stalle, fienili e depositi) ed alla loro installazione, limitatamente a strutture similari a quelle poste in gara dalla Regione Lazio, come centrale di committenza per le quattro Regioni.

- il Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016, può autorizzare, ove necessario, la fornitura ed installazione di impianti temporanei delocalizzati per la stabulazione, l'alimentazione e la mungitura degli animali, nonché per la conservazione del latte e per fienili e depositi, come previsto dall'articolo 7, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 393 del 2016, in deroga alle disposizioni ivi richiamate, anche da parte dei singoli operatori danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 26 ottobre 2016.

Preso atto:

- che dalla documentazione presentata emerge il divieto di utilizzo degli immobili a seguito dell'Ordinanza di Non Utilizzabilità del Sindaco del Comune di Sellano (PG) n°59 del 11/03/2017, a seguito delle verifiche effettuate dalla squadra F1050 la quale ha emesso le schede FAST n.2-3-4 del 31/01/2017. A seguito dell'ordinanza sono state redatte in data 20/11/2017 n. 3 schede AeDes con perizia giurata, redatta dall'Ing. Marco Ferroni con esito "B".
- del parere da parte del Servizio Innovazione, Promozione, Irrigazione, Zootecnica e Fitosanitario della Regione Umbria, con protocollo n°27585 del 09/02/2018, che, sulla base della documentazione fornita e sulle risultanze in BDN alla data del sisma (al 31/07/2016) pari a n.210 capi ovini/caprini e n.12 capi bovini da latte e alla data del 31/12/2017 pari a n.168 capi ovini e n.14 capi bovini, si ritiene di poter accogliere la richiesta subordinandola alla specificazione del tipo di tunnel richiesto (n°1 tunnel/stalla per ovini/caprini, allevamento prevalente) in linea con quanto previsto dalla Ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione n.5/2016 con la quale stabilisce che tipologia e il costo di impianti ed attrezzature debbano avere come riferimento quelli sostenuti dalla regione.
- che la struttura temporanea che si intende realizzare è una stalla che per tipologia e materiali, risulta simile a quelle poste a gara per le quattro regioni dalla Regione Lazio.
- che l'importo massimo delle spese relative alla realizzazione degli interventi riconducibili ai fini del rimborso, viene determinato facendo riferimento agli impianti similari a quelli realizzati sulla base della gara effettuata dalla Regione Lazio e definita con Determinazione n. G13316 del 10 novembre 2016. In particolare è stato preso a riferimento il Lotto n. 10 per la

realizzazione di n. 5 strutture e allestimento interno per stalle da ovini-caprini, ciascuna di superficie pari a 180,00 mq, in cui l'offerta dell'impresa risultata vincitrice è pari a €. 181.755,20; suddividendo tale importo per il numero di strutture e per la superficie di ciascuna di esse si ha che l'importo a metro quadrato che è possibile riconoscere è pari a 201,95 €/mq.

- Che gli importi massimi ammissibili, sia per la spesa relativa alle sole opere di scavo di sbancamento e formazione di idoneo rilevato con materiale misto granulare stabilizzato, per costituire un opportuno piano fondale della stalla, che per le opere di demolizione e ripristino delle aree, sono state determinate attraverso un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione del preventivo più favorevole, tenuto anche conto dei tempi di consegna dei beni oggetto di fornitura, scelto tra almeno tre ditte mediante procedura concorrenziale intesa all'affidamento della migliore offerta, che risultano aver presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, del Decreto Legge n.189 del 2016 e che hanno altresì prodotto l'autocertificazione di cui all'articolo 89 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. ed in possesso di DURC in corso di validità.

Per tutte le ragioni sopra espresse si ritiene che esistono i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione da parte del Presidente della Regione e pertanto si propone di adottare un'ordinanza con la quale si stabilisce che:

Art. 1

La Sig.ra Bordini Antonella è autorizzata, ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016, alla realizzazione di una struttura temporanea d'emergenza per la delocalizzazione della stalla da ovini e caprini della sua Azienda Agricola, all'interno del lotto di proprietà della Sig. Germani Mario, che ne dà il consenso, sito nel Comune di Sellano località Sterpare, individuato catastalmente al foglio 52, particella 195.

Art. 2

La struttura temporanea di cui all'art. 1, come dichiarato dalla richiedente, è finalizzata esclusivamente ad assicurare la continuità produttiva dell'Azienda Agricola per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dei lavori di ripristino o ricostruzione dell'edificio dichiarato inagibile.

La struttura temporanea di cui all'art. 1, di superficie pari a 360,00 mq, sarà realizzata mediante una struttura in acciaio zincato ancorata alla fondazione in c.a. con doppia picchettatura, copertura con pannelli isolanti, con porte e finestre con teloni scorrevoli.

La struttura temporanea di cui all'art. 1, installata a norma della presente autorizzazione, sarà rimossa a cura dell'operatrice interessata Sig.ra Bordini Antonella entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori di ripristino o ricostruzione dell'edificio dichiarato inagibile.

La spesa massima ammissibile a rimborso per la realizzazione della struttura temporanea di cui all'art. 1, è pari a:

- €. 72.702,00 oltre il 5% per le spese tecniche e l'IVA se non recuperabile per n°1 stalla da ovini-caprini di dimensioni 12,00 mt. x 30,00 mt.
- €. 7.348,03 oltre il 5% per le spese tecniche e l'IVA se non recuperabile per le sole opere di scavo e realizzazione di rilevato con materiale misto granulare stabilizzato.
- €. 10.558,46 oltre il 5% per le spese tecniche e l'IVA se non recuperabile per le sole opere di demolizione della struttura temporanea e il ripristino delle aree.

Art. 3

Entro dieci giorni dal rilascio della presente autorizzazione la Sig.ra Bordini Antonella deve comunicare l'inizio dei lavori, ai sensi dell'articolo 3 della citata Ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016, allegando tutta la documentazione in esso prevista.

Art. 4

Contestualmente alla comunicazione di inizio lavori il richiedente dovrà presentare atto formale, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, con il quale attesti:

1. Di aver presentato o di presentare con sollecitudine la richiesta di ripristino o ricostruzione delle strutture produttive originarie per le quali si è chiesta l'autorizzazione alla delocalizzazione temporanea.
2. Di impegnarsi a procedere alla completa rimozione della struttura temporanea, sostitutiva di quella originaria di cui al punto 1), entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori di

ripristino o ricostruzione di questa ultima, secondo quanto riportato nel computo metrico estimativo redatto e firmato da tecnico abilitato, che ne garantisce la fattibilità, allegando la dichiarazione.

3. Di sollevare l'Amministrazione Regionale da ogni responsabilità, sia in relazione alle conseguenze che comporta una eventuale dichiarazione mendace, sia in conseguenza della mancata rimozione delle strutture di delocalizzazione produttive temporanee.

Perugia, li 27/04/2018

L'istruttore
Arch. Alfiero Moretti

FIRMATO

Perugia, li 27/04/2018

Il responsabile del procedimento
Arch. Alfiero Moretti

FIRMATO

Perugia, li 27/04/2018

Il dirigente del Servizio
Organizzazione e sviluppo del sistema di
protezione civile

Arch. Alfiero Moretti

FIRMATO

Sezione II

DECRETI

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 maggio 2018, n. 21.

Comitato permanente per l'edilizia residenziale. Sostituzione ed integrazione componenti, ai sensi della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 e successive modificazioni.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 28 novembre 2003, n. 23: *Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale*, e s.m.;
Visto, in particolare, l'articolo 5 della suddetta legge regionale, così come sostituito dall'art. 7 della legge regionale 5 ottobre 2012, n. 15, il quale disciplina il Comitato permanente per l'edilizia residenziale;

Visto, altresì, che i membri del Comitato permanente per l'edilizia residenziale, ai sensi del suddetto art. 5, comma 4, sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica per la durata della legislatura;

Richiamato il proprio precedente decreto 9 maggio 2016, n. 55, con il quale sono stati nominati i componenti del Comitato permanente per l'edilizia residenziale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2018, n. 153, con la quale, tra l'altro:

— si è preso atto della designazione, in qualità di componente del Comitato per l'edilizia residenziale, del Sig. **Giorgio Vitali**, in rappresentanza delle Associazioni regionali delle cooperative di abitazione, in sostituzione del Sig. **Paolo Bocci**;

— si è preso atto della designazione, in qualità di componente del Comitato stesso, della Sig.ra **Giuseppina Balducci**, in rappresentanza dell'Unione dei piccoli proprietari immobiliari, ad integrazione della composizione del Comitato di cui al d.p.g.r. 55/2016;

— si sono attribuite le funzioni di Segretario del Comitato alla Dott.ssa **Carla Ciucci**, Responsabile della Sezione regionale Edilizia residenziale sociale e flussi finanziari;

Vista, altresì, la successiva deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2018, n. 357, con la quale si è preso atto della designazione del membro nominato dalle Associazioni sindacali della proprietà edilizia nella persona del Sig. **Enzo Tonzani**, in sostituzione della Sig.ra **Giuseppina Balducci** designata con la sopraccitata d.g.r. n. 153/2018;

DECRETA

Art. 1

1. È nominato, in rappresentanza delle Associazioni regionali delle cooperative di abitazione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. e) della l.r. 23/2003 e s.m., il Sig. **Giorgio Vitali**, in qualità di componente del Comitato permanente per l'edilizia residenziale, in sostituzione del Sig. **Paolo Bocci**.

2. È nominato, in rappresentanza delle Associazioni sindacali della proprietà edilizia, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. h) della l.r. 23/2003 e s.m., il Sig. **Enzo Tonzani**, in qualità di componente del Comitato in parola.

Art. 2

1. Il Comitato permanente per l'edilizia residenziale, risulta, pertanto, così composto:

- Assessore regionale pro-tempore alle Politiche della casa, edilizia agevolata e sovvenzionata, o suo delegato, *in qualità di Presidente*;
- **Diego Zurli** - Direttore della Direzione regionale: *Governo del territorio e Paesaggio. Protezione civile. Infrastrutture e mobilità*;
- **Giuliana Mancini** - Dirigente del Servizio regionale: *Politiche della casa e Riqualificazione Urbana; componenti designati dalla Giunta regionale*;
- **Francesco De Rebotti**, *componente designato dall'Associazione nazionale Comuni d'Italia (ANCI)*;
- **Amedeo Pompili**, *componente designato dall'ATER regionale*;
- **Vittorio Pellegrini**, *componente designato congiuntamente dalle Associazioni regionali delle imprese di costruzione e delle cooperative di produzione e lavoro*;
- **Giorgio Vitali**, *componente designato congiuntamente dalle Associazioni regionali delle cooperative di abitazione*;
- **Cristiano Costanzi**, *componente designato congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali del settore delle costruzioni*;
- **Cristina Piastrelli**, *componente designato congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali degli inquilini*;

— **Enzo Tonzani,**

componente designato congiuntamente delle Associazioni sindacali della proprietà edilizia.

2. Le funzioni di Segretario del Comitato permanente per l'edilizia residenziale sono attribuite a Carla Ciucci, Responsabile della Sezione regionale: *Edilizia residenziale sociale e flussi finanziari.*

Art. 3

1. I soggetti di cui all'art. 1, nominati nel Comitato permanente per l'edilizia residenziale, restano in carica per il residuo periodo del mandato.

Il presente decreto è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale della Regione.*

Perugia, 4 maggio 2018

MARINI

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 2 maggio 2018, n. **244**.

Impegno della Giunta regionale a riattivare, anche per l'anno 2018, la campagna di contrasto dei chironomidi del lago Trasimeno.

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Vista la legge regionale statutaria 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo statuto della Regione Umbria) e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 8 maggio 2007, n. 141 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa) e successive modificazioni;

Vista la mozione presentata, con richiesta di trattazione immediata, dai consiglieri Mancini, Fiorini, Chiacchieroni, Solinas, Rometti, Leonelli, Liberati, Squarta, De Vincenzi, Ricci, Morroni e Guasticchi, concernente: "Impegno della Giunta regionale a riattivare, anche per l'anno 2018, la campagna di contrasto dei chironomidi del lago Trasimeno." (Atto n. 1622);

Atteso che la suddetta mozione è stata iscritta, all'ordine del giorno della seduta, ai sensi dell'art. 98, comma 2, del regolamento interno;

Udito l'intervento del consigliere Leonelli;

Udito l'intervento del consigliere Mancini;

Udito l'intervento dell'assessore Barberini competente per materia;

con 14 voti favorevoli, espressi
nei modi di legge dai 14 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di approvare il seguente ordine del giorno:

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA**PREMESSO CHE**

il progetto per il controllo dei chironomidi del lago Trasimeno ha avuto una fase sperimentale nel periodo 2004-2007 e che, in forza dei risultati positivi conseguiti, è proseguito anche negli anni successivi;

PRECISATO CHE

gli interventi effettuati sono di natura eco-compatibile considerato che prevedono l'utilizzo di tofo-lamp e l'impiego di prodotti larvicidi biologici quali il batterio *Bacillus thuringiensis* var *Israelensis*;

CONSIDERATO CHE

la presenza consistente di sciami di chironomidi può causare una serie di problematiche ambientali che possono determinare un decremento sensibile della presenza turistica, nonché gravi disagi per la popolazione residente;

RICORDATO, TUTTAVIA, CHE

gli ultimi interventi effettuati per contrastare i chironomidi sono stati realizzati nel 2017 e che, a quanto consta, nel corso del 2018 non è stata ancora implementata alcuna specifica misura di contenimento;

RITENUTO

necessario, pertanto, riattivare urgentemente, anche per l'anno 2018, la campagna di contrasto dei chironomidi del lago Trasimeno;

Tutto ciò premesso e considerato

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a fare tutto quanto necessario per riattivare, anche per l'anno 2018, la campagna di contrasto dei chironomidi del lago Trasimeno, prevedendo per tale fine, se necessario, congrue risorse finanziarie.

Il Consigliere segretario
Valerio Mancini

La Presidente
DONATELLA PORZI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2018, n. 417.

Variazioni al bilancio di previsione 2018-2020, per iscrizione di entrate a destinazione vincolata e delle correlate spese, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **“Variazioni al bilancio di previsione 2018-2020, per iscrizione di entrate a destinazione vincolata e delle correlate spese, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011.”** e la conseguente proposta della Presidente Catuscia Marini;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;

Visto, in particolare, l'articolo 51 del medesimo decreto 118/2011;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 19 recante: **“Bilancio di previsione della Regione Umbria 2018-2020”**;

Vista la D.G.R. n. 1554 del 28 dicembre 2017 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 di cui all'articolo 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Vista la D.G.R. n. 1555 del 28 dicembre 2017 di approvazione del bilancio finanziario gestionale di previsione 2018-2020, di cui all'art. 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Vista la deliberazione n. 123 del 15 febbraio 2016;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1. di apportare al bilancio regionale di previsione 2018-2020 le variazioni, in termini di competenza e di cassa, di cui all'Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

2. di apportare al Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 le variazioni di cui all'Allegato B) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

3. di apportare al bilancio finanziario gestionale 2018-2020 le variazioni, in termini di competenza e di cassa, di cui all'Allegato C) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

4. di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto Allegato 8/1 di cui all'art. 10, comma 4 del D.Lgs. 118/2011, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

5. di pubblicare integralmente il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Il Vice Presidente
PAPARELLI

(su proposta della Presidente Marini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Variazioni al bilancio di previsione 2018-2020, per iscrizione di entrate a destinazione vincolata e delle correlate spese, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011.

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: **“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”** e ss.mm.ii.;

Visto in particolare l'articolo 51, che disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 19 recante: **“Bilancio di previsione della Regione Umbria 2018-2020”**;

Vista la D.G.R. n. 1554 del 28 dicembre 2017 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al bi-

lancio di previsione 2018-2020 di cui all'articolo 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Vista la D.G.R. n. 1555 del 28 dicembre 2017 di approvazione del bilancio finanziario gestionale di previsione 2018-2020, di cui all'art. 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

Richiamata la deliberazione n. 123 del 15 febbraio 2016 avente ad oggetto "Disposizioni transitorie per la gestione delle variazioni al bilancio di previsione" ed in particolare il punto C)1 dell'Allegato, parte integrante al medesimo provvedimento, che attribuisce alla Giunta regionale le competenze per le variazioni al documento tecnico di accompagnamento, al bilancio di previsione e al bilancio gestionale, riguardanti le iscrizioni di entrate derivanti da assegni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

Considerato che con note, agli atti del Servizio Bilancio, è stata richiesta dai competenti responsabili di Servizio l'iscrizione nel bilancio 2018-2020 dei seguenti finanziamenti, assegnati alla Regione e/o introitati nelle casse regionali, relativi a fondi aventi destinazione vincolata con conseguente variazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa:

- € 735.168,57 assegnati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con decreto direttoriale n. 539/III/2017, di cui euro 588.134,86 per il 2018 ed euro 147.033,71 per il 2019, per la realizzazione di un programma di interventi diretti a sostenere lo svolgimento a livello locale delle attività di interesse generale da parte delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale;

- € 13.597,97 per versamenti dalle ditte e dai vivai per controlli fitosanitari da destinare alle attività dei servizi fitosanitari regionali, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 214/2005;

- € 550.000,00 riversati, ai sensi dell'articolo 11 della L.R. 3/2016 (legge regionale di stabilità 2016), da Sviluppo Umbria S.p.A. da destinare, ai sensi della medesima disposizione, all'incremento delle disponibilità del "Fondo unico per le attività produttive" di cui all'art. 48 della L.R. 3/1999;

Ritenuto di dover provvedere alle relative variazioni di bilancio per l'iscrizione dei finanziamenti sopra indicati nello stato di previsione delle entrate e corrispondentemente nello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2018-2020;

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

- 1 - di apportare al bilancio regionale di previsione 2018-2020 le variazioni, in termini di competenza e di cassa, di cui all'Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

- 2 - di apportare al Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 le variazioni di cui all'Allegato B) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

- 3 - di apportare al bilancio finanziario gestionale 2018-2020 le variazioni, in termini di competenza e di cassa, di cui all'Allegato C) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

- 4 - di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto Allegato 8/1 di cui all'art. 10, comma 4 del D.Lgs. 118/2011, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 5 - di pubblicare integralmente il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, li 24 aprile 2018

Il responsabile del procedimento
F.TO ANGELO PELLEGRINI

ALLEGATO A)

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

PARTE ENTRATA

TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2018	VARIAZIONE STANZIAMENTO CASSA 2018	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2019	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2020
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	588.134,86	588.134,86	147.033,71	-
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	13.597,97	13.597,97	-	-
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	550.000,00	550.000,00	-	-
TOTALE VARIAZIONE				1.151.732,83	1.151.732,83	147.033,71	-

PARTE SPESA

MISSIONE	DENOMINAZIONE	PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	TITOLO	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2018	VARIAZIONE STANZIAMENTO CASSA 2018	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2019	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2020
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	1	588.134,86	588.134,86	147.033,71	-
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	1	13.597,97	13.597,97	-	-
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	2	550.000,00	550.000,00	-	-
TOTALE VARIAZIONE					1.151.732,83	1.151.732,83	147.033,71	-

ALLEGATO B)

**VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020**

PARTE ENTRATA

TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	CATEGORIA	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2018	VARIAZIONE STANZIAMENTO CASSA 2018	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2019	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2020
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	01	588.134,86	588.134,86	147.033,71	-
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	02	13.597,97	13.597,97	-	-
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	99	550.000,00	550.000,00	-	-
TOTALE VARIAZIONE					1.151.732,83	1.151.732,83	147.033,71	-

PARTE SPESA

MISSIONE	DENOMINAZIONE	PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	TITOLO	MACRO AGGREGATO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2018	VARIAZIONE STANZIAMENTO CASSA 2018	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2019	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2020
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	1	1.04	TRASFERIMENTI CORRENTI	588134,86	588134,86	147033,71	-
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	1	1.03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	13.597,97	13.597,97	-	-
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	2	2.03	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	550.000,00	550.000,00	-	-
TOTALE VARIAZIONE							1.151.732,83	1.151.732,83	147.033,71	-

ALLEGATO C)

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2018-2020

PARTE ENTRATA

TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	CATEGORIA	CDR	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	IV LIVELLO	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2018	VARIAZIONE STANZIAMENTO CASSA 2018	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2019	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2020
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	01	2.01	02185_E (N.I.)	MINISTERO DEL LAVORO DECRETO 539/III/2017, ACCORDO DI PROGRAMMA PER AZIONI DI SVILUPPO, PROMOZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE-TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMM. CENTRALI - (RIF. CAP. 02587_S)	E.2.01.01.01.000	588.134,86	588.134,86	147.033,71	-
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	02	2.01	00053_E	VERSAMENTI PROVENIENTI DALLE DITTE E DAI VIVAI PER AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI FITOSANITARI EXA RT. 55,D.LGS. 214/2005.	E.3.01.02.01.000	13.597,97	13.597,97	-	-
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	99	2.01	02939_E	ENTRATE DERIVANTI DAI RIVERSAMENTI DI SOGGETTI PUBBLICI E/O PRIVATI AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA L.R.3/2016 DA DESTINARE AL "FONDO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE" DI CUI ALL'ART. 48 DELLA L.R. 3/2016 - ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. -(RIF. CAP. 9394_S)	E.3.05.99.99.000	550.000,00	550.000,00	-	-
TOTALE VARIAZIONE									1.151.732,83	1.151.732,83	147.033,71	-

PARTE SPESA

MISSIONE	DENOMINAZIONE	PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	TITOLO	CDR	MACRO AGGREGATO	DENOMINAZIONE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	IV LIVELLO	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2018	VARIAZIONE STANZIAMENTO CASSA 2018	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2019	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2020
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	1	3.09	1.04	TRASFERIMENTI CORRENTI	02587_S (N.I.)	CONTRIBUTI PER AZIONI DI SVILUPPO, PROMOZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE, DECRETO N. 539/III/2017 - TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - (RIF. CAP. 02185_E)	U.1.04.04.01.000	588.134,86	588.134,86	147.033,71	-
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	1	6.02	1.03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	83829_S	UTILIZZO PROVENTI DERIVANTI DAI VERSAMENTI DELLA TARIFFA FITOSANITARIA DI CUI ALL'ART. 55,D. LGS214/2005. (RIF. CAP. 53_E) - ORGANIZZAZIONE EVENTI	U.1.03.02.02.000	10.000,00	10.000,00	-	-
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	1	6.02	1.03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	E3829_S	UTILIZZO PROVENTI DERIVANTI DAI VERSAMENTI DELLA TARIFFA FITOSANITARIA DI CUI ALL'ART. 55,D. LGS214/2005. (RIF. CAP.53_E)- UTILIZZO BENI DI TERZI	U.1.03.02.07.000	3.597,97	3.597,97	-	-
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	2	5.03	2.03	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	N9394_S (N.I.)	FONDO UNICO REGIONALE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE INDUSTRIALI - ART. 48 L.R. 2.3.99 N. 3 - (RIF. CAP.01883_E - 02939_E) - CONTRIBUTI INVESTIMENTI A AMM. CENTRALI	U.2.03.01.01.000	550.000,00	550.000,00	-	-
TOTALE VARIAZIONE											1.151.732,83	1.151.732,83	147.033,71	-

Allegato n. 8/1 D.lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere
data:

Rif. delibera n.

ENTRATE

Titolo, tipologia	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente variazione - esercizio 2018	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla DGR in oggetto - Esercizio 2018
			in aumento	in diminuzione	
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tipologia	0101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONIPUBBLICHE				
		residui presunti previsione di competenza	171.205.729,02	588.134,86	171.793.863,88
		previsione di cassa	270.544.669,32	588.134,86	271.132.804,18
TOTALE TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI			
		residui presunti previsione di competenza	230.350.741,70	588.134,86	230.938.876,56
		previsione di cassa	361.463.106,37	588.134,86	362.051.241,23
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tipologia	0100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTIDALLA GESTIONE DEI BENI				
		residui presunti previsione di competenza	14.558.540,87	13.597,97	14.572.138,84
		previsione di cassa	63.399.341,19	13.597,97	63.412.939,16
	0500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
		residui presunti previsione di competenza	15.764.740,28	550.000,00	16.314.740,28
		previsione di cassa	19.146.191,86	550.000,00	19.696.191,86
TOTALE TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
		residui presunti previsione di competenza	48.521.622,64	563.597,97	49.085.220,61
		previsione di cassa	103.289.723,04	563.597,97	103.853.321,01

Allegato n. 8/1 D.lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere
data:

Rif. delibera n.

ENTRATE

Titolo, tipologia	Denominazione	.	Previsioni aggiornate alla precedente variazione - esercizio 2018	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla DGR in oggetto - Esercizio 2018
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA						
		<i>residui presunti</i>		1.151.732,83		
		<i>previsione di competenza</i>		1.151.732,83		6.005.167.028,16
		<i>previsione di cassa</i>				6.739.706.365,57
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA						
		<i>residui presunti</i>	6.004.015.295,33	1.151.732,83		6.005.167.028,16
		<i>previsione di competenza</i>	6.738.554.632,74	1.151.732,83		6.739.706.365,57
		<i>previsione di cassa</i>				

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere
 data: Allegato n. 8/1 D.lgs 118/2011
 Rif. delibera n. SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione - Esercizio 2018	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla DGR in oggetto - Esercizio 2018
			in aumento	in diminuzione	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
<i>residui presunti previsione di competenza, previsione di cassa</i>					
Missione 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Programma 08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI				
		315.763,59	588.134,86		903.898,45
		332.165,24	588.134,86		920.300,10
Totale Programma 08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	315.763,59	588.134,86		903.898,45
		332.165,24	588.134,86		920.300,10
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	42.982.337,54	588.134,86		43.570.472,40
		43.851.070,74	588.134,86		44.439.205,60
Missione 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Programma 01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE				
		7.960.006,82	550.000,00		8.510.006,82
		8.146.903,48	550.000,00		8.696.903,48
Totale Programma 01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	17.663.825,60	550.000,00		18.213.825,60
		18.941.266,19	550.000,00		19.491.266,19
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	88.331.411,17	550.000,00		88.881.411,17
		95.593.333,62	550.000,00		96.143.333,62
Missione 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA				
Programma 01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI				
		11.416.646,98	13.597,97		11.430.244,95
		12.404.150,29	13.597,97		12.417.748,26

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere
 data:
 Rif. delibera n.
 SPESA

Allegato n. 8/1 D.lgs 118/2011

Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente variazione - Esercizio 2018	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla DGR in oggetto - Esercizio 2018
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	19.431.381,01 21.031.812,72	13.597,97 13.597,97		19.444.978,98 21.045.410,69
	<i>residui presunti previsione di competenza previsione di cassa</i>				
TOTALE MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	69.372.210,36 54.097.346,64	13.597,97 13.597,97		69.385.808,33 54.110.944,61
	<i>residui presunti previsione di competenza previsione di cassa</i>				
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			1.151.732,83 1.151.732,83		
	<i>residui presunti previsione di competenza previsione di cassa</i>				
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		6.004.015.295,33 6.738.554.632,74	1.151.732,83 1.151.732,83		6.005.167.028,16 6.739.706.365,57
	<i>residui presunti previsione di competenza previsione di cassa</i>				

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2018, n. 434.

Ridefinizione della composizione del Centro Operativo Regionale (COR) e avvio della sorveglianza epidemiologica dei tumori occupazionali a bassa frazione eziologica.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **“Ridefinizione della composizione del Centro Operativo Regionale (COR) e avvio della sorveglianza epidemiologica dei tumori occupazionali a bassa frazione eziologica.”** e la conseguente proposta dell'assessore Luca Barberini;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1. di approvare la seguente composizione del COR:

RESPONSABILI DEL COR

- Gianni Giovannini dirigente del Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare e Fabrizio Stracci direttore del RTUP e responsabile della Sez. Igiene e sanità pubblica del Dipartimento di medicina sperimentale dell'Università degli studi di Perugia;

COMPONENTI DEL COR

- RTUP: Giuseppe Masanotti, Giulia Naldini
- USL Umbria 1:
 - Servizio PSAL: Giorgio Miscetti, Patrizia Bodo
- USL Umbria 2
 - Servizio PSAL area nord/sud: Laura Sarnari;

2. di prendere atto del progetto “Sorveglianza epidemiologica dei tumori professionali finalizzata all’attivazione del sistema di monitoraggio dei rischi oncogeni occupazionali previsto dall’art. 244 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.” (Allegato 1);

3. di prendere atto dello schema di convenzione (Allegato 2) e affidare la stipula della stessa al RTUP Sez. Igiene e sanità pubblica del Dipartimento di medicina sperimentale dell’Università degli studi di Perugia;

4. di affidare al RTUP il compito di redigere un rapporto periodico sugli avanzamenti del progetto al responsabile del COR dirigente del Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare;

5. di affidare al personale del RTUP che gestisce le attività del COR la produzione di un report che riporti i risultati di tutte le sorveglianze attuate con cadenza annuale;

6. di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Il Vice Presidente
PAPARELLI

(su proposta dell'assessore Barberini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Ridefinizione della composizione del Centro Operativo Regionale (COR) e avvio della sorveglianza epidemiologica dei tumori occupazionali a bassa frazione eziologica.

Con la D.G.R. n. 1149/2003, in attuazione di quanto previsto dal DPCM 10 dicembre 2002, n. 308 “Regolamento per la determinazione del modello e delle modalità di tenuta del registro dei casi di mesotelioma asbesto correlati ai sensi dell’articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 277 del 1991”, è stato istituito il COR (Centro Operativo Regionale) con il compito di identificare i casi di mesotelioma incidenti sul territorio, valutarne l’origine professionale e iscriverli in un registro nazionale (RENAM).

Il COR è stato collocato presso il Registro Tumori Umbro di Popolazione - Sez. Igiene e sanità pubblica del Dipartimento di medicina sperimentale dell’Università degli studi di Perugia e coadiuvato nella propria attività dai Servizi

di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL) delle ASL.

Con la D.G.R. 206/2016 è stata individuata la composizione e le modalità di funzionamento del COR; tuttavia, alcuni componenti individuati dalla D.G.R. sono andati a svolgere altri incarichi ed è pertanto necessario procedere alla loro sostituzione.

Inoltre come previsto dal Piano regionale della Prevenzione 2014-2018 progetto 5.2 “Le malattie muscoloscheletriche e i tumori professionali: un progetto di sorveglianza e prevenzione” si intende attivare, a livello regionale, il sistema di monitoraggio dei rischi di tumore di sospetta origine occupazionale previsto dall’art. 244 del D.Lgs. 81/2008: il progetto INAIL - Regioni (Allegato 1) ha come capofila la Regione Toscana con l’Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO) e prevede il coinvolgimento delle regioni per il tramite dei Centri Operativi Regionali (COR).

L’obiettivo è quello di supportare le stesse regioni, nell’attuare quanto previsto dal Piano nazionale della Prevenzione 2016-2018 e dal documento di indirizzo ex art. 5 del D.Lgs. 81/2008 ovvero attivare, a livello regionale, il sistema di monitoraggio dei rischi di tumore di sospetta origine occupazionale dedicando una particolare attenzione ai cancerogeni noti ancora in uso ed alle neoplasie asbesto-correlate diverse dal mesotelioma. In termini di ricaduta di sanità pubblica, lo sviluppo e la diffusione di tali strumenti epidemiologici contribuirà all’emersione dei tumori professionali e a ridurre lo scarto tra le stime di rischio attribuibile e i dati amministrativi, costituendo un bagaglio informativo prezioso per la conoscenza di esposizioni a cancerogeni noti e l’individuazione dei settori di emergente interesse per la ricerca.

Il progetto ha i seguenti obiettivi:

- valutare la fattibilità di realizzazione del progetto a livello regionale in relazione alle diverse disponibilità di archivi sanitari e di popolazione;
- standardizzare le procedure di raccolta ed analisi dei dati per la produzione di stime di rischio per sede, genere e comparto produttivo mediante la predisposizione di un manuale operativo nazionale di riferimento per tutte le regioni;
- definire i criteri per la selezione di clusters di casi potenzialmente attribuibili ad esposizioni lavorative (per sede neoplastica, per settore di attività economica o per cluster aziendale) per avviare una attività routinaria di sorveglianza epidemiologica per l’accertamento del nesso causale;
- predisporre questionari di riferimento nazionale, per sede e comparto produttivo, da mettere a disposizione dei servizi territoriali per la ricostruzione anamnestica individuale delle circostanze di esposizione finalizzata all’accertamento del nesso causale e la valutazione dei fattori di confondimento;
- definire una metodologia per identificare i casi di neoplasie asbesto-correlate (non mesotelioma) combinando i metodi di record linkage con le storie contributive e le informazioni già disponibili ai COR del ReNaM.

Al fine di avviare il progetto, che prevede una fase di estrazione dei casi e di analisi statistica, con il presente atto si stabilisce di affidare al RTUP - Sez. Igiene e sanità pubblica del Dipartimento di medicina sperimentale dell’Università degli studi di Perugia la stipula della convenzione con l’Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO) della Regione Toscana (Allegato 2); sarà cura dello stesso RTUP redigere un rapporto periodico al responsabile del COR - dirigente del Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare rispetto alle attività svolte anche al fine di pianificare le fasi successive all’analisi statistica dei dati.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

ALLEGATO 1**ALLEGATO TECNICO**

per l'accordo di collaborazione onerosa con i Centri Operativi Regionali per la sorveglianza epidemiologica dei tumori professionali finalizzata all'attivazione del sistema di monitoraggio dei rischi oncogeni occupazionali previsto dall'art. 244 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO**RAZIONALE, CONTESTO SCIENTIFICO E DI RICERCA**

Le patologie di origine professionale rappresentano nelle aree industrializzate una quota rilevante d'incidenza e mortalità. Tuttavia, la dimensione del fenomeno dei tumori professionali è ancora oggi ampiamente sottostimata ed i casi riconosciuti si discostano ancora di molto dalle stime epidemiologiche. Le cause di tale sottostima sono molteplici e sono legate, per lo più, alla lunga latenza tra esposizione e malattia, alla difficoltà nell'ottenere un'anamnesi professionale dettagliata dopo la diagnosi, alla multifattorialità delle neoplasie e alla conseguente difficoltà ad isolare i casi da attribuire alla componente professionale.

Uno degli strumenti per favorire la rilevazione sistematica dei casi di neoplasia di origine professionale è fornita dall'art. 244, comma 3, del d.lgs. 81/2008 che prevede l'implementazione di un sistema di monitoraggio dei rischi che consenta di indentificare clusters di casi di neoplasia per i quali sia necessario l'approfondimento anamnestico individuale. Tale sistema si concretizza nell'utilizzo di banche dati informatizzate e procedure di record-linkage per il calcolo di eccessi di rischio per sede neoplastica e comparto produttivo. Il disegno dello studio rispecchia la metodologia di uno studio caso-controllo in cui i casi di nuova diagnosi sono estratti da archivi di patologia (Registri Tumori, schede di dimissione ospedaliera e registri di mortalità) ed i controlli sono ottenuti mediante un campionamento stratificato per genere e classi di età dalle anagrafi sanitarie di popolazione. Le esposizioni professionali, invece, sono stimate a partire dai rami di attività economica delle aziende in cui hanno lavorato i soggetti in studio ricostruite in modo automatico tramite gli archivi contributivi dell'INPS.

I primi risultati ottenuti finora e pubblicati in letteratura si riferiscono a progetti pilota localizzati in aree circoscritte con casi diagnosticati in periodi diversi che hanno consentito di riconoscere molti tra i rischi cancerogeni noti in campo lavorativo e molti altri da approfondire.

L'attuazione di tale sistema, così come previsto dall'art 244, prevede il coinvolgimento delle regioni per il tramite dei Centri Operativi Regionali (COR) a bassa frazione eziologica attualmente istituiti con delibera regionale: Lombardia, Lazio, Campania, Marche, Toscana, Calabria e di ulteriori regioni che, in accordo con quanto previsto dal Piano Nazionale della Prevenzione 2016-2018, hanno incluso l'attività di rilevazione attiva delle neoplasie di origine professionale a bassa frazione eziologica fra le attività prioritarie indicate dai rispettivi Piani regionali di Prevenzione. Infine, si intende coinvolgere i COR mesoteliomi i quali, disponendo di dati anamnestici completi dei soggetti rilevati, possono fornire un contributo prezioso per lo sviluppo della metodologia specificamente per le neoplasie amianto correlate diverse dal mesotelioma.

ALLEGATO 1

In questo quadro il progetto di collaborazione intende fornire un supporto ai COR già attivi sul territorio e alle strutture regionali che hanno manifestato interesse per lo sviluppo dell'attività di ricerca attiva dei casi di tumore professionale a bassa frazione eziologica.

Tale supporto è finalizzato a definire una metodologia condivisa per l'accertamento dei casi sospetti, mediante la definizione di criteri di selezione dei casi per i quali è necessario procedere all'approfondimento anamnestico individuale e la predisposizione di strumenti quali i questionari per la raccolta di informazioni utili alla definizione del nesso causale e alla valutazione dei fattori di confondimento e all'approccio dei soggetti da sottoporre ad eventuale intervista.

OBIETTIVO FINALE:

Supportare le strutture regionali, nell'attuare quanto previsto dal Piano Nazionale della Prevenzione 2016-2018 e dal documento di indirizzo ex art. 5 del d.lgs. 81/2008 ovvero attivare, a livello regionale, il sistema di monitoraggio dei rischi di tumore di sospetta origine occupazionale previsto dall'art. 244 del d.lgs. 81/2008 dedicando una particolare attenzione ai cancerogeni noti ancora in uso ed alle neoplasie asbesto-correlate diverse dal mesotelioma.

In termini di ricaduta di sanità pubblica, lo sviluppo e la diffusione di tali strumenti epidemiologici consentirà di contribuire all'emersione dei tumori professionali e di ridurre lo scarto tra le stime di rischio attribuibile e i dati amministrativi, costituendo un bagaglio informativo prezioso per la conoscenza di esposizioni a cancerogeni noti e l'individuazione dei settori di emergente interesse per la ricerca.

OBIETTIVI SPECIFICI:

Tale accordo di collaborazione intende:

- valutare la fattibilità di realizzazione del progetto a livello regionale in relazione alle diverse disponibilità di archivi sanitari e di popolazione;
- standardizzare le procedure di raccolta ed analisi dei dati per la produzione di stime di rischio per sede, genere e comparto produttivo mediante la predisposizione di un manuale operativo nazionale di riferimento per tutte le regioni;
- definire i criteri per la selezione di clusters di casi potenzialmente attribuibili ad esposizioni lavorative (per sede neoplastica, per settore di attività economica o per cluster aziendale) per avviare una attività routinaria di sorveglianza epidemiologica per l'accertamento del nesso causale;
- predisporre questionari di riferimento nazionale, per sede e comparto produttivo, da mettere a disposizione dei servizi territoriali per la ricostruzione anamnestica individuale delle circostanze di esposizione finalizzata all'accertamento del nesso causale e la valutazione dei fattori di confondimento;
- definire una metodologia per identificare i casi di neoplasie asbesto-correlate (non mesotelioma) combinando i metodi di record linkage con le storie contributive e le informazioni già disponibili ai COR del ReNaM.

ALLEGATO 1**UNITA' OPERATIVA' DI COORDINAMENTO E DESTINAZIONE DEI FONDI**

L'Unità Operativa di riferimento è il Centro Operativo Regionale (COR) per la rilevazione dei casi di mesotelioma, delle cavità nasali e dei seni paranasali e dei casi di neoplasia a più bassa frazione eziologica istituito con delibera regionale N. 1113 del 28-12-2010 presso l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO), Via Cosimo il Vecchio, 2 – Firenze – Responsabile Dott.ssa Lucia Miligi. Tale Unità Operativa di riferimento riceverà il finanziamento previsto e si prenderà carico di erogare ai COR regionali e/o alle altre strutture regionali partecipanti il finanziamento secondo la ripartizione riportata nello "Schema di ripartizione dei fondi".

Tale ripartizione sarà definita puntualmente dalla Regione capofila, in accordo con Inail, tenendo conto dei diversi livelli di carico di attività in relazione all'impatto delle neoplasie a bassa frazione eziologica professionale nei diversi territori e dell'interesse manifestato dalla struttura regionale a partecipare alla sperimentazione operativa del metodo o alla sola definizione degli strumenti.

DURATA DEL PROGETTO: 24 mesi

FINANZIAMENTO: € 300.000,00

ALLEGATO 1**SCHEMA DI RIPARTIZIONE DEI FONDI**

REGIONE CAPOFILA. Coordina e gestisce il progetto rapportandosi con INAIL e le altre regioni e/o strutture regionali partecipanti. Partecipa al progetto per la definizione degli strumenti e per la sperimentazione operativa.

REGIONE: Toscana

GRUPPO A. Strutture regionali che partecipano al progetto per la definizione degli strumenti e per la sperimentazione operativa.

GRUPPO B: Strutture regionali che partecipano al progetto per la definizione degli strumenti.

La ripartizione dei fondi, per le strutture regionali partecipanti è definita dalla Regione capofila, in accordo con Inail, sulla base dei diversi livelli di carico di attività in relazione all'impatto delle neoplasie a bassa frazione eziologica professionale e dell'interesse manifestato dalla struttura regionale a partecipare alla sperimentazione operativa del metodo o alla sola definizione degli strumenti.

Tabella riassuntiva

REGIONE CAPOFILA: Regione Toscana	Euro 25.000,00 per le spese amministrative e di overhead di gestione del progetto Euro 22.000,00 per le spese di coordinamento scientifico del progetto
GRUPPO A: Regioni e/o Strutture regionali che partecipano al progetto per la definizione degli strumenti e per la sperimentazione operativa.	Importo da definire per ciascuna regione sulla base dei criteri indicati.
GRUPPO B: Regioni e/o Strutture regionali che partecipano al progetto per la definizione degli strumenti.	Importo da definire per ciascuna regione sulla base dei criteri indicati.
TOTALE	Euro 300.000,00

ALLEGATO 2

CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO PER LO STUDIO E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA (ISPO) DI FIRENZE E L'AZIENDA/ENTE CON FUNZIONE DI COR/REGISTRO TUMORI DELLA REGIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA DEI TUMORI PROFESSIONALI FINALIZZATA ALL'ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DEI RISCHI ONCOGENI OCCUPAZIONALI PREVISTO DALL'ART. 244 DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I."

Tra

L'ISTITUTO PER LO STUDIO E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA, con sede legale in Firenze Via Cosimo Il Vecchio, 2 Codice Fiscale 94158910482 e P.IVA 5872050488, nella persona del Direttore Generale Prof. Gianni Amunni, nato anella sua qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede legale di cui sopra, di seguito denominato ISPO.

E

L'azienda/Ente (con funzione di COR/Registro Tumori della Regione) con sede legale in, Codice Fiscalee P. IVA, nella persona del, nato a il nella sua qualità di, domiciliato per la carica presso la sede legale di cui sopra, di seguito denominato

Di seguito ISPO e Azienda/Ente (che svolge la funzione di COR/Registro Tumori della Regione) sono anche dette "Parti".

PREMESSO CHE:

- ISPO nella sua funzione di COR Toscana rappresenta l'Unità Operativa di riferimento per la rilevazione, in sinergia con l'INAIL, dei casi di mesotelioma, delle cavità nasali e dei seni paranasali e dei casi di neoplasia a più bassa frazione eziologica;
- ISPO nella sua funzione di COR Toscana, svolgerà attività di coordinamento - in raccordo con INAIL - delle altre analoghe strutture regionali istituite sul territorio nazionale per lo svolgimento del progetto "Sorveglianza epidemiologica dei tumori professionali finalizzata all'attivazione del sistema di monitoraggio dei rischi oncogeni occupazionali previsto dall'art. 244 del d.lgs 81/2008 e s.m.i." approvato con Delibera Del Direttore Generale ISPO n. 248 del 29/09/2017;
- ISPO nella sua funzione di COR Toscana, riceverà dall'INAIL un contributo finanziario complessivo pari a 300.000,00 euro (trecentomila//00) che provvederà ad erogare in parte alle seguenti analoghe strutture regionali istituite sul territorio nazionale: Lombardia, Marche, Lazio, Campania, Umbria, Liguria, Veneto, Puglia, Piemonte, Sardegna, Prov. Aut. Trento, al Registro Tumori di Liguria e Registro Tumori Prov. Aut. Bolzano, così come indicato nello schema di ripartizione dei fondi;

tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto

Con la sottoscrizione della presente convenzione l'Azienda/Ente si impegna a collaborare per la realizzazione di attività di ricerca attiva sui casi di tumore di sospetta origine occupazionale a bassa frazione eziologica, con particolare attenzione alle neoplasie asbesto correlate diverse dal mesotelioma, realizzando una metodologia condivisa per l'accertamento dei casi sospetti.

In particolare, oggetto della presente convenzione è lo svolgimento delle seguenti attività:

1. Valutare la fattibilità di realizzazione del progetto a livello regionale in relazione alle diverse disponibilità di archivi sanitari e di popolazione;
2. Partecipare alla standardizzazione della metodologia in particolare sulle procedure di raccolta ed analisi dei dati per la produzione di stime di rischio per sede, genere e comparto produttivo e sugli strumenti da utilizzare quali i questionari da mettere a disposizione dei servizi territoriali per la costruzione anamnestica individuale delle circostanze di esposizione, e contribuire alla predisposizione del manuale operativo;
3. Avviare una sperimentazione della metodologia adottata su dati regionali e conseguentemente le attività routinarie per la sorveglianza epidemiologica per l'accertamento del nesso causale.

Alle attività dei punti 1,2,3 parteciperanno le Aziende/Enti con funzione di COR/Registro Tumori di Lombardia, Marche, Lazio, Campania, Umbria, Veneto, Puglia, Piemonte, Sardegna, Prov. Aut Trento, i Registri Tumori della Liguria e della Prov. Aut. di Bolzano; l'Azienda/Ente con funzione di COR della Liguria parteciperà esclusivamente all'attività di cui al punto 2.

Art. 3 – Durata

La presente convenzione ha durata dal momento della sua sottoscrizione fino al termine del progetto fissato per il 23/10/2019, salvo eventuale proroga da parte di INAIL.

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente accordo previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni, a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 4 – Trasferimento risorse

Per le prestazioni oggetto del presente accordo ISPO si impegna a corrispondere all'Azienda/Ente la somma di Euro 19.000 (diciannovemila/00) onnicomprensiva, secondo le seguenti modalità:

- una prima tranche, pari al 40% dell'importo finanziato pari a Euro (...../..) , al momento della sottoscrizione del presente accordo;
- una seconda tranche, pari al 30% dell'importo finanziato pari a Euro (...../..), successivamente all'approvazione da parte del responsabile scientifico INAIL della relazione e della rendicontazione intermedia, trasmessa alla scadenza della prima annualità;
- il saldo pari al 30% dell'importo finanziato pari a Euro (...../..), a conclusione del progetto, successivamente all'approvazione della relazione e della rendicontazione finanziaria conclusiva da parte dell'Ufficio II della Direzione Centrale Ricerca secondo le modalità stabilite dal citato art. 5.

Le tranche sopra indicate saranno erogate dietro presentazione di fattura elettronica in cui sia indicato codice Unico di Progetto (CUP) **F16J17000210001**.

Il codice unico ufficio per la fatturazione elettronica dell'ISPO è il seguente UFGYVH.

I pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul c/c intestato a:

Il trasferimento di suddetto finanziamento, avendo natura contributiva è fuori dal campo di applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiuntivo (IVA), ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26 gennaio 1972 n. 633.

Il contributo erogato dovrà essere utilizzato esclusivamente per spese riferite al periodo di durata del progetto di ricerca e per spese concernenti strettamente la realizzazione dell'attività oggetto del presente accordo.

Non è ammesso l'utilizzo di tale contributo per l'acquisto o l'affitto di locali, né per imputare costi indiretti ovvero spese e utenze generali. E' fatto divieto di utilizzare il finanziamento per opere edilizie, per l'acquisto di autovetture o di apparecchi per telefonia mobile.

Art. 5 – Rendicontazione scientifica e finanziaria

Al fine di monitorare e verificare il raggiungimento degli obiettivi del progetto di ricerca di cui alla presente convenzione, il responsabile scientifico dell'Azienda/Ente inoltra al responsabile scientifico di ISPO all'indirizzo di posta certificata ispo@postacert.toscana.it:

- la relazione scientifica e la rendicontazione finanziaria intermedia, entro e non oltre dieci giorni dalla scadenza della prima annualità;
- la relazione scientifica e la rendicontazione finanziaria finale entro e non oltre trenta giorni dal termine del progetto stesso;

Tutta la documentazione giustificativa delle spese dovrà essere conservata in originale o copia conforme da ISPO per almeno cinque anni, per riscontrare eventuali future richieste da parte dell'INAIL. L'INAIL si riserva di disporre verifiche durante lo svolgimento della ricerca.

Art. 6 - Responsabili scientifici

I Responsabili Scientifici per la realizzazione delle attività di ricerca di cui al presente accordo sono:

- per ISPO la Dott.ssa Lucia Miligi Dirigente Biologo della SS Epidemiologia dell'Ambiente e del Lavoro;
- per l'Azienda/Ente

Ciascuna Parte ha facoltà di sostituire i responsabili individuati, impegnandosi in tal caso a darne tempestivamente comunicazione scritta all'altra Parte.

Art. 7 - Diffida ad adempiere e risoluzione

Qualora, in sede di valutazione delle relazioni di cui al precedente art. 5, vengano accertate gravi violazioni degli obblighi di cui alla presente accordo, per cause imputabili all'Azienda/Ente, che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, ISPO intima per iscritto allo stesso, a mezzo posta certificata, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell'atto di diffida. Decorso inutilmente detto termine, l'accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell'atto di diffida.

E' espressamente convenuto che, in caso di risoluzione del presente accordo, l'Azienda/Ente dovrà provvedere, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione della convenzione medesima.

Art. 8 - Pubblicazioni e risultati della ricerca

I documenti ed i risultati del progetto potranno essere divulgati e pubblicati, senza alcuna restrizione, dall'INAIL con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione. Potranno, altresì, essere divulgati da ISPO dietro espressa autorizzazione dell'INAIL riportando l'indicazione "Progetto realizzato con il supporto finanziario dell'INAIL".

In particolare i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente convenzione.

L'utilizzazione dei loghi straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 2 del presente atto, richiederà il consenso della parte interessata.

Le Parti, fatti salvi i diritti riconosciuti agli inventori, si impegnano a concordare mediante apposito accordo il regime di proprietà e di utilizzo dei risultati, brevettabili e non, derivanti dall'esecuzione della presente convenzione, nel rispetto del D.lgs. n. 30 del 2005 e dei rispettivi regolamenti interni, tenuto conto della quota di finanziamento erogata dall'INAIL sul costo complessivo del progetto.

Qualora le Parti decidano di valorizzare le suddette invenzioni attraverso la costituzione congiunta di una start up innovativa o start up di tipo societario o attraverso la partecipazione congiunta alle

suddette tipologie di società, le Parti si impegnano sin da ora a concedere alla società dalle stesse congiuntamente costituita o partecipata, un diritto di prelazione per l'acquisizione di una licenza d'uso dei brevetti con i limiti e alle condizioni preventivamente concordate tra le Parti stesse.

Art. 9 – Copertura assicurativa

Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente accordo.

Art. 10 - Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali

Le Parti reciprocamente si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto della presente convenzione, a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto della presente convenzione.

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, in conformità al disposto del D. Lgs. N. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

Art. 11 – Rinvio alle norme di legge e ad altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa rinvio alle norme generali di legge.

Art. 12 - Foro competente

Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all'interpretazione, applicazione e/o esecuzione del presente accordo si rinvia alle norme sulla competenza territoriale di cui al D. Lg. 104/2010 e s.m.i., salvo l'impegno delle Parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale.

Art. 13 - Sottoscrizione, registrazione e spese

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'articolo 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni a cura e spese della Parte richiedente.

Le spese di bollo e registrazione sono a carico di ciascuna delle parti secondo quanto di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto

ISPO
Il Direttore Generale

Azienda/Ente
.....
.....

(Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2018, n. 435.

Accordo di collaborazione tra la Regione Umbria e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche "Togo Rosati" per la realizzazione del Piano di contrasto dell'Antimicrobico Resistenza.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **"Accordo di collaborazione tra la Regione Umbria e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche "Togo Rosati" per la realizzazione del Piano di contrasto dell'Antimicrobico Resistenza."** e la conseguente proposta dell'assessore Luca Barberini;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1. di stabilire che la Regione Umbria, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, attiva un rapporto di collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche "Togo Rosati", per l'espletamento delle attività connesse alla realizzazione del "Piano Nazionale di contrasto dell'Antimicrobico - Resistenza (PNCAR) 2017-2020" di cui all'Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le P.A. di Trento e Bolzano (Rep. atti n. 188/CSR del 2 novembre 2017), recepito con D.G.R. n. 322 del 9 aprile 2018;

2. di approvare, a tal fine, lo schema di "Accordo di collaborazione tra la Regione Umbria e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche "Togo Rosati" per la realizzazione del Piano di contrasto dell'Antimicrobico Resistenza", allegato al presente atto, che ne diventa parte integrante e sostanziale;

3. di determinare fino al 31 dicembre 2020 la durata dell'accordo, con decorrenza dal giorno in cui viene sottoscritto digitalmente tra le parti;

4. di quantificare in euro 178.500,00 (centosettantottomilacinquecento/00) l'onere finanziario complessivo dell'accordo a carico della Regione Umbria a favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche "Togo Rosati", secondo quanto riportato nello schema di accordo;

5. di dare atto che la spesa prevista dal suddetto accordo trova copertura finanziaria sul capitolo 02310 - CdR 3.07 del bilancio regionale;

6. di dare mandato alla Presidente o suo delegato, di sottoscrivere l'accordo di cui trattasi;

7. di disporre che il presente accordo venga acquisito alla raccolta degli atti dell'Ufficiale rogante della Regione Umbria;

8. di dare mandato al dirigente responsabile del Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione regionale Salute, welfare. Organizzazione e risorse umane di predisporre tutti gli atti necessari per dare attuazione a quanto previsto nell'accordo;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera d) e dell'art. 26, comma 1, del D.L.vo 33/2013;

10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

Il Vice Presidente
PAPARELLI

(su proposta dell'assessore Barberini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Accordo di collaborazione tra la Regione Umbria e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche "Togo Rosati" per la realizzazione del Piano di contrasto dell'Antimicrobico Resistenza.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 322 del 9 aprile 2018 ha recepito l'Intesa, sancita ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Piano Nazionale di contrasto dell'Antimicrobico - Resistenza (PNCAR) 2017-2020 (Rep. atti

n. 188/CSR del 2 novembre 2017).

La predisposizione del PNCAR si è resa opportuna stante la necessità di individuare strategie coerenti con le indicazioni fornite dall'OMS per affrontare e contrastare in maniera efficace la resistenza agli antimicrobici, la quale ha un rilevante impatto epidemiologico ed economico e rappresenta oggi una delle maggiori minacce per la salute pubblica all'attenzione di Organismi, Enti e Istituzioni a livello internazionale e nazionale.

Tale Piano ha individuato 6 ambiti di intervento: *Sorveglianza, Prevenzione e controllo delle infezioni, Uso corretto degli antibiotici, Formazione, Comunicazione e Informazione, Ricerca e Innovazione* ed è basato sull'approccio settoriale "One Health", che prevede l'integrazione di tutti i settori interessati: umano, veterinario, di sicurezza degli alimenti, agricolo e ambientale.

Per quanto concerne il settore veterinario si precisa che l'utilizzo di antibiotici e lo sviluppo di AMR nel settore zootecnico, così come il rischio di trasmissione di batteri resistenti all'uomo, sono dimostrati. Meno conosciuti e documentati sono invece i meccanismi di trasmissione attraverso il consumo di alimenti di origine animale. Un utilizzo non corretto degli agenti antimicrobici in medicina veterinaria, oltre ad avere ripercussioni nella salute umana può comportare anche un rischio per la salute animale, un aumento del potenziale rischio sanitario per gli allevatori ed essere responsabile di riduzioni delle produzioni e dell'efficienza degli allevamenti.

Tenuto conto della complessità del PNCAR si ritiene necessario avvalersi della collaborazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche "Togo Rosati", azienda di riferimento professionale e scientifico per il settore veterinario.

Inoltre si evidenzia che l'Istituto Zooprofilattico, azienda sanitaria avente personalità giuridica di diritto pubblico, dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, opera come strumento tecnico-scientifico dello Stato e delle Regioni per le materie di rispettiva competenza; inoltre, nell'ambito delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 1, comma 3 dello statuto, fornisce, tra l'altro, *"collaborazione tecnico-scientifica per l'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria"*.

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche "Togo Rosati" possiede quindi competenze, professionalità e conoscenze per la migliore attuazione del Piano.

Altresì si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 15, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, *"le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"* e che le finalità del Piano di cui trattasi sono di comune interesse della Regione Umbria e dell'Istituto Zooprofilattico attraverso l'interconnessione dei rispettivi ambiti di azione che concorrono allo stesso obiettivo.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

SCHEMA ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE UMBRIA E L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE "TOGO ROSATI" PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI CONTRASTO DELL'ANTIMICROBICO RESISTENZA

TRA

la Regione Umbria (di seguito Regione), con sede legale in Perugia, Corso Vannucci, n.96, P.IVA 01212820540 C.F. 80000130544, in persona della Presidente o suo Delegato, domiciliato per la carica in Corso Vannucci, n.96, Perugia, giusta deliberazione Giunta Regionale n. _____ del _____

E

l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche "Togo Rosati" (di seguito IZSUM), C.F./P.IVA 00150090546, con sede legale in Perugia, Via G. Salvemini n. 1, rappresentato dal Direttore Generale, domiciliato per la carica in Via G. Salvemini n. 1 - Perugia.

Premesso che:

La predisposizione di un Piano si rende necessario per affrontare e contrastare in maniera efficace il problema dell'antibiotico resistenza che non è limitato esclusivamente all'ambito umano ma interessa anche i settori veterinario, di produzione degli alimenti e l'ambiente.

Gli ambiti di intervento sono sorveglianza, prevenzione e controllo delle infezioni, uso corretto degli antibiotici, formazione, comunicazione e informazione, ricerca e innovazione.

Per la realizzazione del Piano la Regione Umbria intende avvalersi della collaborazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche "Togo Rosati" (IZSUM), che rappresenta un riferimento professionale e scientifico per il settore veterinario.

L'IZSUM è un'azienda sanitaria avente personalità giuridica di diritto pubblico, dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed opera come strumento tecnico-scientifico dello Stato e delle Regioni per le materie di rispettiva competenza.

Nell'ambito delle sue funzioni l'IZSUM, ai sensi dell'art. 1, comma 3 dello Statuto, fornisce, tra l'altro, "collaborazione tecnico-scientifica per l'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria". L'IZSUM possiede quindi competenze, professionalità e conoscenze per la migliore attuazione del Piano.

Ai sensi dell'articolo 15, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune".

Le finalità del progetto di cui trattasi sono di comune interesse delle parti attraverso l'interconnessione dei rispettivi ambiti di azione che concorrono allo stesso obiettivo.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART.1

(Assunzione delle premesse)

1. Le premesse e ogni documento allegato al presente accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

ART.2

(Oggetto)

1. Il presente accordo tra la Regione Umbria e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche "Togo Rosati" (IZSUM), di seguito denominate Parti, è finalizzato alla realizzazione del Piano di Contrasto dell'Antimicrobico Resistenza.

2. Con il presente Accordo le Parti si impegnano a collaborare per lo svolgimento del Piano di Contrasto di cui al punto 1.

3. L'aggiornamento del Piano di Contrasto dell'Antimicrobico Resistenza, effettuato dalla Regione Umbria sulla base della DGR n. 322 del 09/04/2018, a seguito di esigenze sopravvenute, che non comportino una revisione sostanziale dello stesso, è concordato tra le parti.

4. Eventuali revisioni sostanziali del Piano di contrasto saranno definite con atti aggiuntivi al presente Accordo.

ART.3

(Condivisione del Progetto)

1. La Regione Umbria provvede a definire il Piano di Contrasto di cui all'art. 2 in collaborazione con l'IZSUM.

2. La Regione Umbria, ferme restando le finalità di cui all'art.2, può proporre modifiche ed integrazioni al Piano di Contrasto.

ART.4

(Obblighi ed impegni delle Parti)

1. La Regione Umbria metterà a disposizione le proprie competenze, professionalità e le banche dati, nonché le risorse e i locali per lo svolgimento delle attività per l'attuazione del Piano di Contrasto;

2. L'IZSUM si impegna a fornire il personale, il supporto delle proprie competenze tecnico-scientifiche e la documentazione inerente lo svolgimento delle attività previste dal Piano di Contrasto.

3. Ogni attività prevista nel presente Accordo si esplicherà nel rispetto del principio di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed in osservanza della normativa che disciplina il funzionamento della Regione Umbria e dell'IZSUM.

5. Le parti si impegnano al reciproco scambio di informazioni e comunicazioni utili ad agevolare l'accesso reciproco alle fonti di informazione istituzionale privilegiata, nelle rispettive disponibilità. A tal fine le parti consentono al personale regionale e dell'IZSUM coinvolti nel Piano di Contrasto, di accedere alle informazioni detenute limitatamente alle esigenze di attuazione del presente Accordo, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela della riservatezza pubblica e privata di cui rispettivamente al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 e al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

6. Le parti si impegnano, inoltre, a fornire supporto logistico e di servizi necessari allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2.

ART. 5

(Decorrenza e durata)

1. Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione vincolando le parti per le annualità per le quali è stata accertata la copertura finanziaria per la realizzazione del Piano di Contrasto oggetto dell'Accordo e resterà valido fino al 31 dicembre 2020.

2. Il presente Accordo potrà essere rinnovato mediante apposito atto scritto.

ART. 6

(Responsabilità)

1. Ciascuna delle parti è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito dell'attività di cui al presente Accordo.

ART. 7

(Oneri)

1. Per la realizzazione del Piano di Contrasto è stato stimato un costo complessivo pari a € 178.500,00 a cui si farà fronte attraverso le risorse disponibili sul capitolo 02310 – CdR 3.07 del Bilancio Regionale. Tale importo sarà così ripartito:

- Anno 2018: € 44.500,00
- Anno 2019: € 67.000,00
- Anno 2020: € 67.000,00

2. L'IZSUM, ai fini della liquidazione degli importi riconosciuti, dovrà far pervenire alla Regione la seguente documentazione:

- buste paga del personale esterno utilizzato per lo svolgimento del Piano;
- report annuali e report finale.

3. La Regione eroga la quota annuale, anche per stati di avanzamento della spesa sostenuta, a rimborso dei costi effettivamente sostenuti dall'IZSUM, successivamente alla presentazione dei documenti di rendicontazione di cui sopra.

ART. 8

(Gestione dei dati)

1. I risultati dell'attività svolta saranno di proprietà della Regione Umbria. Contestualmente l'IZSUM si riserva la possibilità di utilizzazione dei medesimi dati, elaborati ed ottenuti in seno all'accordo per cui si procede, ai fini scientifici e di disseminazione dei risultati.

ART. 9

(Gestione Accordo)

1. Le parti stabiliscono di comune accordo le modalità di gestione dei rapporti e delle attività previste nel presente Accordo.

ART. 10

(Decorrenza e data)

1. Il presente Accordo entra in vigore a partire dalla data in cui viene sottoscritto digitalmente dalle Parti; ha durata fino al 31-12-2020 e alla scadenza può essere rinnovato previo accordo delle Parti firmatarie.

2. Entrambe le parti possono recedere dal presente protocollo con un preavviso di almeno 30 giorni esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata.

ART. 11

(Registrazione)

1. Il presente Accordo sarà registrato solo in caso d'uso, con spese a carico della parte che ne chiederà la registrazione.

2. Il presente accordo è esente da bollo, ai sensi di quanto disposto all'allegato B, punto 16 del DPR n.642/1972.

ART. 12

(Controversie)

1. In caso di controversia che non sia possibile risolvere e conciliare diversamente, si farà ricorso all'Autorità giudiziaria. Le parti eleggono quale foro competente quello di Perugia in via esclusiva.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Regione Umbria
Presidente o suo delegato

Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell'Umbria e delle Marche "Togo Rosati"
Direttore Generale

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO - SERVIZIO SVILUPPO RURALE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2 maggio 2018, n. 4186.

Reg. (UE) n. 1308/2013. D.M. n. 911/2017 e succ. mod e int. D.G.R. n. 1483/2017 - D.D. n. 40/2018. Avviso pubblico per la concessione degli aiuti previsti dalla misura investimenti del Programma nazionale di sostegno per il settore vino per l'annualità 2017/2018. Ammissibilità e finanziabilità delle domande di aiuto annuali presentate per la campagna 2017/2018.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ed in particolare l'articolo 50;

Visti il Regolamento delegato (UE) n. 1149/2016 e di esecuzione (UE) n. 1150/2016 della Commissione, del 15 aprile 2016, recanti rispettivamente integrazioni e modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino";

Visto il decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 911 del 14 febbraio 2017 e succ. mod. e int., concernente le disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e dei Regolamenti delegato (UE) n. 1149/2016 e di esecuzione (UE) n. 1150/2016 della Commissione, per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti;

Visto il decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 966 del 15 febbraio 18 recante modifica del decreto 14 febbraio 2017 n. 911, in corso di registrazione e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il quale prevede il differimento al 2 marzo 2018 del termine di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto relative alla misura investimenti per l'annualità 2017/2018;

Visto il decreto dipartimentale del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 1715 del 20 marzo 2017, concernente la ripartizione delle risorse finanziarie tra le Regioni e le Province autonome per la campagna 2017/2018 per l'attuazione delle misure del suddetto Programma nazionale di sostegno;

Visto il Programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020;

Vista la D.G.R. n. 1483 del 12 dicembre 2017 concernente determinazioni in ordine alla rimodulazione delle risorse finanziarie del Programma nazionale di sostegno per l'annualità 2017/2018, ed ai criteri per l'attuazione della misura degli investimenti, con la quale è stato tra l'altro stabilito che le risorse finanziarie inizialmente disponibili per il finanziamento delle domande di aiuto per la misura investimenti per l'annualità 2017/2018 ammontano complessivamente ad € 2.740.679,40, comprese le risorse necessarie per soddisfare il fabbisogno derivante da impegni già assunti per i pagamenti a saldo relativi alle domande biennali 2016/2017 che ammontano a complessivi € 1.606.045,76;

Vista la determinazione dirigenziale n. 40 dell'8 gennaio 2018 con la quale è stato approvato l'avviso pubblico per la concessione degli aiuti previsti dalla misura investimenti del Programma nazionale di sostegno per il settore vino per l'annualità 2017/2018;

Atteso che l'art. 20 "Disposizioni finanziarie" dell'avviso pubblico stabilisce in particolare quanto segue:

— la dotazione finanziaria della misura degli investimenti è pari ad € 2.892.299,28;

— per la presentazione di nuove domande a valere sull'annualità 2017/2018 è disponibile un plafond finanziario iniziale pari ad € 1.286.253,52;

— il suddetto plafond, come stabilito dalla D.G.R. n. 1483/17, potrà essere successivamente incrementato a seguito dell'assegnazione alla misura di eventuali economie derivante da rinunce totali o parziali e/o varianti relativamente alle domande di aiuto biennali ammesse nell'annualità 2016/2017 ed alle domande presentate per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti e la promozione sui mercati dei Paesi terzi;

— prioritariamente sono finanziate con le risorse disponibili per l'annualità 2017/2018 le domande con investimenti annuali dichiarate ammissibili;

— esaurita l'eventuale graduatoria delle domande annuali, sono successivamente finanziati gli anticipi richiesti con le domande biennali dichiarate ammissibili secondo l'ordine della relativa graduatoria e nella percentuale stabilita con l'atto di approvazione dell'ammissibilità delle domande, fino ad esaurimento delle risorse disponibili per l'annualità 2017/2018;

— i pagamenti a saldo relativi alle domande biennali sono finanziati, secondo l'ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili per l'annualità 2018/2019;

Preso atto che a seguito di alcune rinunce e varianti in riduzione, le risorse necessarie per soddisfare il fabbisogno derivante da impegni già assunti per l'annualità 2016/2017 per i pagamenti a saldo relativi alle domande biennali, si è ridotto a complessivi € 1.515.199,60;

Considerato pertanto che, per il finanziamento delle domande di aiuto annuali (pagamenti a saldo) e biennali (pagamento anticipi) presentate per l'annualità 2017/2018 risulta disponibile un plafond pari ad € 1.777.099,68 così calcolato:

- + € 2.740.679,40 (plafond assegnato alla misura con la D.G.R. n. 1483/17);
- + € 151.619,88 (economie di spesa accertate sulla misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti e della promozione sui mercati dei Paesi terzi);
- - € 1.115.199,60 (risorse necessarie per soddisfare gli impegni assunti per le domande biennali 2016/2017);

Vista la circolare di AGEA Coordinamento prot. n. 18108 del 1° marzo 17, concernente l'attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del Regolamento delegato n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione e del D.M. n. 911 del 14 febbraio 2017, per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti del P.N.S.;

Vista la circolare di AGEA Coordinamento prot. n. 13647 del 20 febbraio 2018, concernente il differimento al 2 marzo 2018 del termine di presentazione delle domande di aiuto per la misura degli investimenti per la campagna 2017/2018, così come stabilito dal D.M. n. 966/18 sopra richiamato;

Viste le istruzioni operative AGEA n. 51 del 12 dicembre 17, prot. n. ORPUM.95256, concernente le modalità e le condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la misura degli investimenti per la campagna 2017/2018;

Viste le istruzioni operative AGEA prot. n. ORPUM.14014 del 21 febbraio 2018, n. 7 con le quali il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per la misura degli investimenti per la campagna 2017/2018 è stato prorogato fino al 2 marzo 2018 mentre il termine per la trasmissione alla Regione delle domande in forma cartacea è stato posticipato al 9 marzo 2018;

Viste le istruzioni operative AGEA n. 16, prot. n. ORPUM 34194 del 19 aprile 2018 relative alle modalità e condizioni per la presentazione delle domande di pagamento saldo e di pagamento degli anticipi nell'ambito degli investimenti annuali e biennali nonché i criteri istruttori per l'ammissibilità al finanziamento per la campagna 2017/2018;

Visto in particolare il paragrafo 11 delle istruzioni operative dell'AGEA - O.P. n. 16/2018 relativo alla certificazione antimafia;

Visto il protocollo di intesa ed il relativo allegato sottoscritto tra l'AGEA - O.P. e la Regione Umbria per la delega di talune fasi del procedimento di pagamento delle domande ai sensi della normativa comunitaria sull'OCM vino per le Misure della ristrutturazione e riconversione, degli investimenti e della vendemmia verde;

Atteso che il sopra richiamato D.M. n. 911/17 stabilisce tra l'altro quanto segue:

— all'art. 4, comma 4, che dopo aver esaminato le domande sulla base dei criteri di ammissibilità, alle domande sono attribuiti i punteggi sulla base dei criteri di priorità eventualmente individuati dalle Regioni con proprio provvedimento, tra quelli riportati nell'Allegato I del P.N.S.;

— all'art. 4, comma 7, che qualora, a seguito dell'istruttoria, le domande eleggibili all'aiuto superino le disponibilità finanziarie assegnate ad ogni regione, sono ammesse al contributo tutte le domande fino ad esaurimento del budget disponibile e che a parità di punteggio viene adottato il criterio del richiedente anagraficamente più giovane;

Atteso che la sopra richiamata D.G.R. n. 1483/17, stabilisce che sono ammesse a contributo le domande fino ad esaurimento del budget disponibile secondo l'ordine di priorità determinato dal punteggio attribuito ad ogni domanda sulla base dei criteri di priorità individuati con il medesimo atto;

Preso atto che per l'annualità 2017/2018 sono state presentate n. 34 domande di aiuto annuali con una richiesta di contributi complessiva pari ad € 736.347,30;

Considerato che a fronte di un plafond residuo disponibile per l'annualità 2017/2018 pari ad € 1.777.099,68 come sopra evidenziato, è possibile ammettere a contributo tutte le domande di aiuto annuali presentate per l'annualità 2017/2018, risultate ammissibili a seguito dell'istruttoria regionale;

Preso atto che a seguito dell'istruttoria di ricevibilità ed ammissibilità effettuata sulle domande di aiuto annuali presentate per l'annualità 2017/2018, sono risultate ammissibili n. 34 domande di aiuto per un importo totale di contributi ammissibili pari ad € 730.165,93, come da Allegato A) parte integrante e sostanziale al presente atto;

Ravvisata la necessità di definire l'ammissibilità e finanziabilità delle domande di aiuto annuali in quanto il termine per la conclusione dei lavori per tali domande è fissato al 31 agosto 2018;

Atteso che per l'annualità 2017/2018 sono state altresì presentate n. 33 domande di aiuto biennali con una richiesta di contributi complessiva pari ad € 3.247.969,42, da liquidare parte in anticipo con le risorse del P.N.S. dell'annualità 2017/2018 e parte a saldo con le risorse disponibili per l'annualità 2018/2019;

Atteso che il decreto ministeriale di riparto ed assegnazione alle regioni delle risorse finanziarie per l'annualità 2018/2019 non è stato ancora emanato dal MIPAAF;

Ritenuto pertanto necessario rinviare a successivo atto del dirigente del Servizio l'ammissibilità e la finanziabilità delle domande di aiuto biennali 2017/2018, previa assegnazione delle risorse alla Regione con apposito decreto ministeriale e successiva rimodulazione finanziaria per l'annualità 2018/2019 da definire con atto della Giunta regionale;

Ritenuto pertanto necessario sulla base di quanto sopra esposto stabilire quanto segue:

1. accertare, alla data del presente atto, una dotazione finanziaria pari ad € 1.777.099,68 per il finanziamento delle domande di aiuto annuali e biennali presentate per l'annualità 2017/2018;
2. dichiarare ammissibili a seguito dell'esito dell'istruttoria, n. 34 domande di aiuto annuali per un totale di con-

tributi ammissibili pari ad € 736.347,30, così come riportato nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale al presente atto;

3. finanziare con le risorse del P.N.S. disponibili per l'annualità 2017/2018, tutte le domande di aiuto annuali presentate per la medesima annualità, risultate ammissibili a seguito dell'istruttoria regionale, riportate nell'Allegato A) al presente atto, per un importo complessivo pari ad € 736.347.30;

4. precisare che ai fini dell'inserimento negli elenchi di liquidazione da inviare all'AGEA - O.P.:

- entro il termine del 31 agosto 2018, i titolari di domande per investimenti annuali risultati ammissibili di cui al presente atto, sono tenuti a presentare la domanda di pagamento, a mezzo dell'apposito applicativo presente nel portale SIAN ed a presentare la domanda cartacea alla Regione allegando la prevista documentazione, con le modalità ed entro i termini stabiliti dal bando;

- tutte le domande di pagamento presentate saranno sottoposte a controlli amministrativi nonché a controlli in loco secondo le disposizioni stabilite dal bando regionale e dall'AGEA - O.P. richiamate in premessa;

- i beneficiari interessati dovranno presentare, entro il termine indicato nella comunicazione di concessione dell'aiuto, tutta la documentazione necessaria ai fini della richiesta da parte della Regione della certificazione antimafia prevista dalla normativa vigente e dalle disposizioni operative dell'AGEA - O.P. richiamate in premessa;

- la Regione si riserva di verificare, prima dell'inserimento delle domande dichiarate ammissibili e finanziabili nell'elenco di liquidazione da inviare all'AGEA - O.P., la veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda e nei relativi allegati, e qualora emergano discordanze tra quanto accertato e quanto contenuto nella domanda medesima, procedere, alla esclusione della domanda di aiuto o alla riduzione degli importi accordati a seconda della natura dell'infrazione accertata;

5. rinviare a successivo atto l'approvazione dell'ammissibilità e finanziabilità delle domande di aiuto biennali presentate per l'annualità 2017/2018, previa assegnazione delle risorse alla Regione con apposito decreto ministeriale e successiva rimodulazione finanziaria per l'annualità 2018/2019 da definire con atto della Giunta regionale;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di accertare, alla data del presente atto, una dotazione finanziaria pari ad € 1.777.099,68 per il finanziamento delle domande di aiuto annuali e biennali presentate per l'annualità 2017/2018;

2. di dichiarare ammissibili a seguito dell'esito dell'istruttoria, n. 34 domande di aiuto annuali per un totale di contributi ammissibili pari ad € 736.347,30, così come riportato nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale al presente atto;

3. di finanziare con le risorse del P.N.S. disponibili per l'annualità 2017/2018, tutte le domande di aiuto annuali presentate per la medesima annualità, risultate ammissibili a seguito dell'istruttoria regionale, riportate nell'Allegato A) al presente atto, per un importo complessivo pari ad € 736.347.30;

4. di precisare che ai fini dell'inserimento negli elenchi di liquidazione da inviare all'AGEA - O.P.:

- entro il termine del 31 agosto 2018, i titolari di domande per investimenti annuali risultati ammissibili di cui al presente atto, sono tenuti a presentare la domanda di pagamento, a mezzo dell'apposito applicativo presente nel portale SIAN ed a presentare la domanda cartacea alla Regione allegando la prevista documentazione, con le modalità ed entro i termini stabiliti dal bando;

- tutte le domande di pagamento presentate saranno sottoposte a controlli amministrativi nonché a controlli in loco secondo le disposizioni stabilite dal bando regionale e dall'AGEA - O.P. richiamate in premessa;

- i beneficiari interessati dovranno presentare, entro il termine indicato nella comunicazione di concessione dell'aiuto, tutta la documentazione necessaria ai fini della richiesta da parte della Regione della certificazione antimafia prevista dalla normativa vigente e dalle disposizioni operative dell'AGEA - O.P. richiamate in premessa;

- la Regione si riserva di verificare, prima dell'inserimento delle domande dichiarate ammissibili e finanziabili nell'elenco di liquidazione da inviare all'AGEA - O.P., la veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda e nei relativi allegati, e qualora emergano discordanze tra quanto accertato e quanto contenuto nella domanda medesima, procedere, alla esclusione della domanda di aiuto o alla riduzione degli importi accordati a seconda della natura dell'infrazione accertata;

5. di rinviare a successivo atto l'approvazione dell'ammissibilità e finanziabilità delle domande di aiuto biennali presentate per l'annualità 2017/2018, previa assegnazione delle risorse alla Regione con apposito decreto ministeriale e successiva rimodulazione finanziaria per l'annualità 2018/2019 da definire con atto della Giunta regionale;

6. di comunicare tramite PEC agli interessati le determinazioni adottate con il presente atto;

7. di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria;

8. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, li 2 maggio 2018

Il dirigente
FRANCO GAROFALO

Reg. (UE) n. 1308/13 - OCM Vino - Programma Nazionale di Sostegno settore vino - Domande annuali 2017/2018 ammissibili e finanziabili															
N. domanda di aiuto	Cognome/Ragione sociale	Nome	P. IVA/CODICE FISCALE (CUAA)	A = annuale BA = biennale con anticipo BS = biennale a saldo	Spesa richiesta in domanda (€)	% Contributo	Contributo totale richiesto (€)	Domanda ricovibile	Spesa ammissibile (€)	% Contributo ammissibile	Contributo ammissibile con pagamento a coltivate (€)	Interventi non ammessi	Motivazione non ammissibilità	Punteggio richiesto	Punteggio ammesso
85670008755	BERIOLI AGRICOLA SOCIETA' SEMPLICE		03554410542	A	74.856,48	40,00	29.942,59	SI	68.687,07	40,00	27.474,83	-	Sistemazione aree verdi non ammissibile	30	30
85670009423	BRUGNONI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE		00627380546	A	37.544,00	40,00	15.017,60	SI	37.544,00	40,00	15.017,60	-		20	20
85670011882	CANTINA DEL TRASIMENO SOC. COOP. AGRICOLA DUCA DELLA COGGNA		00161000542	A	91.443,29	40,00	36.577,32	SI	91.443,29	40,00	36.577,32	-		43	43
85670009464	LEONUCCI	STEFANO	LNCSFN63S03A045R	A	59.849,41	40,00	23.939,76	SI	55.699,49	40,00	22.279,80	-	La spesa ammessa è stata ridotta su richiesta del beneficiario in fase di istruttoria della domanda	35	35
85670008714	AZIENDA AGRICOLA CASTELLO DI CORBARA S.R.L.		10237631006	A	69.450,00	40,00	27.780,00	SI	69.450,00	40,00	27.780,00	-		33	33
85670008698	TITIGNANO AGRICOLA S.P.A.		01786860486	A	85.780,00	40,00	34.312,00	SI	84.940,68	40,00	33.976,27	-	Riduzione spese tecniche alle % massime stabilite dal bando	53	53
85670006288	ARGILLAE S.R.L. - AZIENDA AGRICOLA		01919510600	A	16.165,00	40,00	6.466,00	SI	16.165,00	40,00	6.466,00	-		53	53
85670016055	FELDI SPADA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA		03393930049	A	25.000,00	40,00	10.000,00	SI	25.000,00	40,00	10.000,00	-		30	25
85670008722	CECCHETTI	LORENZO	CCCLN285L28H282M	A	155.740,00	40,00	62.296,00	SI	155.740,00	40,00	62.296,00	-		45	30
85670012591	AZIENDA VINICOLA LA CARRAIA S.R.L.		00547560557	A	34.990,00	40,00	13.996,00	SI	34.990,00	40,00	13.996,00	-		28	28
85670008730	TENUTA DI MONTEGIOVE DI MISCIATELLI MOCENIGO SORANZO NATALIA E LORENZO PETER S.S.		00652700550	A	17.400,00	40,00	6.960,00	SI	16.808,13	40,00	6.723,25	iphone	Investimento non coerente con le finalità della misura	33	33
85670012542	IMMOBILI RUSTICI E URBANI S.P.A. I.R.E.U. SOC. CIVILE PER AZ.		01071050486	A	81.000,00	40,00	32.400,00	SI	80.054,33	40,00	32.021,73	-	Riduzione spese tecniche alle % massime stabilite dal bando	33	33
85670015990	SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA F.LLI SCHIPPA PAOLO E MARCO S.S.		02762180541	A	16.440,00	40,00	6.576,00	SI	16.440,00	40,00	6.576,00	-		33	33
85670015982	AZIENDA AGRICOLA PUCCIARELLA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE		04157990963	A	110.000,00	40,00	44.000,00	SI	110.000,00	40,00	44.000,00	-		33	33
85670007484	AZIENDA VINICOLA FALESCO S.R.L. ESERCITARE ANCHE SOTTO LA DITTA VITIANO A.V.F. - S.R.L. E ANCHE SOTTO LA DITTA "FAMIGLIA COTARELLA"	SABINA	CNTSBN62D51G224K	A	28.210,00	40,00	11.284,00	SI	28.210,00	40,00	11.284,00	-		38	38
85670013524	AGRIA DEI F.LLI ALIANI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA		04892290729	A	57.274,40	40,00	22.909,76	SI	57.274,40	40,00	22.909,76	-		38	20
85670007294	SOCIETA' AGRICOLA LA SEGRETTA SOCIETA' SEMPLICE		02559690546	A	18.239,52	40,00	7.295,81	SI	18.239,52	40,00	7.295,81	-		30	30
85670010314	CONTI	MARIABARBARA	CNTMBR74B58H501W	A	15.080,00	40,00	6.032,00	SI	15.080,00	40,00	6.032,00	-		20	20
85670011163	ANTANO	RICCARDO	NTNRCR89H07D653I	A	27.554,00	40,00	11.021,60	SI	27.554,00	40,00	11.021,60	-		33	33
85670006718	TENUTA LAMBOGHINI S.R.L.		0301960548	A	47.424,00	40,00	18.969,60	SI	47.424,00	40,00	18.969,60	-		30	30
85670012567	QUONDAM	GREGORIO FRANCO	QNDFNC43M20F844T	A	17.850,00	40,00	7.140,00	SI	17.850,00	40,00	7.140,00	-		20	20

Allegato A)

85670012617	GIULIANI	PATrizia	GLNPRZ54C46E045B	A	28.092,50	40,00	11.237,00	SI	28.092,50	40,00	11.237,00	-	20
85670014985	SOCIETA' AGRICOLA S.ANTIMO S.S.		02590180549	A	20.344,94	40,00	8.137,98	SI	20.344,94	40,00	8.137,98	-	35
85670014951	COCCO	ILARIA	CCCLR180R59L117R	A	23.363,15	40,00	9.345,26	SI	23.363,15	40,00	9.345,26	-	43
85670015198	SOCIETA' AGRICOLA POGGIO BERTAIO S.S. DI CIUFOLI E LUCCI		02362020545	A	44.014,67	40,00	17.605,87	SI	44.014,67	40,00	17.605,87	-	35
85670006163	SOCIETA' AGRICOLA CAPPUCINI SOCIETA' SEMPLICE		01591490543	A	18.720,00	40,00	7.488,00	SI	18.720,00	40,00	7.488,00	-	33
85670013375	SOCIETA' AGRICOLA LIVON S.S.		01974400309	A	75.152,00	40,00	30.060,80	SI	72.438,08	40,00	28.975,23	-	33
85670007500	DI FILIPPO AZIENDA AGRARIA SOCIETA' SEMPLICE		02676980549	A	28.177,00	40,00	11.270,80	SI	28.176,36	40,00	11.270,54	-	33
85670015321	PENNACCHI	DOMENICO	PNNDNC54S13E229A	A	51.376,00	40,00	20.550,40	SI	51.376,00	40,00	20.550,40	-	33
85670012807	SOCIETA' AGRICOLA VENATORE S.R.L.		00102520556	A	162.046,18	40,00	64.818,47	SI	162.003,49	40,00	64.801,40	-	43
85670016279	SOCIETA' AGRICOLA TENUTA BARONI CAMPANINO S.R.L.		02991150547	A	29.603,39	40,00	11.841,36	SI	29.603,39	40,00	11.841,36	-	25
85670014613	SOCIETA' AGRICOLA BUSSOLETTI LEONARDO SOC. SEMPLICE		01453230557	A	36.185,03	40,00	14.474,01	SI	36.185,03	40,00	14.474,01	-	25
85670013367	BIANCONI	SUSANNA	BNCSNN81D69G4781	A	86.503,30	40,00	34.601,32	SI	86.503,30	40,00	34.601,32	-	50
				Totale (€)	1.840.868,26		736.347,30		1.825.414,82		730.165,93		
Riduzione spese tecniche alle % massime stabilite dal bando													

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO - SERVIZIO SVILUPPO RURALE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2 maggio 2018, n. 4188.

Legge 12 dicembre 2016, n. 238, art. 64. Rinnovo autorizzazioni degli organismi di controllo per i vini a DO/IG della regione Umbria. Determinazioni.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Richiamati:

— il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i Reg. (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/01 e (CE) n. 1234/07 del Consiglio;

— il Reg. (CE) n. 607 della Commissione del 14 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo;

— la legge 12 dicembre 2016, n. 238 concernente "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino";

— il decreto ministeriale n. 794 del 16 giugno 2012 concernente l'approvazione dello scheda di piano dei controlli, in applicazione dell'art. 13, comma 17 del D.Lgs. n. 61/2010.

Atteso che l'articolo 64 della legge n. 238/2016 stabilisce in particolare quanto segue:

— che la scelta dell'organismo di controllo per le denominazioni o indicazioni già riconosciute è effettuata, tra quelle iscritte all'elenco di cui al comma 4 del medesimo articolo 64, dai Consorzi di tutela incaricati dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali;

— in mancanza della scelta di cui al paragrafo precedente, ovvero per le DO/IG per le quali non siano ancora stati costituiti e riconosciuti i relativi Consorzi, le Regioni e le Province autonome, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, sentite le organizzazioni rappresentative della filiera vitivinicola, indicano Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali gli organismi di controllo individuandoli tra quelli iscritti nell'elenco di cui al comma 4 del medesimo articolo 64;

— gli organismi di controllo possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi della vigente normativa dell'U.E.;

— ogni produzione riconosciuta è soggetta al controllo di un solo organismo di controllo;

— l'organismo di controllo autorizzato per la specifica DO o IG può avvalersi, sotto la propria responsabilità, delle strutture e del personale di altri soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 4 dell'articolo 64, purché le relative attività siano svolte conformemente a quanto disposto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e risultino dalla specifico piano di controllo;

Vista la determinazione dirigenziale n. 2242 del 14 aprile 2015 con la quale sono stati individuati gli organismi di controllo per alcuni vini DO/IG della Regione Umbria per il triennio 2015-2018;

Vista la nota prot. n. 2517 del 15 febbraio 18 del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari di seguito ICQRF, recante disposizioni procedurali per il rinnovo delle autorizzazioni degli organismi di controllo per i vini a DO/IG previste dall'art. 64 della legge n. 238/2016 in scadenza al 31 luglio 2018, la quale stabilisce tra l'altro quanto segue:

a) entro il 15 aprile 2018 dovrà pervenire all'ICQRF - Direzione generale VICO - Ufficio VICO la comunicazione con quale i soggetti legittimati individuano la struttura di controllo;

b) entro il 30 aprile 2018 le Regioni, in assenza di indicazioni dell'organismo di controllo da parte dei Consorzi di tutela, dovranno individuare e segnalare all'ICQRF il soggetto cui assegnare l'incarico per le singole DO/IG prodotte sul proprio territorio;

c) entro il 15 maggio 2018 le strutture di controllo individuate presentano all'ICQRF per la successiva approvazione e per conoscenza alle Regioni o Province autonome competenti i relativi piani di controllo ed i tariffari per ciascuna denominazione;

Peso atto che i Consorzi di tutela riconosciuti per alcuni vini DO prodotti nella Regione Umbria hanno comunicato all'ICQRF e per conoscenza alla Regione Umbria l'individuazione dell'organismo di controllo, come di seguito specificato:

— con nota prot. n. 39399 del 26 gennaio 2018 il Consorzio tutela Vini Montefalco ha comunicato di avere individuato quale organismo di controllo per i vini a DO Montefalco Sagrantino e Montefalco, la società 3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria - Società consortile a r. l., con sede a Todi, fraz. Pantalla;

— con nota prot. n. 42449 del 1° marzo 2018 il Consorzio di tutela Vini Colli del Trasimeno ha comunicato di

avere individuato quale organismo di controllo per i vini a DO Colli del Trasimeno, la società 3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria - Società consortile a r. l., con sede a Todi, fraz. Pantalla;

— con nota prot. n. 47898 dell'8 marzo 2018 il Consorzio di tutela dei Vini di Torgiano ha comunicato di avere individuato quale organismo di controllo per i vini a DO Torgiano Rosso Riserva e Torgiano, la società Valoritalia s.r.l. con sede a Roma, via Piave 24;

— con nota prot. n. 77209 del 12 aprile 2018 il Consorzio tutela Vini di Orvieto ha comunicato di avere individuato quale organismo di controllo per i vini a DO Orvieto e Rosso Orvietano, la società Valoritalia s.r.l. con sede a Roma, via Piave 24;

— con nota prot. n. 78905 del 16 aprile 2018 il Consorzio di tutela Vini Amelia DOC ha comunicato di avere individuato quale organismo di controllo per i vini a DO Amelia, la società Valoritalia s.r.l. con sede a Roma, via Piave 24;

Atteso che le seguenti DO/IG della regione Umbria: DO Assisi, DO Colli Altotiberini, DO Colli Martani, DO Colli Perugini, DO Lago di Corbara, DO Spoleto, DO Todi, IG Umbria, IG Alleroni, IG Bettona, IG Cannara, IG Narni, IG Spello, alla data del presente atto, non hanno un Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della normativa vigente;

Considerato che ai fini dell'individuazione dell'organismo di controllo per le suddette DO/IG da indicare al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, la Regione deve procedere ai sensi dell'art. 64, comma 13 della legge n. 238/2016, sentite le organizzazioni rappresentative della filiera vitivinicola;

Atteso che ai fini dell'individuazione delle organizzazioni rappresentative della filiera vitivinicola prevista dal sopra richiamato articolo 64 della legge n. 238/2016, si è fatto riferimento alle organizzazioni professionali agricole ed alle associazioni delle cooperative agricole a livello regionale in quanto rappresentative dei produttori vitivinicoli, singoli e associati, le quali fanno anche parte del Tavolo Verde istituito dalla Giunta regionale;

Atteso che in data 10 aprile 2018 presso gli uffici dell'assessorato regionale Agricoltura, si è tenuta una apposita riunione con i rappresentanti della filiera vitivinicola regionale, al fine di esaminare criteri e proposte per l'individuazione degli organismi di controllo per le DO/IG regionali sprovviste di un Consorzio di tutela;

Preso atto che la Confagricoltura Umbria con nota inviata via PEC prot. n. 84566 del 23 aprile 2018 ha fatto presente che da indagini svolte dalla stessa organizzazione, le aziende interessate dai controlli, viticoltori e cantine, indipendentemente dall'organismo di certificazione, sono soddisfatte del servizio ricevuto, facendo presente tuttavia la necessità di una maggiore semplificazione nelle procedure di registrazione dei dati;

Preso atto che la Coldiretti Umbria con nota inviata via PEC prot. n. 84586 del 24 aprile 2018 ha fatto presente che, sentite le cantine ed i produttori interessati, gli stessi hanno confermato l'intenzione di avvalersi degli organismi di controllo già operanti nel triennio precedente;

Considerato che ai sensi dell'art. 64, comma 13 della legge n. 238/2016, spetta alla Regione nelle cui area geografica ricadono le produzioni interessate, segnalare all'ICQRF gli organismi di controllo individuandoli tra quelli iscritti nell'elenco di cui al comma 4 del medesimo articolo 64;

Considerato che per il triennio 2015-2018 tutte le DO/IG dei vini regionali, comprese quelle che hanno un Consorzio di tutela riconosciuto, sono state controllate soltanto da due organismi di controllo: Valoritalia s.r.l. e 3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria - Società consortile a r. l.;

Atteso che con la D.D. n. 2242/15, i suddetti organismi erano stati individuati, per il triennio 2015-2018, per il controllo delle DO/IG regionali sprovviste di un Consorzio di tutela riconosciuto;

Preso atto che dalla filiera vitivinicola regionale sono pervenute indicazioni univoche per la conferma, anche per il prossimo triennio, degli incarichi agli organismi di controllo per le DO/IG regionali che non hanno un Consorzio di tutela riconosciuto;

Preso atto della disponibilità manifestata dai suddetti organismi di controllo al rinnovo degli incarichi per il prossimo triennio, come da seguenti note agli atti del Servizio con le quali:

— la società Valoritalia s.r.l. ha comunicato la disponibilità a continuare a svolgere l'attività di controllo per la DO Lago di Corbara e per le IG Alleroni e Narni;

— la società 3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria - Società consortile a r. l. ha comunicato la disponibilità a continuare a svolgere l'attività di controllo per le DO Assisi, Colli Altotiberini, Colli Martani, Colli Perugini, Spoleto, Todi e per le IG Umbria, Bettona, Cannara e Spello;

Rilevato rispetto alle DO/IG per le quali è necessario individuare l'organismo di controllo quanto segue:

— la IG Umbria comprende l'intero territorio regionale, e quindi si sovrappone ai territori delimitati dalle altre DO/IG;

— la IG Spello ricade all'interno della zona delimitata per la produzione dei vini DOC Assisi;

— le IG Bettona e Cannara ricadono all'interno della zona delimitata per la produzione dei vini DOC Colli Martani;

— la IG Alleroni ricade all'interno della zona delimitata per la produzione dei vini DOC Orvieto;

— la IG Narni ricade all'interno della zona delimitata per la produzione dei vini DOC Amelia;

Ritenuto pertanto opportuno, tenuto conto delle indicazioni pervenute da parte delle organizzazioni rappresentative della filiera vitivinicola regionale e della disponibilità manifestata dagli organismi di controllo Valoritalia s.r.l. e 3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria - Società consortile a r. l., stabilire quanto segue:

— individuare nella società Valoritalia s.r.l. l'organismo di controllo per il prossimo triennio per le seguenti DO/IG: DO Lago di Corbara, IG Alleroni, IG Narni;

— individuare nella società 3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria - Società consortile a r. l. l'organismo di controllo per il prossimo triennio per le seguenti DO/IG: DO Assisi, DO Colli Altotiberini, DO Colli Martani, DO Colli Perugini, DO Spoleto, DO Todi, IG Umbria, IG Bettona, IG Cannara, IG Spello;

Considerato tuttavia che l'articolo 64 della legge n. 232/2016 al comma 14 prevede che l'organismo di controllo autorizzato per la specifica DO o IG può avvalersi, sotto la propria responsabilità, delle strutture e del personale di altri soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 4 del medesimo articolo 64, purché le relative attività siano svolte conformemente a quanto disposto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e risultino dallo specifico piano di controllo;

Atteso che la suddetta previsione può interessare in particolare i controlli per la IG Umbria, la cui zona produzione si sovrappone ai territori delimitati per altri vini a DO/IG regionali, ai fini di una maggiore semplificazione degli adempimenti a carico dei soggetti sottoposti ai controlli;

Ritenuto altresì necessario stabilire che, nel caso di avalimento di cui al paragrafo precedente, gli organismi di controllo dovranno stipulare apposita convenzione, in conformità all'art. 64, comma 14 della legge n. 238/2016, da trasmettere all'ICQRF e alla Regione Umbria contestualmente allo specifico piano di controllo;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di prendere atto che i Consorzi di Tutela legalmente riconosciuti ai sensi della normativa vigente, hanno individuato per il triennio 2018-2021 gli organismi di controllo di seguito indicati:

a) Valoritalia s.r.l. con sede a Roma, via Piave 24:

- per i vini a DO Orvieto e Rosso Orvietano aderenti al Consorzio tutela Vini di Orvieto;
- per i vini a DO Torgiano Rosso Riserva e Torgiano aderenti al Consorzio di tutela dei Vini di Torgiano;
- per i vini a DO Amelia aderenti al Consorzio di tutela Vini Amelia DOC;

b) 3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria - Società consortile a r. l., con sede a Todi, fraz. Pantalla:

- per i vini a DO Colli del Trasimeno aderenti al Consorzio di tutela Vini Colli del Trasimeno;
- per i vini a DO Montefalco Sagrantino e Montefalco aderenti al Consorzio tutela Vini Montefalco;

2. di individuare per il triennio 2018-2021 per i vini che non hanno un Consorzio di tutela riconosciuto, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative del settore vitivinicolo a livello regionale come meglio espresso in narrativa, i seguenti organismi di controllo:

a) Valoritalia s.r.l.:

- per i vini a DO Lago di Corbara;
- per i vini a IG Allerona;
- per i vini a IG Narni;

b) 3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria - Società consortile a r. l.

- per i vini a DO Assisi;
- per i vini a DO Colli Altotiberini;
- per i vini a DO Colli Martani;
- per i vini a DO Colli Perugini;
- per i vini a DO Spoleto;
- per i vini a DO Todi;
- per i vini a IG Bettona;
- per i vini a IG Cannara;
- per i vini a IG Spello;
- per i vini a IG Umbria;

3. di precisare, in relazione ai controlli per la IG Umbria la cui zona produzione si sovrappone ai territori delimitati per altri vini a DO/IG regionali ed ai sensi dell'articolo 64 comma 14 della legge n. 232/2016, che l'organismo di controllo autorizzato per la specifica IG può avvalersi, sotto la propria responsabilità, delle strutture e del personale di altri soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 4 del medesimo articolo 64, purché le relative attività siano svolte conformemente a quanto disposto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e risultino dallo specifico piano di controllo;

4. di stabilire che, nel caso di avalimento di cui al punto 3, gli organismi di controllo interessati dovranno stipulare apposita convenzione, in conformità all'art. 64, comma 14 della legge n. 238/2016, da trasmettere all'ICQRF e alla Regione Umbria contestualmente allo specifico piano di controllo;

5. di comunicare al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali - ICQRF, le proposte di incarico di cui al presente atto ai fini dell'autorizzazione alle attività di controllo;

6. di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria;

7. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, li 2 maggio 2018

Il dirigente
FRANCO GAROFALO

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO - SERVIZIO SVILUPPO RURALE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2 maggio 2018, n. 4190.

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 11 - annualità 2015. Autorizzazioni al pagamento prot. AGEA.ASR.2018.0402338 del 2 maggio 2018.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Richiamati i Regolamenti:

— Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante *disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;*

— Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 *sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;*

— Regolamento di esecuzione UE n. 808/2014 della Commissione, recante *modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);*

— Reg. (UE) n. 1306/2013 Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 *sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;*

— Regolamento di esecuzione UE n. 809/2014 della Commissione, recante *modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;*

— Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, *che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;*

— Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante *norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;*

Preso atto che l'articolo 62 del Regolamento 1305/2013 introduce l'obbligo di effettuare una valutazione congiunta ex ante e in itinere da parte dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo Pagatore (OP) al fine di stabilire la verificabilità e controllabilità di ciascuna delle misure di sviluppo rurale comprese nel programma;

Preso atto che l'Organismo Pagatore AGEA, al fine di meglio individuare ed attivare i criteri e la metodologia per la verificabilità e controllabilità delle misure, ha implementato nel sistema informativo SIAN una specifica procedura che prevede per ogni impegno, criterio ed obbligo (ICO) la condivisione degli elementi di controllo da parte dell'OP e dell'Autorità di Gestione (VCM);

Considerato che il PSR della regione Umbria, per le Misure 10, 11, 13 e 14 individua per i singoli impegni la metodologia mediante la quale gli stessi potranno essere verificati e controllati (VCM);

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della regione Umbria per il periodo 2014-2020 e la Decisione della Commissione europea C(2015)4156 del 12 giugno 2015 concernente "Decisione di esecuzione della Commissione che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Umbria ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale - CCI: 2014IT06RDRP012", che lo approva;

Vista la Circolare AGEA recante le istruzioni Operative n. 23 del 31 marzo 2015 - Modifica termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e pagamento ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 e del Reg. (CE) 1698/2005 - Campagna 2015";

Vista la Circolare AGEA riguardante le istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2015;

Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 3794 del 3 giugno 2015 avente per oggetto "P.S.R. per l'Umbria 2014/2020 - Misura 11 - Agricoltura biologica - avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno. Annualità 2015." e s.m. e i.;

Vista la D.G.R. n. 797 dell'11 luglio 2016 riguardante Programma di Sviluppo Rurale (PSR) dell'Umbria 2014/2020 Misure 10, 11, 13, e 14, annualità 2015. D.M. n. 180 del 24 marzo 2015, "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale". Disposizioni regionali di applicazione.";

Atteso che per le domande presentate per l'annualità 2015 a valere sulla Misura 11 AGEA ha implementato un meccanismo di istruttoria automatizzata attraverso l'utilizzo del meccanismo del VCM e la predisposizione dei parametri per la verifica della ammissibilità al pagamento delle domande stesse e la conseguente liquidazione con procedura diretta di decretazione;

Considerato che per le domande per le quali non fosse possibile procedere con istruttoria automatizzata e conseguente pagamento, si debba procedere attraverso istruttoria manuale da parte della Regione utilizzando apposita procedura informatica implementata nel portale SIAN;

Tenuto conto che al Servizio Sviluppo rurale e agricoltura sostenibile - Sezione Agricoltura biologica e produzioni di qualità certificate e tradizionali - compete la responsabilità del procedimento istruttorio, che comprende, in particolare, le fasi di verifica della ricevibilità e di integrazione delle domande nonché la verifica della completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità e la predisposizione degli elenchi di liquidazione e la relativa autorizzazione al pagamento in esito alla fase di istruttoria manuale per le domande non liquidate attraverso il meccanismo dell'istruttoria automatizzata, oltre alla verifica delle domande poste in istruttoria automatizzata e al nulla osta per la procedura di liquidazione da parte di AGEA;

Atteso che tra le funzioni predisposte nell'ambito del Portale del SIAN risulta operativa la procedura informatica finalizzata all'espletamento dell'istruttoria manuale delle domande presentate a valere sulla Misura 11 da parte della Regione;

Ritenuto opportuno procedere all'istruttoria manuale per quelle domande che non risultino pagate attraverso procedura di istruttoria automatizzata o lo risultino solo parzialmente, necessitando di interventi correttivi per elementi della domanda perfezionabili o modificabili;

Ritenuto altresì di procedere alla liquidazione ancorché parziale di alcune domande, in attesa che vengano risolte anomalie di sistema, rimandando a successivo atto l'autorizzazione alla liquidazione del saldo;

Preso atto che per n. 12 domande relative alla Misura 11, come dettagliato nella tabella seguente, sono stati espletati tutti gli adempimenti istruttori previsti dalla normativa, nonché della sussistenza e della correttezza delle check list previste dall'iter amministrativo e dalla procedura informatica precedentemente citata:

MISURA	ANNUALITA'	N. BENEFICIARI	IMPORTO (€)
11	2015	12	103.173,89
Totale		27	103.173,89

Atteso che tali domande, in data 2 maggio 2018, sono state inserite dal responsabile di misura nell'elenco delle autorizzazioni al pagamento, mediante specifico applicativo disponibile nel portale SIAN, e specificatamente:

N.	MISURA	ANNUALITA'	PROTOCOLLO	DATA PROTOCOLLO	N. BENEFICIARI	IMPORTO (€)
1	11	2015	AGEA.ASR.2018.0402338	02/05/2018	12	103.173,89
TOTALE					27	103.173,89

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di approvare le autorizzazioni al pagamento, elaborate mediante specifico applicativo disponibile nel portale SIAN, debitamente sottoscritte da parte del responsabile di Misura mediante firma digitale, l'elenco delle quali è contenuto nell'Allegato A al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, e precisamente:

N.	MISURA	ANNUALITA'	PROTOCOLLO	DATA PROTOCOLLO	N. BENEFICIARI	IMPORTO (€)
1	11	2015	AGEA.ASR.2018.0402338	02/05/2018	12	103.173,89
TOTALE					27	103.173,89

2. di procedere all'invio delle suddette autorizzazioni all'Autorità di Gestione del PSR per l'Umbria 2014/2020, per la successiva trasmissione all'Organismo Pagatore - AGEA al quale compete l'erogazione degli aiuti;

3. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria ritenendo in tal modo assolti gli obblighi relativi alla notifica ai beneficiari dell'esito dell'istruttoria;

4. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, li 2 maggio 2018

Il dirigente
FRANCO GAROFALO

ALLEGATO A

REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO (UE) 1305/13 - Domande Sviluppo Rurale Reg. UE 1305/13 - misure agroambientali

MISURA 11 "AGRICOLTURA BIOLOGICA"

ELENCO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA LIQUIDAZIONE - ANNUALITA' 2015

N°	Numero Domanda	Denominazione	Data chiusura istruttoria	Prop. di Pagamento	ENTE
1	54240123403	MOROLI ANTONELLA	23/03/2018	€ 1.777,61	Regione Umbria
2	54240092491	ARATORIO FAMILIARE	26/03/2018	€ 6.203,84	Regione Umbria
3	54240135332	SOCIETA' AGRICOLA SAN FORTUNATO DI SILVIA E MARGHERITA MASCHERA S.S.	06/04/2018	€ 1.754,37	Regione Umbria
4	54240067949	SORBI GIULIANA	06/04/2018	€ 1.214,71	Regione Umbria
5	54240068368	RULLI BONACA CARLO	09/04/2018	€ 1.303,13	Regione Umbria
6	54240121464	SOCIETA' AGRICOLA BRIZIARELLI SRL	14/04/2018	€ 11.288,60	Regione Umbria
7	54240118742	SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE SAN ROMUALDO DI AUGUSTO BOCCHINI DINA	18/04/2018	€ 12.371,84	Regione Umbria
8	54240011913	FINANVIO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	18/04/2018	€ 2.359,40	Regione Umbria
9	54240124351	ALBERTI GUIDO	19/04/2018	€ 49.184,80	Regione Umbria
10	54240141066	SOCIETA' AGRICOLA SOBERANU - SOCIETA' SEMPLICE	19/04/2018	€ 3.902,16	Regione Umbria
11	54240106358	DE SIMONE MADDALENA	19/04/2018	€ 9.171,70	Regione Umbria
12	54240099215	DI MARCO ANTONELLA	20/04/2018	€ 2.641,73	Regione Umbria
TOT.				€ 103.173,89	

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO - SERVIZIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI (AIA E AUA) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2 maggio 2018, n. 4203.

CONAGIT S.p.A - Impianto sito in via Rosa Luxemburg 30 nel comune di Città di Castello. A.I.A. rilasciata con D.D. regionale n. 3460 del 10 maggio 2012 e s.m. e i. Variazione ragione sociale da CONAGIT S.p.A. a LANDINI GIUNTINI S.p.A.

Omissis

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di aggiornare la ragione sociale da CONAGIT S.p.A. a LANDINI GIUNTINI S.p.A. dell'impianto sito in via Rosa Luxemburg 30 nel comune di Città di Castello autorizzato con D.D. 3460 del 10 maggio 2012 e s.m.i.;
2. di stabilire che, per quanto non espressamente modificato ed integrato con il presente atto, restano valide le condizioni e le prescrizioni riportate della determinazione dirigenziale n. 3460 del 10 maggio 2012 e s.m.i.;
3. di disporre la notifica a mezzo PEC del presente atto alla società CONAGIT S.p.A., e per conoscenza all'ARPA Umbria, al Comune di Gualdo Tadino e all'AUSL Umbria 1;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto, sul sito internet istituzionale della Regione Umbria, ai sensi dell'art. 29-*quater*, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione, per estratto, ad esclusione degli allegati;
6. di dare atto che avverso la determinazione di cui al presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro i termini previsti dalla legge;
7. di dichiarare che il presente atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 2 maggio 2018

Il dirigente
ANDREA MONSIGNORI

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - SERVIZIO PREVENZIONE, SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 3 maggio 2018, n. 4259.

Ditta ABOCA S.p.a. Società Agricola con sede legale loc. Aboca n. 20 - Sansepolcro - Arezzo e sede operativa via della Libertà, 37 - via della Libertà, 37/ter e via Enrico Fermi n. 3 - Citerna (PG) - Modifiche strutturali ed impiantistiche stabilimento riconosciuto ai sensi Reg. CE 852/2004.

- Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
- Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";
- Visto il regolamento interno di questa Giunta;
- Visto il decreto legislativo n. 111 del 27 gennaio 1992 - Attuazione della Direttiva n. 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare;
- Visto il Regolamento comunitario CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la D.G.R. n. 295 del 22 febbraio 2006 "Linee guida vincolanti applicative dei Regolamenti n. 852/2004 e 853/2004 CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari - Sicurezza alimentare Regione Umbria";
- Vista la D.G.R. n. 791 del 31 maggio 2010 "Aggiornamento della D.G.R. n. 295 del 22 febbraio 2006 Linee guida vincolanti applicative dei Regolamenti n. 852/2004 e 853/2004 CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari" - Sicurezza alimentare Regione Umbria" e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la D.G.R. n. 1606 del 12 gennaio 2001 "Riconoscimento tariffe e diritti spettanti alla Regione per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati in materia di salute umana e sanità veterinaria nonché loro conversione in euro", e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la D.D. n. 109 del 12 gennaio 2012 "Aggiornamento tariffe e diritti spettanti alla Regione per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati in materia di salute umana e sanità veterinaria - Integrazione alla D.G.R.

1606/2001”;

Vista la legge 8 novembre 2012, n. 189 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute” che all’art. 8 prevede il riconoscimento ai sensi del Reg. CE n. 852/2004 degli stabilimenti di produzione e di confezionamento di prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare, di cui all’art. 1 del decreto legislativo n. 111 del 27 gennaio 1992;

Vista la D.D. n. 4981 del 9 luglio 2013 “Procedura riconoscimento ai sensi dell’art. 6 del Reg. CE 852/2004, dell’attività di produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari, aromi ed enzimi, di cui al D.P.R. n. 514/1997 - produzione e confezionamento di prodotti destinati ad un’alimentazione particolare, di cui al D.Lgs. 111/1992 - produzione, confezionamento, deposito all’ingrosso di semi, semi germogliati e germogli di cui al Reg. UE n. 210/2013”;

Visto il decreto del Ministero della Salute n. 2003/7 del 30 gennaio 2003 rilasciato alla ditta ABOCA S.p.a. Società Agricola con il quale lo stabilimento sito in via della Libertà 37/ter Citerna (PG) è stato riconosciuto idoneo alla produzione e al confezionamento di alimenti destinati ad una alimentazione particolare ricadenti nel campo di applicazione del D.L.vo n. 111 del 27 gennaio 1992;

Visto il decreto 2012/DIET.Off.293 del 12 gennaio 2012 nonché il decreto 2012/DIET.Off.293/RT dell’8 febbraio 2012 rilasciati alla ditta ABOCA S.P.A. Società Agricola con i quali lo stabilimento sito in via della Libertà 37/ter e via Enrico Fermi n. 3 - Citerna (PG) è stato riconosciuto idoneo alla produzione e al confezionamento di:

— integratori alimentari ricadenti nel campo di applicazione del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169 concernente l’attuazione della normativa comunitaria 2002/46/CE, nelle tipologie produttive di liquidi, polveri, granulati, liofilizzati, compresse, capsule e tisane;

— alimenti dietetici destinati a fini medici speciali ricadenti nel campo di applicazione del D.P.R. 20 marzo 2002, n. 57 nelle tipologie produttive di liquidi, polveri, granulati, liofilizzati, compresse, capsule;

Vista la D.D. n. 11922 del 15 novembre 2017 “Ditta ABOCA S.P.A. Società Agricola con sede legale loc. Aboca n. 20 - Sansepolcro - Arezzo e sede operativa via della Libertà, 37 - via della Libertà, 37/ter e via Enrico Fermi n. 3 - Citerna (PG). Riconoscimento rilasciato ai sensi del Reg. CE 852/2004”;

Vista la nota del 2 febbraio 2018 della ditta ABOCA S.P.A. con la quale ha comunicato le modifiche strutturali e/o impiantistiche apportate allo stabilimento sopra citato che non comportano variazioni alla tipologia produttiva (prot. entrata 45165 del 5 marzo 2018);

Visto il parere favorevole espresso dal Servizio di Igiene degli alimenti e della nutrizione della Az. USL Umbria 1 a seguito di sopralluogo effettuato il 1° marzo 2018 presso lo stabilimento della ditta ABOCA S.P.A. Società Agricola per le modifiche strutturali ed impiantistiche che non comportano variazioni alla tipologia produttiva circa il mantenimento del possesso dei requisiti igienico sanitari, gestionali e strutturali;

Vista l’ulteriore documentazione pervenuta a questo Servizio;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di prendere atto delle modifiche strutturali ed impiantistiche che non comportano variazioni alla tipologia produttiva apportate allo stabilimento sito in via della Libertà 37 - via della Libertà, 37/ter - via Enrico Fermi n. 3 - Citerna (PG) della ditta ABOCA S.P.A. Società Agricola con sede legale loc. Aboca 20 Sansepolcro (AR), riconosciuto ai sensi del Reg. CE 852/2004 idoneo alla produzione e al confezionamento di integratori alimentari e alimenti destinati a fini medici speciali;

2. di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

3. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, li 3 maggio 2018

Il dirigente
GIANNI GIOVANNINI

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - SERVIZIO PREVENZIONE, SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 3 maggio 2018, n. 4260.

Ditta Savelli Salumi e Carni snc di Petrangeli Silvio e C. con sede legale e stabilimento viale della Stazione n. 29 - Norcia (PG) - Modifiche strutturali ed impiantistiche stabilimento riconosciuto (E8M29) ai sensi Reg. CE n. 853/2004.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Visto il Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e il Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la D.G.R. n. 295 del 22 febbraio 2006 "Linee guida vincolanti applicative dei Regolamenti n. 852/2004 e 853/2004 CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari - Sicurezza alimentare Regione Umbria";

Vista la D.G.R. n. 1606 del 12 gennaio 2001 "Ricognizione tariffe e diritti spettanti alla Regione per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati in materia di salute umana e sanità veterinaria nonché loro conversione in euro", e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la D.D. n. 109 del 12 gennaio 2012 "Aggiornamento tariffe e diritti spettanti alla Regione per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati in materia di salute umana e sanità veterinaria - Integrazione alla D.G.R. 1606/2001";

Vista la D.G.R. n. 510 del 2 aprile 2007 "Linee guida operative vincolanti in materia di riconoscimenti sensi Reg. CE 853/2004 e procedure relative - Sicurezza alimentare Regione Umbria" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la D.G.R. n. 791 del 31 maggio 2010 "Aggiornamento della D.G.R. n. 295 del 22 febbraio 2006 Linee guida vincolanti applicative dei Regolamenti n. 852/2004 e 853/2004 CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari - Sicurezza alimentare Regione Umbria" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'atto prot. 113873 del 12 luglio 2007 con il quale è stato riconosciuto ai sensi del Reg. CE 853/2004 con il numero E8M29 lo stabilimento sito in viale della Stazione n. 29 - Norcia (PG) della ditta Savelli Salumi e Carni snc di Petrangeli Silvio e C. per le attività della Sezione I - carni di ungulati domestici - Laboratorio di sezionamento CP, della Sez. VI - stabilimento di trasformazione - PP e della Sez. V - carni macinate - preparazioni di carni e carni separatamente meccanicamente - stabilimento MM MP;

Vista la nota della ditta Savelli Salumi e Carni Snc di Petrangeli Silvio e C. del 28.6.2012 con la quale ha comunicato le modifiche strutturali e la sospensione della produzione di carni salate cotte e insaccati cotti;

Vista la nota prot. 141899 del 26 settembre 2012 di questo Servizio di presa d'atto delle modifiche strutturali e della sospensione della produzione di carni salate cotte e insaccati cotti della Sezione VI;

Vista la nota della ditta Savelli Salumi e Carni snc di Petrangeli Silvio e C. del 27 marzo 2018 trasmessa dall'Az. USL Umbria 2 (prot. entrata 78054 del 13 aprile 2018) con la quale ha comunicato le modifiche strutturali/impiantistiche apportate allo stabilimento sopraccitato;

Visto il parere favorevole del Servizio veterinario di Igiene degli alimenti di origine animale dell'Az. Usl Umbria 2 espresso con nota prot. 99392 del 10 aprile 2018 per le modifiche strutturali ed impiantistiche che non comportano variazioni alla tipologia produttiva, apportate allo stabilimento sito in viale della Stazione n. 29 - Norcia (PG) riconosciuto (E8M29) ai sensi del Reg. 853/2004 per le seguenti attività:

SEZIONE	CATEGORIA	ATTIVITA' codice SANCO	SPECIE	PRODOTTI
Sez. I	Carni di Ungulati domestici	Laboratorio di sezionamento - CP	P - suini	Carni di ungulati domestici
Sez. V	Carni macinate, preparazioni di carne e carni separate meccanicamente	Stabilimento per carni macinate - MM Stabilimento per preparazioni di carni - MP	P- suini	Carni macinate Preparazioni di carni
Sez. VI	Prodotti a base di carne	Stabilimento di trasformazione - PP	P - suini	insaccati freschi Insaccati stagionati Carni salate stagionate

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di prendere atto delle modifiche strutturali ed impiantistiche apportate allo stabilimento sito in viale della Stazione n. 29 - Norcia (PG) della ditta Savelli Salumi e Carni snc di Petrangeli Silvio e C., già riconosciuto ai sensi Reg. CE 853/2004, idoneo allo svolgimento delle seguenti attività, di cui al numero E8M29:

SEZIONE	CATEGORIA	ATTIVITA' codice SANCO	SPECIE	PRODOTTI
Sez. I	Carni di Ungulati domestici	Laboratorio di sezionamento - CP	P - suini	Carni di ungulati domestici
Sez. V	Carni macinate, preparazioni di carne e carni separate meccanicamente	Stabilimento per carni macinate - MM Stabilimento per preparazioni di carni - MP	P- suini	Carni macinate Preparazioni di carni
Sez. VI	Prodotti a base di carne	Stabilimento di trasformazione - PP	P - suini	insaccati freschi Insaccati stagionati Carni salate stagionate

2. di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;
3. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, li 3 maggio 2018

Il dirigente
GIANNI GIOVANNINI

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA. ACCREDITAMENTO. AUTORIZZAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE. VALUTAZIONE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 3 maggio 2018, n. 4265.

Centro Diagnostico Trasimeno S.r.l. - Variazione legale rappresentante.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
 Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
 Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";
 Visto il regolamento interno di questa Giunta;
 Visto il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 193;
 Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 43;
 Visto l'art. 8-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.i.m.;
 Visto l'art. 117 della legge regionale n. 11 del 9 aprile 2015;
 Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;
 Visto il D.P.R. n. 445/2000;
 Visto il regolamento regionale 6/2017;
 Vista la comunicazione presentata in data 28 marzo 2018, prot. n. 0065134 dal Centro Diagnostico Trasimeno S.r.l., di variazione di legale rappresentante nella persona del sig. Pelosi Paolo in sostituzione del sig. Shehu Rudzi;
 Preso atto che in data 6 marzo 2018 è stato redatto il verbale di assemblea dei soci, dal quale si evince la nomina del nuovo amministratore unico nella persona del sig. Pelosi Paolo;
 Vista la visura camerale;
 Preso atto che il Centro Diagnostico Trasimeno S.r.l. è stato autorizzato all'esercizio dell'attività di laboratorio di base con settori specializzati in microbiologia, sieroimmunologia, immunoenzimatica in via F.lli Rosselli, 8, Castiglione del Lago con determinazione dirigenziale n. 6101 del 14 luglio 2008 e successivi atti;
 Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. Presso il Centro Diagnostico Trasimeno S.r.l., con sede legale in via Giovanni Battista Pontani 14, Perugia (PG), (partita iva 02097930545) il precedente legale rappresentante sig. Shehu Rudzi è stato sostituito in tale

ruolo dal sig. Pelosi Paolo;

2. Il legale rappresentante della struttura è **tenuto a comunicare al Servizio regionale le variazioni negli elementi costitutivi della presente autorizzazione all'esercizio ed alla Azienda USL territorialmente competente**, anche in relazione alle funzioni di vigilanza e verifica della permanenza dei requisiti, **le variazioni che dovessero verificarsi nella struttura, nella dotazione strumentale, nel personale;**

3. Salvo quanto disposto al punto 1 del determinato, resta fermo ogni altro aspetto riferito all'autorizzazione all'esercizio rilasciata con D.D. n. 6101 del 14 luglio 2008 e successivi atti, che non viene modificato con il presente atto;

4. Di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

5. Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, li 3 maggio 2018

Il dirigente
GIANNI GIOVANNINI

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA. ACCREDITAMENTO. AUTORIZZAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE. VALUTAZIONE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 3 maggio 2018, n. 4266.

Dott. Federico Ubaldi - revoca D.D. n. 9991 del 2 ottobre 2017 relativa all'autorizzazione all'esercizio di studio odontoiatrico sito in via Campo della Fiera 45, Alviano (TR).

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Visto il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 193;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 43;

Visto l'art. 8-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.i.m.;

Visto l'art. 117 della legge regionale n. 11 del 9 aprile 2015;

Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;

Visto il D.P.R. n. 445/2000;

Visto il regolamento regionale 6/2017;

Vista la D.D. n. 9991 del 2 ottobre 2017, con la quale il dott. Federico Ubaldi è stato autorizzato all'esercizio dell'attività di studio odontoiatrico a seguito di voltura da "Studio odontoiatrico Santini Noemi" a "Studio odontoiatrico dr. Federico Ubaldi", sito in via Campo della Fiera, 45, Alviano (TR);

Vista la richiesta presentata dal dott. Federico Ubaldi, in qualità di titolare, di revoca dell'autorizzazione all'esercizio relativa allo studio odontoiatrico sito in via Campo della Fiera, 45, Alviano (TR), rilasciata con D.D. n. 9991 del 2 ottobre 2017, in quanto il dott. Federico Ubaldi ha cessato la sua attività;

Ritenuto pertanto necessario, per i motivi in premessa riportati, di provvedere alla revoca della D.D. n. 9991 del 2 ottobre 2017;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. Di revocare, per i motivi in premessa riportati, ai sensi del regolamento regionale n. 6/2017, art. 11, comma 4, al dott. Federico Ubaldi (P. Iva 02097470567), l'autorizzazione concessa con D.D. n. 9991 del 2 ottobre 2017, relativa all'esercizio dell'attività di studio odontoiatrico sito in via Campo della Fiera, 45, Alviano (TR);

2. Di notificare il presente atto alla Azienda USL competente per territorio;

3. Di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

4. Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, li 3 maggio 2018

Il dirigente
GIANNI GIOVANNINI

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA. ACCREDITAMENTO. AUTORIZZAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE. VALUTAZIONE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 3 maggio 2018, n. 4267.

Dott.ssa Vittori Caterina - revoca D.D. n. 8612 del 23 ottobre 2014 relativa all'autorizzazione all'esercizio di studio odontoiatrico sito in via delle Margherite 5, Magione (PG).

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Visto il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 193;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 43;
Visto l'art. 8-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.i.m.;
Visto l'art. 117 della legge regionale n. 11 del 9 aprile 2015;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;
Visto il D.P.R. n. 445/2000;
Visto il regolamento regionale 6/2017;
Vista la D.D. n. 8612 del 23 ottobre 2014, con la quale la dott.ssa Vittori Caterina è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di studio odontoiatrico a seguito di "voltura della D.D. n. 10404 del 17 novembre 2006 relativa all'autorizzazione all'esercizio dello studio odontoiatrico del dott. Khmayes Mohammad sito in via delle Margherite 5, Magione (PG)";
Vista la richiesta presentata dalla dott.ssa Vittori Caterina, in qualità di titolare, di revoca dell'autorizzazione all'esercizio relativa allo studio odontoiatrico sito in via delle Margherite 5, Magione (PG), rilasciata con D.D. n. 8612 del 23 ottobre 2014, in quanto la dott.ssa Vittori Caterina ha cessato la sua attività;
Ritenuto pertanto necessario, per i motivi in premessa riportati, di provvedere alla revoca della D.D. n. 8612 del 23 ottobre 2014;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. Di revocare, per i motivi in premessa riportati, ai sensi del regolamento regionale n. 6/2017, art. 11, comma 4, alla dott.ssa Vittori Caterina l'autorizzazione concessa con D.D. n. 8612 del 23 ottobre 2014, relativa all'esercizio dell'attività di studio odontoiatrico sito in via delle Margherite 5, Magione (PG);

2. Di notificare il presente atto alla Azienda USL competente per territorio;
3. Di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;
4. Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, li 3 maggio 2018

Il dirigente
GIANNI GIOVANNINI

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA. ACCREDITAMENTO. AUTORIZZAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE. VALUTAZIONE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 3 maggio 2018, n. 4268.

Residenze Sociali e Sanitarie società cooperativa sociale consortile onlus - Voltura delle autorizzazioni all'esercizio rilasciate alla società Agorà d'Italia società cooperativa sociale consortile onlus con D.D. n. 10253 del 9 ottobre 2017 per attività di Comunità Terapeutica Riabilitativa CTR1 per 22 posti letto in via Pineta n. 62, Castiglione del Lago (PG) e con D.D. n. 945 del 27 febbraio 2015 per attività di Comunità Terapeutico Riabilitativa di tipo 1 per n. 16 posti letto ed Unità di Convivenza psichiatrica per n. 6 posti letto in vocabolo Castellaro, 72 - loc. Agello Magione (PG).

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Visto il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 193;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 43;
Visto l'art. 8-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.i.m.;
Visto l'art. 117 della legge regionale n. 11 del 9 aprile 2015;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;
Visto il D.P.R. n. 445/2000;
Visto il regolamento regionale n. 6/2017;

Vista la D.D. n. 10253 del 9 ottobre 2017 con la quale l'Agorà d'Italia società cooperativa sociale consortile onlus è stata autorizzata all'attività di Comunità Terapeutica Riabilitativa CTR1 per 22 posti letto sita in via Pineta n. 62, Castiglione del Lago (PG);

Vista la D.D. n. 945 del 27 febbraio 2015 con la quale l'Agorà d'Italia società cooperativa sociale consortile onlus è stata autorizzata all'attività di Comunità Terapeutico Riabilitativa di tipo 1 per n. 16 posti letto ed Unità di Convivenza psichiatrica per n. 6 posti letto in vocabolo Castellaro, 72 - loc. Agello Magione (PG);

Vista l'istanza presentata in data 9 marzo 2018 prot. n. 0049286 e successiva integrazione in data 13 aprile 2018 prot. n. 0078098, con la quale la società Residenze Sociali e Sanitarie società cooperativa sociale consortile onlus, con sede legale in vocabolo Castellaro 72, frazione Agello, Magione (PG), (P. Iva 02291080519), legalmente rappresentata dalla sig.ra Letizia Beoni, chiede la voltura delle autorizzazioni all'esercizio rilasciate all'Agorà d'Italia società cooperativa sociale consortile onlus con D.D. n. 10253 del 9 ottobre 2017 per attività di Comunità Terapeutica Riabilitativa CTR1 per 22 posti letto in via Pineta n. 62, Castiglione del Lago (PG) e con D.D. n. 945 del 27 febbraio 2015 per attività di Comunità Terapeutico Riabilitativa di tipo 1 per n. 16 posti letto ed Unità di Convivenza psichiatrica per n. 6 posti letto in vocabolo Castellaro, 72 - loc. Agello Magione (PG);

Visto l'atto notarile registrato ad Arezzo il 12 dicembre 2017 al n. 12528 serie 1T, repertorio n. 16928, raccolta n. 11587, in base al quale *"la società Agorà d'Italia società cooperativa sociale consortile onlus si fonde per incorporazione nella società Residenze Sociali e Sanitarie società cooperativa sociale consortile onlus"*;

Vista l'autocertificazione del 13 aprile 2018, in cui il legale rappresentante della società Residenze Sociali e Sanitarie società cooperativa sociale consortile onlus, sig.ra Letizia Beoni, dichiara *"il mantenimento dei requisiti previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997"*;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. La società Residenze Sociali e Sanitarie società cooperativa sociale consortile onlus, con sede legale in vocabolo Castellaro 72, frazione Agello, Magione (PG), (P. Iva 02291080519), legalmente rappresentata dalla sig.ra Letizia Beoni, subentra nell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi del regolamento regionale n. 6/2017, dell'attività di Comunità Terapeutica Riabilitativa CTR1 per 22 posti letto sita in via Pineta n. 62, Castiglione del Lago (PG), di cui alla D.D. n. 10253 del 9 ottobre 2017, della cui voltura si prende atto con la presente autorizzazione;

2. La società Residenze Sociali e Sanitarie società cooperativa sociale consortile onlus, con sede legale in vocabolo Castellaro 72, frazione Agello, Magione (PG), (P. Iva 02291080519), legalmente rappresentata dalla sig.ra Letizia Beoni, subentra nell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi del regolamento regionale n. 6/2017, dell'attività di Comunità Terapeutico Riabilitativa di tipo 1 per n. 16 posti letto ed Unità di Convivenza psichiatrica per n. 6 posti letto in vocabolo Castellaro, 72 - loc. Agello Magione (PG), di cui alla D.D. n. 945 del 27 febbraio 2015, della cui voltura si prende atto con la presente autorizzazione;

3. Il responsabile sanitario delle strutture è il dott. Giorgio Apazzi dell'Ordine dei medici di Arezzo, i cui requisiti sono stati verificati dalla USL Umbria 1;

4. Di richiedere al Dipartimento di Prevenzione di procedere ad una nuova ispezione presso le strutture ed alla conseguente acquisizione di documenti, ai fini dell'aggiornamento del certificato di possesso dei requisiti minimi, di cui al D.P.R. 14 gennaio 1997 alla società subentrante, che dovrà essere inviato a questo Servizio regionale;

5. Il legale rappresentante della struttura è tenuto a comunicare al Servizio regionale ed alla Azienda USL territorialmente competente, le future variazioni che dovessero verificarsi nella struttura in relazione ai requisiti minimi, citati in premessa;

6. Il soggetto titolare non acquisisce alcun titolo o aspettativa a partecipare alla ripartizione del budget del servizio pubblico o al convenzionamento con le Aziende sanitarie regionali, restando infatti impregiudicata la discrezionalità inerente alla programmazione della spesa pubblica sanitaria, incluse le valutazioni riferite al fabbisogno del territorio in capo agli Enti pubblici competenti;

7. Di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

8. Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 3 maggio 2018

Il dirigente
GIANNI GIOVANNINI

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA. ACCREDITAMENTO. AUTORIZZAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE. VALUTAZIONE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 3 maggio 2018, n. 4269.

Servizi e Strutture Terza Età S.r.l. - Sostituzione responsabile sanitario presso la Residenza Protetta per anziani non autosufficienti per n. 47 posti letto sita in via della Portella, 21 - frazione Quadrelli, Montecastrilli (TR).

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Visto il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 193;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 43;
Visto l'art. 8-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.i.m.;
Visto l'art. 117 della legge regionale n. 11 del 9 aprile 2015;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;
Visto il D.P.R. n. 445/2000;
Visto il regolamento regionale 6/2017;
Vista la comunicazione presentata in data 24 luglio 2017 prot. n. 0160337 e successiva integrazione in data 19 aprile 2018 prot. n. 0082535 dalla società Servizi e Strutture Terza Età S.r.l., legalmente rappresentata dal sig. Sandro Corsi, di variazione di responsabile sanitario nella persona del dott. Giuseppe Nicoletti in sostituzione del dott. Luca Pelini;
Vista la dichiarazione di assenza di incompatibilità da parte del dott. Giuseppe Nicoletti;
Preso atto che la società Servizi e Strutture Terza Età S.r.l. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di la Residenza Protetta per anziani non autosufficienti per n. 47 posti letto sita in via della Portella, 21 - frazione Quadrelli, Montecastrilli (TR), con determinazione dirigenziale n. 6063 del 5 luglio 2002;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. Presso la **Residenza Protetta per anziani non autosufficienti per n. 47 posti letto sita in via della Portella, 21 - frazione Quadrelli, Montecastrilli (TR)**, gestita dalla società **Servizi e Strutture Terza Età S.r.l.**, legalmente rappresentata dal sig. **Sandro Corsi (P.Iva 00682980552)**, il ruolo di responsabile sanitario è assunto dal dott. **Giuseppe Nicoletti**, laureato in medicina e chirurgia presso l'Università degli studi di Perugia, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Terni al n. 809;

2. Il legale rappresentante della struttura è tenuto a comunicare al Servizio regionale le variazioni negli elementi costitutivi della presente autorizzazione all'esercizio ed alla Azienda USL territorialmente competente, anche in relazione alle funzioni di vigilanza e verifica della permanenza dei requisiti, le variazioni che dovessero verificarsi nella struttura, nella dotazione strumentale, nel personale;

3. Salvo quanto disposto al punto 1 del determinato, resta fermo ogni altro aspetto riferito all'autorizzazione all'esercizio rilasciata con determinazione dirigenziale n. 6063 del 5 luglio 2002, che non viene modificato con il presente atto;

4. Di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

5. Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, li 3 maggio 2018

Il dirigente
GIANNI GIOVANNINI

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA. ACCREDITAMENTO. AUTORIZZAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE. VALUTAZIONE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 3 maggio 2018, n. 4271.

Villa Flaminia S.r.l. - Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per ampliamento di n. 4 posti letto presso la Residenza Protetta per anziani non autosufficienti già autorizzata per n. 20 posti letto sita in via Narni, 145, Terni (TR).

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Visto il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 193;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 43;

Visto l'art. 8-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.i.m.;

Visto l'art. 117 della legge regionale n. 11 del 9 aprile 2015;

Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;

Visto il D.P.R. n. 445/2000;

Visto il regolamento regionale 6/2017;

Viste le istanze presentate in data 27 marzo 2018 prot. n. 0063758 e in data 13 aprile 2018 prot. n. 0077812, con la quale la Villa Flaminia S.r.l., con sede legale in via Narni, 145, Terni (TR), (P. Iva 01263520551), legalmente rappresentata dalla sig.ra Elisa Ambrosi, chiede il rilascio dell'autorizzazione sanitaria all'esercizio per ampliamento di n. 4 posti letto presso la struttura destinata a Residenza Protetta per anziani non autosufficienti già autorizzata per n. 20 posti letto sita in via Narni, 145, Terni (TR);

Vista la D.D. n. 364 del 20 gennaio 2017 e la successiva autorizzazione del Comune di Terni n. 8923 del 27 aprile 2017 all'ampliamento di n. 4 posti della Residenza Protetta sita in Terni (TR), via Narni n. 145, rilasciata a favore dell'istante;

Vista l'attestazione di possesso dei requisiti minimi ai sensi del D.P.R. 14 gennaio 1997 rilasciata a favore dell'istante dall'Azienda USL Umbria 2 in data 21 marzo 2018, prot. n. 83117, dalla quale si evince **"che la struttura in oggetto possiede i requisiti minimi previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997 e P.R.S. n. 1999/2001 per l'ampliamento di n. 4 posti letto"**;

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del dott. Gabriele Martinelli;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. Ai sensi del **regolamento regionale n. 6/2017, la Villa Flaminia S.r.l., con sede legale in via Narni, 145, Terni (TR), (P. Iva 01263520551), legalmente rappresentata dalla sig.ra Elisa Ambrosi, è autorizzata all'esercizio per ampliamento di n. 4 posti letto presso la struttura destinata a Residenza Protetta per anziani non autosufficienti già autorizzata per n. 20 posti letto sita in via Narni, 145, Terni (TR);**
2. Il responsabile sanitario della struttura rimane invariato nella persona del **dott. Gabriele Martinelli**, laureato in medicina e chirurgia presso l'Università degli studi di Perugia, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'Albo professionale dei medici chirurghi della provincia di Terni al n. 901 e degli odontoiatri al n. 119;
3. Il legale rappresentante della struttura è **tenuto a comunicare al Servizio regionale ed alla Azienda USL** territorialmente competente, **le future variazioni che dovessero verificarsi nella struttura in relazione ai requisiti minimi, citati in premessa;**
4. Di dare atto che a seguito della presente autorizzazione all'esercizio, **il titolare non acquisisce alcun titolo o aspettativa a partecipare alla ripartizione del budget del servizio pubblico o al convenzionamento con le Aziende sanitarie regionali**, restando infatti impregiudicata la discrezionalità inerente alla programmazione della spesa pubblica sanitaria, incluse le valutazioni riferite al fabbisogno del territorio in capo agli Enti pubblici competenti;
5. Di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;
6. Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, li 3 maggio 2018

Il dirigente
GIANNI GIOVANNINI

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA. ACCREDITAMENTO. AUTORIZZAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE. VALUTAZIONE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 3 maggio 2018, n. 4274.

BIOS Terni S.r.l. - Sostituzione responsabile di laboratorio analisi chimico-cliniche sito in via Linda Malnati n. 15/A, Terni (TR).

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Visto il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 193;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 43;
Visto l'art. 8-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.i.m.;
Visto l'art. 117 della legge regionale n. 11 del 9 aprile 2015;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;
Visto il D.P.R. n. 445/2000;
Visto il regolamento regionale 6/2017;
Vista la comunicazione presentata in data 6 marzo 2018 prot. n. 46531 e successive integrazioni in data 9 aprile 2018 prot. n. 72100 e in data 20 aprile 2018 prot. n. 83380 dalla BIOS Terni S.r.l., legalmente rappresentata dal sig. Sandro Corsi, di variazione di responsabile del laboratorio analisi nella persona del **dott. Enrico Marchetti** in sostituzione della dott.ssa Di Benedetto Tiziana presso il laboratorio di analisi chimico-cliniche della BIOS Terni S.r.l. sito in via Linda Malnati n. 15/A, Terni (TR);
Vista l'autocertificazione del dott. Enrico Marchetti in cui dichiara di essere in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dal DPCM del 10 febbraio 1984, art. 8, in merito alla direzione tecnica di laboratorio;
Preso atto che la BIOS Terni S.r.l. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di Poliambulatorio specialistico in via Linda Malnati n. 15/A, Terni (TR) con D.D. n. 8095 del 31 agosto 2016;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. Presso il laboratorio di analisi chimico-cliniche sito in via Linda Malnati n. 15/A, Terni (TR), gestito dalla BIOS Terni S.r.l., legalmente rappresentato dal sig. Sandro Corsi (P. Iva 00544320559), il ruolo di responsabile è assunto dal dott. Enrico Marchetti;

2. Il legale rappresentante della struttura è tenuto a comunicare al Servizio regionale le variazioni negli elementi costitutivi della presente autorizzazione all'esercizio ed alla Azienda USL territorialmente competente, anche in relazione alle funzioni di vigilanza e verifica della permanenza dei requisiti, le variazioni che dovessero verificarsi nella struttura, nella dotazione strumentale, nel personale;

3. Salvo quanto disposto al punto 1 del determinato, resta fermo ogni altro aspetto riferito all'autorizzazione all'esercizio rilasciata con D.D. n. 8095 del 31 agosto 2016, che non viene modificato con il presente atto;

4. Di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

5. Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, li 3 maggio 2018

Il dirigente
GIANNI GIOVANNINI

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA. ACCREDITAMENTO. AUTORIZZAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE. VALUTAZIONE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 3 maggio 2018, n. **4276**.

Nazaret Società Consortile Cooperativa Sociale - Variazione legale rappresentante.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Visto il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 193;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 43;
Visto l'art. 8-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.i.m.;
Visto l'art. 117 della legge regionale n. 11 del 9 aprile 2015;

Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;

Visto il D.P.R. n. 445/2000;

Visto il regolamento regionale 6/2017;

Vista la comunicazione presentata in data 5 aprile 2018 prot. n. 70259 dalla Nazaret Società Consortile Cooperativa Sociale, di variazione di legale rappresentante nella persona della sig.ra Piva Marta in sostituzione del sig. Alberto Leoni;

Vista la visura camerale;

Preso atto che la Nazaret Società Consortile Cooperativa Sociale è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di Residenza Protetta per anziani non autosufficienti in via interna Delle Mura 23, Spoleto (PG) con determinazione dirigenziale n. 1558 del 5 marzo 2012;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. Presso la Nazaret Società Consortile Cooperativa Sociale, con sede legale in via Loreto Vittori n. 7, Spoleto (PG), (partita iva 03223290549) il precedente legale rappresentante sig. Alberto Leoni è stato sostituito in tale ruolo dalla sig.ra Piva Marta;

2. Il legale rappresentante della struttura è tenuto a comunicare al Servizio regionale le variazioni negli elementi costitutivi della presente autorizzazione all'esercizio ed alla Azienda USL territorialmente competente, anche in relazione alle funzioni di vigilanza e verifica della permanenza dei requisiti, le variazioni che dovessero verificarsi nella struttura, nella dotazione strumentale, nel personale;

3. Salvo quanto disposto al punto 1 del determinato, resta fermo ogni altro aspetto riferito all'autorizzazione all'esercizio rilasciata con D.D. n. 1558 del 5 marzo 2012, che non viene modificato con il presente atto;

4. Di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

5. Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, li 3 maggio 2018

Il dirigente
GIANNI GIOVANNINI

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO
- SERVIZIO AIUTI ALLE IMPRESE AGRICOLE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 4 maggio 2018, n. 4304.

Determinazione dirigenziale n. 8437 del 13 novembre 2015 e s.m. e i. relativa a: "Bando di evidenza pubblica concernente le norme procedurali per la presentazione delle domande e la concessione degli aiuti ai sensi del PSR per l'Umbria 2014/2020, Misura 6, sottomisura 6.1, tipologia di intervento 6.1.1 - "Aiuti all'avviamento di impresa per giovani agricoltori" e s.m. ed i. Determinazioni in merito all'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dall'impegno accessorio n. 5 Allegato "A-8" alla D.D. n. 1071 del 5 febbraio 2018.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Richiamati:

— il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

— il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

— il Regolamento (UE) n. 1306/2013 Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

— il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che

abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

— il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

— il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

— il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

— il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

— il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Vista la determinazione dirigenziale n. 8437 del 13 novembre 2015, con la quale è stato approvato l'avviso pubblico per l'implementazione della Misura 6, sottomisura 6.1, tipologia di intervento 6.1.1 del PSR per l'Umbria 2014/2020, da ultimo modificato con D.D. n. 11293 del 31 ottobre 2017;

Atteso che l'Allegato "A-8" alla D.D. n. 11293/2017 Schede di riduzione ed esclusione degli aiuti derivanti dall'inaidempimento di impegni specifici relativi alla tipologia di intervento 6.1.1. prevede, nell'ambito della Tabella B - Impegni accessori - l'impegno n. 5 "Completare il piano di miglioramento aziendale nei tempi fissati dal nulla osta." che comporta la verifica del ritardo nella presentazione della domanda di pagamento rispetto alla data fissata nel nulla osta oltre alla verifica, alla data di scadenza definita nel nulla osta, dell'effettuazione di una spesa pari ad almeno il 25% della complessiva spesa ritenuta ammissibile al sostegno, stabilendo che il ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo oltre i 12 mesi rispetto alla data definita nel nullaosta o una rendicontazione inferiore al 25% dell'importo di investimenti nulla ostato, comporta l'esclusione dall'aiuto;

Atteso che per un refuso di stampa al secondo capoverso dell'art. 15 del bando allegato alla citata D.D. 11293/2017 non è stata cancellata la frase "e la mancata presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto, comporta la revoca del contributo accordato e la decadenza della domanda di sostegno con conseguente recupero di eventuali somme erogate" in palese contrasto con il terzo paragrafo dello stesso articolo, che rimanda all'Allegato A-8 per le sanzioni da applicare in caso di ritardo nella presentazione delle domande di pagamento;

Considerato che il ritardo verificatosi nella predisposizione delle modalità operative per la compilazione delle garanzie fidejussorie da allegare alle domande di acconto/anticipo, emanate solo a fine settembre 2017, ha costretto diverse aziende a correggere le garanzie già stipulate, con notevoli aggravii, e che di conseguenza diverse aziende hanno ritenuto utile attendere la definitiva emanazione delle apposite linee guida da parte di AGEA, con allungamento dei tempi di presentazione delle domande di anticipo/acconto;

Considerato che il ritardo verificatosi nel completamento delle procedure informatizzate nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale e Regionale, necessario per il trasferimento all'Organismo Pagatore AGEA tramite web services delle domande di sostegno e di pagamento e delle relative istruttorie, ha di fatto impedito il rispetto della tempistica di liquidazione delle domande di anticipo, comportando per alcune aziende beneficiarie difficoltà e ostacoli nella realizzazione degli investimenti e di conseguenza nel rispetto delle tempistiche per il completamento del piano di miglioramento aziendale;

Ritenuto pertanto opportuno prevedere nell'applicazione delle sanzioni di cui all'impegno 5, Allegato "A-8" alla D.D. n. 11293/2017, che:

- rispetto all'indicatore "Entità", non venga tenuto conto dell'importo dell'anticipo pagato con ritardo;
- rispetto all'indicatore "Durata", non venga tenuto conto del tempo trascorso tra la presentazione della domanda di pagamento dell'anticipo e la liquidazione dello stesso, dedotti i 30 giorni previsti dalle procedure;
- il ritardo massimo di 12 mesi consentito per la presentazione della domanda di pagamento del saldo oltre il quale è prevista l'esclusione dall'aiuto venga calcolato al netto del tempo trascorso tra la presentazione della domanda di pagamento dell'anticipo e la liquidazione dello stesso, dedotti i 30 giorni previsti dalle procedure;
- sia confermato l'obbligo di rendicontare una spesa almeno pari al 25% di quanto concesso come da nulla osta alla scadenza originariamente prevista per la rendicontazione;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di cancellare al secondo capoverso dell'art. 15 del bando allegato alla citata D.D. 11293/2017 la frase "e la mancata presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto, comporta la revoca del contributo accordato e la decadenza della domanda di sostegno con conseguente recupero di eventuali somme erogate";

2. di prevedere nell'applicazione delle sanzioni di cui all'impegno 5, Allegato "A-8" alla D.D. n. 11293/2017, che:

- rispetto all'indicatore "Entità", non venga tenuto conto dell'importo dell'anticipo pagato con ritardo;

- rispetto all'indicatore "Durata", non venga tenuto conto del tempo trascorso tra la presentazione della domanda di pagamento dell'anticipo e la liquidazione dello stesso, dedotti i 30 giorni previsti dalle procedure;
 - il ritardo massimo di 12 mesi consentito per la presentazione della domanda di pagamento del saldo oltre il quale è prevista l'esclusione dall'aiuto venga calcolato al netto del tempo trascorso tra la presentazione della domanda di pagamento dell'anticipo e la liquidazione dello stesso, dedotti i 30 giorni previsti dalle procedure;
 - sia confermato l'obbligo di rendicontare una spesa almeno pari al 25% di quanto concesso come da nulla osta alla scadenza originariamente prevista per la rendicontazione;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* e nel canale Bandi del sito istituzionale della Regione Umbria;
4. di dichiarare che il presente atto assume efficacia al momento della sua pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, art. 26, comma 1.

Perugia, li 4 maggio 2018

Il dirigente
GIULIANO POLENZANI

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO - SERVIZIO INNOVAZIONE, PROMOZIONE, IRRIGAZIONE, ZOOTECNIA E FITOSANITARIO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 4 maggio 2018, n. 4305.

D.Lgs. n. 214/05 e s.m.i.: D.Lgs. n. 84/12 e D.M. del 26 novembre 2009. Autorizzazione all'attività di produzione e commercio dei vegetali e dei prodotti vegetali, autorizzazione all'uso del passaporto delle piante e iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori della Regione Umbria alla ditta: Zafferano e dintorni soc. agr. s. di Sant'Anatolia di Narco (PG) P.I. 03559420546 codice 10/0187.

Visto il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. n. 2 del 1° febbraio 2005 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la L. n. 241 del 7 agosto 1990, e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. n. 21 del 9 agosto 1991;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Visto il D.Lgs. n. 214 del 19 agosto 2005: "Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";

Vista la D.G.R. n. 1689 del 15 dicembre 2014 con cui tra l'altro viene nominato dirigente del Servizio Fitosanitario regionale il dr. Giuliano Polenzani;

Visto, in particolare, l'art. 19 del predetto decreto il quale al comma 1. stabilisce che "chiunque svolge attività di produzione e commercio dei vegetali e prodotti vegetali ed altre voci deve essere in possesso di apposita autorizzazione";

Tenuto conto che il comma 2. del citato articolo prevede che il rilascio dell'autorizzazione in questione spetta ai Servizi fitosanitari regionali (SFR) competenti per l'ubicazione dei centri aziendali, e stabilisce inoltre i soggetti che devono richiedere la suddetta autorizzazione;

Considerato che ai sensi del comma 1., art. 3 del D.M. 26250 del 12 novembre 2009 la domanda per il rilascio delle autorizzazioni di cui sopra, deve essere in bollo e "presentata ai Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio prima dell'inizio dell'attività, previo pagamento della tariffa fitosanitaria prevista all'art. 55 del D.Lgs. n. 214/05";

Osservato che ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 214/05 sono previste diverse categorie di soggetti che producono e/o commercializzano vegetali e prodotti vegetali, e che tali soggetti devono essere iscritti al Registro Ufficiale dei Produttori (RUP) quando vendono i suddetti prodotti a persone professionalmente impegnate, mentre appartengono alla categoria dei Piccoli Produttori quando l'acquirente è non professionalmente impegnato nella produzione dei vegetali;

Vista la richiesta prot. n. 62221 del 26 marzo 2018 di prima iscrizione nella categoria di **Produttore - Vivaista - Fornitore**, da parte della sig.ra Marta Giampiccolo nata il 13 luglio 1985, in quanto legale rappresentante della ditta Zafferano e dintorni soc. agr. s. P.I. 03559420546 con sede legale e centro aziendale a Sant'Anatolia di Narco (PG) in strada Castello Sant'Anatolia, 2 (PG) CAP 06040;

Viste le note n. 76917 del 12 aprile 2018 e 80742 del 18 aprile 2018 di integrazione alla domanda di cui al punto precedente;

Verificata la correttezza del pagamento della tariffa fitosanitaria di:

— € 100,00 *una tantum*, prevista dal D.M. del 12 aprile 2006, quale onere per il rilascio dell'autorizzazione all'attività di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 214/05;

— € 25,00 quale tariffa annuale per il 2018 per le aziende iscritte al RUP;

— delle marche da bollo da € 16,00 previste dal D.P.R. 642/72 e s.m.i., per l'inoltro della domanda e per il rilascio dell'autorizzazione;

Preso atto che la superficie totale aziendale è di 4 ha ca. e che il vivaio occupa una superficie di 100 mq nel comune di Sant'Anatolia di Narco (PG) al fg. 10 pp. 168/255;

Verificato che il terreno su cui insiste il vivaio è in possesso a Rita Balli, che ha conferito in azienda il terreno con atto costitutivo registrato a Perugia in data 24 marzo 2017 al n. 1526, come da documenti agli atti d'ufficio;

Atteso che alla ditta Zafferano e dintorni soc. agr. s. è stata attribuita in data 14 marzo 2017 la P.I. 03559420546 dall'Agenzia delle Entrate di Perugia;

Atteso che la Camera di Commercio di Perugia ha iscritto la ditta Zafferano e dintorni soc. agr. s. con il codice di attività Ateco: codice attività 01.25.00 - coltivazione di frutta, e che la ditta si impegna con specifica dichiarazione a ottenere il codice di attività Ateco: codice attività 01.30.00 - riproduzione delle piante, non appena ottenuta l'autorizzazione di cui al presente atto;

Preso atto che a seguito di sopralluogo dell'ispettore fitosanitario Luca Crotti in data 26 marzo 2018, è stata verificata la sussistenza sia dei requisiti per corrispondere alla richiesta di iscrizione della ditta sopra indicata previsti dal D.M. 26250 del 12 aprile 2009 relativamente alla dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio di vegetali e prodotti vegetali, e che il tecnico incaricato dalla ditta quale responsabile fitosanitario è il sig. Claudio Giampiccolo, in qualità di agrotecnico;

Vista la contestuale richiesta di iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori (R.U.P.) per i settori di attività - Materiale vivaistico:

- Fruttiferi e materiali di moltiplicazione;
- Orticole e materiali di moltiplicazione;
- Ornamentali da interno;
- Ornamentali da esterno;
- Officinali/Aromatiche/Grasse/altre;

Vista inoltre la richiesta di Accreditamento Fornitore di cui al D.M. del 14 aprile 1997, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, modificato con D.Lgs. n. 124 del 7 luglio 2011 in attuazione della Direttiva 2008/72/CE, per le sottoelencate specie:

Allium ascalonicum;
Allium cepa;
Allium porrum;
Allium sativum;
Apium graveolens;
Beta vulgaris var. vulgaris;
Brassica oleracea convar. acephala var. sabellica;
Brassica oleracea convar. botrytis var. botrytis;
Brassica oleracea convar. botrytis var. cymosa;
Brassica oleracea convar. oleracea var. gemmifera;
Brassica oleracea convar. capitata var. sabauda;
Brassica oleracea convar. capitata var. alba;
Brassica oleracea convar. capitata var. rubra;
Capsicum annum;
Cichorium endivia;
Cichorium intybus;
Cucumis melo;
Cucumis sativus;
Cucurbita maxima;
Cucurbita pepo;
Daucus carota;
Lycopersicon lycopersicum;
Solanum melongena;
Spinacia oleracea;
Valerianella locusta;

Vista inoltre la richiesta di Accreditamento Fornitore ai sensi del D.Lgs. n. 151 del 19 maggio 2000, relativa alla commercializzazione di bulbi di specie ornamentali;

Verificata la completezza della documentazione presentata;

Ritenuto di non dover procedere all'accredito della ditta per le piante ortive in quanto, dalla visita a sopralluogo, è emerso che la ditta intende commercializzare con soggetti professionalmente impegnati esclusivamente bulbi di zafferano (*Crocus sativus* L.), mentre l'eventuale vendita diretta presso mercatini riguarderà solo soggetti non professionalmente impegnati e solo piante etichettate da terzi, per cui non ricorrono le condizioni per l'accredito;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di autorizzare l'iscrizione della ditta Zafferano e dintorni soc. agr. s. P.I. 03559420546 con sede legale e centro aziendale a Sant'Anatolia di Narco (PG) in strada Castello Sant'Anatolia, 2 (PG) CAP 06040, allo svolgimento dell'attività di produzione e commercio dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci disciplinate dall'art. 19 del D.Lgs. 214/05 per una superficie investita a vivaio di 100 mq ubicata nel comune di Sant'Anatolia di Narco (PG) al fg. 10 pp. 168/255 **nella categoria Produttore - Vivaista - Fornitore**, con il numero progressivo **codice 10/0187**;

2. di iscrivere la ditta Zafferano e dintorni soc. agr. s. P.I. 03559420546 al Registro Ufficiale dei Produttori (R.U.P.), secondo quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 214/05, per i seguenti settori di attività: - Materiale vivaistico:

— Materiale di moltiplicazione di piante ornamentali;

3. di accreditare come fornitore con il codice PG/10/0187, in applicazione del D.Lgs. n. 151 del 19 maggio 2000, relativa alla commercializzazione delle piante e dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, la ditta Zafferano e dintorni soc. agr. s. P.I. 03559420546 con sede legale e centro aziendale a Sant'Anatolia di Narco (PG) in strada Castello Sant'Anatolia, 2 (PG) CAP 06040, per tutte le specie ornamentali;

4. di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria;

5. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, li 4 maggio 2018

Il dirigente
GIULIANO POLENZANI

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO - SERVIZIO INNOVAZIONE, PROMOZIONE, IRRIGAZIONE, ZOOTECNIA E FITOSANITARIO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 4 maggio 2018, n. **4306**.

D.Lgs. n. 214/05 e s.m.i.: D.Lgs. n. 84/12; D.Lgs. n. 151/2000 e D.M. del 26 novembre 2009. Autorizzazione all'attività di produzione e commercio dei vegetali e dei prodotti vegetali, autorizzazione all'uso del passaporto delle piante e iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori della Regione Umbria alla ditta: Sensimilla soc. agr. semplice di Perugia (PG) PI 03591620541 codice identificativo PG/10/0129 e contestuale revoca alla ditta Isola verde vivai e piante di Cuccaioni Elena di Umbertide (PG) PI 02390730543 codice identificativo 10/0129.

Visto il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. n. 2 del 1° febbraio 2005 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la L. n. 241 del 7 agosto 1990, e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. n. 21 del 9 agosto 1991;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Visto il D.Lgs. n. 214 del 19 agosto 2005: "Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";

Vista la D.G.R. n. 1689 del 15 dicembre 2014 con cui tra l'altro viene nominato dirigente del Servizio Fitosanitario regionale il dr. Giuliano Polenzani;

Visto, in particolare, l'art. 19 del predetto decreto il quale al comma 1. stabilisce che "chiunque svolge attività di produzione e commercio dei vegetali e prodotti vegetali ed altre voci deve essere in possesso di apposita autorizzazione";

Tenuto conto che il comma 2. del citato articolo prevede che il rilascio dell'autorizzazione in questione spetta ai Servizi fitosanitari regionali (SFR) competenti per l'ubicazione dei centri aziendali, e stabilisce inoltre i soggetti che devono richiedere la suddetta autorizzazione;

Considerato che ai sensi del comma 1., art. 3 del D.M. 26250 del 12 novembre 2009 la domanda per il rilascio delle autorizzazioni di cui sopra, deve essere in bollo e "presentata ai Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio prima dell'inizio dell'attività, previo pagamento della tariffa fitosanitaria prevista all'art. 55 del D.Lgs. n. 214/05";

Osservato che ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 214/05 sono previste diverse categorie di soggetti che producono e/o commercializzano vegetali e prodotti vegetali, e che tali soggetti devono essere iscritti al Registro Ufficiale dei Produttori (RUP) quando vendono i suddetti prodotti a persone professionalmente impegnate, mentre appartengono alla categoria dei Piccoli Produttori quando l'acquirente è non professionalmente impegnato nella produzione dei vegetali;

Premesso che con D.D. n. 794 del 2 dicembre 2010 dell'allora Servizio Fitosanitario regionale in capo ad Arusia è stata iscritta nel registro ufficiale Produttori la ditta Isola verde vivai e piante di Cuccaioni Elena PI 02390730543 con sede legale e centro aziendale a Umbertide (PG) in via dei pini, 2, fraz. Verna, CAP 06019, con codice identificativo 10/0129;

Vista la nota prot. n. 82809 del 19 aprile 2018 di richiesta di cancellazione da parte della sig.ra Elena Cuccaioni nata il 12 luglio 1980, in quanto legale rappresentante della ditta Isola verde vivai e piante di Cuccaioni Elena P.I. 02390730543 con sede legale e centro aziendale a Umbertide (PG) in via dei pini, 2, fraz. Verna, CAP 06019;

Vista la richiesta prot. n. 245134 del 20 novembre 2017 di prima iscrizione nella categoria di **Produttore - Vivaista - Fornitore**, da parte del sig. Andrea Rondini nato il 29 dicembre 1986, in quanto rappresentante ufficialmente

delegato della ditta Sensimilla soc. agr. semplice PI 03591620541 con sede legale a Perugia (PG) in via A. Blasi, 32 CAP 06129, e centro aziendale a Perugia (PG) in via San Girolamo, 209 CAP 06135;

Vista l'integrazione alla nota di cui al punto precedente, n. 77783 del 13 aprile 2018, ulteriormente integrata con posta elettronica del 24 aprile 2018;

Verificata la correttezza del pagamento della tariffa fitosanitaria di:

— € 100,00 *una tantum*, prevista dal D.M. del 12 aprile 2006, quale onere per il rilascio dell'autorizzazione all'attività di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 214/05;

— € 100,00 *una tantum* per l'autorizzazione all'emissione del passaporto delle piante CE;

— € 50,00 quale tariffa annuale per il 2018 per l'iscrizione ed emissione del passaporto PP;

— delle marche da bollo da € 16,00 previste dal D.P.R. 642/72 e s.m.i., per l'inoltro della domanda e per il rilascio dell'autorizzazione;

Preso atto che la superficie totale aziendale è di 60 mq. e che il vivaio occupa una superficie di 60 mq nel comune di Perugia (PG) al fg. 271 p. 28 sub. 2;

Verificato che il terreno su cui insiste il vivaio è di proprietà di Fabio Massaroni, che ha ceduto in affitto il terreno con contratto registrato a Perugia in data 19 ottobre 2017 al n. 17101917095123561, come da documenti agli atti d'ufficio;

Vista la richiesta di ruralità per il fondo di cui sopra, del 25 gennaio 2018;

Atteso che alla ditta Sensimilla soc. agr. semplice è stata attribuita in data 18 ottobre 2017 la P.I. 03591620541 dall'Agenzia delle Entrate di Perugia;

Atteso che la Camera di Commercio di Perugia ha iscritto la ditta Sensimilla soc. agr. semplice con il codice di attività Ateco: codice attività 01.19.20 - Coltivazione di fiori in colture protette e che la ditta stessa si impegna a ottenere il codice di attività Ateco: codice attività 01.30.00 - Riproduzione delle piante, non appena in possesso dell'autorizzazione di cui al presente atto;

Preso atto che a seguito di sopralluogo dell'ispettore fitosanitario Luca Crotti in data 19 aprile 2018, è stata verificata la sussistenza sia dei requisiti per corrispondere alla richiesta di iscrizione della ditta sopra indicata previsti dal D.M. 26250 del 12 novembre 2009 relativamente alla dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio di vegetali e prodotti vegetali, e che il tecnico incaricato dalla ditta quale responsabile fitosanitario è il sig. Andrea Rondini in qualità di biologo che frequenterà un corso sulle normative fitosanitarie e di qualità e che si impegna a seguire il corso per l'acquisizione dei requisiti di professionalità previsti dai DD.MM. del 14 aprile 1997 e dal D.M. del 12 novembre 2009;

Vista la contestuale richiesta di iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori (R.U.P.) per i settori di attività - Materiale vivaistico:

— Ornamentali da interno;

— Materiale di moltiplicazione di piante ornamentali;

Vista la contestuale richiesta di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante CEE per la specie:

— Cannabis sativa L. (pianta erbacea)

Vista inoltre la richiesta di Accreditamento Fornitore ai sensi del D.Lgs. 151 del 19 maggio 2000, relativa alla commercializzazione delle piante e dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, per tutte le specie ornamentali;

Verificata la completezza della documentazione presentata;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di procedere in applicazione del D.Lgs. n. 214/05 e s.m.i., alla cancellazione dal Registro Ufficiale dei Produttori della regione Umbria della ditta Isola verde vivai e piante di Cuccaioni Elena P.I. 02390730543 con sede legale e centro aziendale a Umbertide (PG) in via dei pini, 2, fraz. Verna, CAP 06019, codice identificativo 10/0129;

2. di autorizzare l'iscrizione della ditta Sensimilla soc. agr. semplice P.I. 03591620541 con sede legale a Perugia (PG) in via A. Blasi, 32 CAP 06129, e centro aziendale a Perugia (PG) in via San Girolamo, 209 CAP 06135, allo svolgimento dell'attività di produzione e commercio dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci disciplinate dall'art. 19 del D.Lgs. 214/05 per una superficie investita a vivaio di 60 mq ubicata nel comune di Perugia (PG) in via San Girolamo, 209 CAP 06135 al fg. 271 p. 28 sub. 2, **nella categoria Produttore - Vivaista - Fornitore**, con il numero progressivo **codice PG/10/0129**;

3. di iscrivere la ditta Sensimilla soc. agr. semplice P.I. 03591620541 al Registro Ufficiale dei Produttori (R.U.P.), secondo quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 214/05, per i seguenti settori di attività: - Materiale vivaistico:

— Ornamentali da interno;

— Ornamentali da esterno;

— Materiale di moltiplicazione di piante ornamentali;

4. di autorizzare la Sensimilla soc. agr. semplice P.I. 03591620541 con sede legale a Perugia (PG) in via A. Blasi, 32 CAP 06129, e centro aziendale a Perugia (PG) in via San Girolamo, 209 CAP 06135, all'emissione del passaporto delle piante CE per le sotto elencate specie vegetali:

Cannabis sativa L.

5. di accreditare come fornitore con il codice PG/10/0062, in applicazione del D.Lgs. n. 151 del 19 maggio 2000, relativa alla commercializzazione delle piante e dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, la ditta Sensimilla soc. agr. semplice PI 03591620541 con sede legale a Perugia (PG) in via A. Blasi, 32 CAP 06129, e centro aziendale a Perugia (PG) in via San Girolamo, 209 CAP 06135, per tutte le specie ornamentali;

6. di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria;

7. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, li 4 maggio 2018

Il dirigente
GIULIANO POLENZANI

DIREZIONE REGIONALE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI. AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON I LIVELLI DI GOVERNO - SERVIZIO ATTIVITÀ LEGISLATIVA E SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE. PROMULGAZIONE LEGGI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 4 maggio 2018, n. 4319.

Legge 20 novembre 2017, n. 168 - Art. 1, comma 2. Iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato dell'Università Agraria di Bagnara - Nocera Umbra (PG).

Omissis

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA

Per quanto alle premesse che qui di seguito si hanno e danno come integralmente riportate:

1. di iscrivere nel Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato, al n. 90/18 Parte prima e n. 90/18 Parte analitica, l'Università Agraria di Bagnara, con sede in frazione Bagnara - Nocera Umbra (PG), avente, in particolare, lo scopo di curare gli interessi della collettività degli utenti, provvedendo alla conservazione, miglioramento e amministrazione dei beni costituenti il patrimonio collettivo, alla regolamentazione del godimento diretto e indiretto di esso e alla tutela dei diritti degli utenti in riferimento a qualsiasi forma di esercizio delle facoltà derivanti dagli usi civici;

2. di pubblicare, per estratto, la presente determinazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione, dando atto che il vigente Statuto dell'Università Agraria di Bagnara - Nocera Umbra (PG) è già pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - Serie Generale n. 22, dell'11 maggio 2016;

3. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, li 4 maggio 2018

Il dirigente
CATIA BERTINELLI

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO - SERVIZIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI (AIA E AUA) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 7 maggio 2018, n. 4418.

Acea Ambiente S.r.l. Impianto di trattamento rifiuti e compostaggio di qualità UL4 in sito in loc. Pian del Vantaggio 35/A, Orvieto (TR). Autorizzazione Integrata Ambientale n. 47044 dell'11 agosto 2011 - Rep. 20/2011 Provincia di Terni. Autorizzazione alla modifica non sostanziale per la realizzazione di un nuovo sistema di accumulo acque meteoriche ad uso industriale a servizio dell'impianto di trattamento rifiuti e compostaggio di qualità. Aggiornamento dell'A.I.A. ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

Omissis

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di autorizzare la Soc. Acea Ambiente S.r.l., con sede legale in via G. Bruno, 7 - 05100 - Terni, alla realizzazione

degli interventi descritti nell'istanza n. 984 del 20 febbraio 2018, acquisita al protocollo regionale con il n. 0036291 del 21 febbraio 2018, e dei relativi allegati, nonché nelle integrazioni trasmesse con note prot. n. 66955 del 30 marzo 2018 e prot. n. 68343 del 3 aprile 2018, quale modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Terni alla Soc. Acea Ambiente S.r.l., con atto n. 47044 dell'11 agosto 2011 - Rep. 20/2011 e s.m.i.;

2. di disporre le seguenti modifiche al rapporto istruttorio allegato all'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 47044 dell'11 agosto 2011 - Rep. 20/2011 e s.m.i. della Provincia di Terni, modificando alcune prescrizioni relative alla realizzazione del progetto presentato, così come di seguito riportato:

- a) è fatto obbligo al Gestore di comunicare all'Autorità Competente e ad ARPA Umbria le date di inizio e fine lavori;
- b) durante i lavori previsti dal progetto deve essere sempre garantito il rispetto dei limiti di scarico su corpo idrico superficiale;
- c) è fatto obbligo al Gestore di realizzare un idoneo pozzetto di campionamento sulla linea di esubero proveniente dalla nuova vasca di accumulo con sigla PP2 prima della vasca di raccolta acque di seconda pioggia;
- d) è fatto obbligo al Gestore di realizzare un sistema che rilevi l'attivazione dello scarico PP2. Data e ora di attivazione dello scarico dovrà essere registrata in un registro cartaceo o database aziendale e conservato per la durata di cinque anni;
- e) è fatto obbligo al Gestore di dismettere la linea di troppo pieno proveniente dalla vasca impianto di prima pioggia esistente;
- f) il Gestore dovrà presentare all'Autorità Competente e ad ARPA Umbria, entro 30 giorni dal termine dei lavori, la "planimetria dei monitoraggi" aggiornata, con l'inserimento dei punti di campionamento PP2 e SP1 (identificati in modo univoco con un identificativo e con le coordinate GPS);
- g) viene sostituita la tab. B-14 a pagina 170 del rapporto istruttorio allegato all'atto prot. n. 47044 dell'11 agosto 2011 - Rep. 20/2011 e s.m.i. come di seguito riportato:

Tab. B-14: Scarico acque reflue di dilavamento

SCARICHI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO				
Identificativo scarico	Provenienza	Superficie relativa (m2)	Recettore	Impianti/fasi di trattamento
PP2	Strade e piazzali	15.200	Sistema idrografico secondario di confluenza al torrente Chiani	Esubero del sistema di accumulo delle acque provenienti da impianto di prima pioggia con accumulo, disoleazione e filtraggio
SP1				Esubero del sistema di accumulo delle acque provenienti da impianto di prima pioggia con accumulo, disoleazione e filtraggio e/o acque di seconda pioggia

h) viene sostituita la successiva frase relativa ad S1 con la seguente:

"Gli scarichi PP2 e SP1 dovranno rispettare i limiti della Tabella 3 dell'Allegato 5 (scarichi in acque superficiali) parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per tutti i parametri indicati nella tabella Tab. B-15";

Nell'eventualità venga effettuato lo scarico di troppo pieno per allontanare le eventuali portate in esubero, le analisi dovranno essere effettuate con cadenza semestrale;

i) Viene sostituita la riga 2 della Tab. D1 'misure di controllo ARPA' a pagina 175 del rapporto istruttorio così come di seguito riportato dal momento che a seguito delle modifiche impiantistiche le misure di controllo di ARPA verranno effettuate con cadenza annuale o nel punto PP2 o nel punto SP1:

Aspetto da monitorare	Frequenza	Parametri
Area impianto – Scarico acqua superficiale (PP2 o SP1)	Annuale	Parametri limiti espressi

j) il Gestore dovrà valutare eventuali migliorie tecniche o costruttive, da concordare con ARPA Umbria, al fine di rendere il punto di scarico SP1 più facilmente campionabile;

k) per quanto non espressamente trattato si richiama il rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo in oggetto;

l) le planimetrie di seguito riportate:

- I026 D D 003 2 - Interventi di progetto: Planimetria - sezioni - dettagli;
- 125_EG_001 - Planimetria di progetto del complesso IPPC: Reti tecnologiche presentate dal Gestore nell'istanza di modifica agli atti dell'A.C. e allegate al presente Atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), aggiornano le planimetrie già approvate con l'atto autorizzativo in oggetto;

3. di stabilire che la presente Autorizzazione non esonera il Gestore dal conseguimento degli atti o dei provvedimenti di altre Autorità previste dalla legislazione vigente per la costruzione o l'esercizio dell'attività in oggetto, ove previsti e non ricompresi tra le autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'Allegato IX del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

4. di dichiarare che gli allegati sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto, sul sito internet istituzionale della Regione Umbria, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione, per estratto;

7. di disporre la notifica a mezzo PEC del presente atto alla Soc. Acea Ambiente S.r.l., al Comune di Orvieto e all'ARPA Umbria, per quanto di competenza relativamente alle attività di controllo;

8. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al TAR entro i termini di legge;

9. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, li 7 maggio 2018

Il dirigente
ANDREA MONSIGNORI

ALLEGATI

Omissis

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO - SERVIZIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI (AIA E AUA) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 7 maggio 2018, n. **4430**.

Rettifica modifica non sostanziale D.D. n. 9066 dell'8 settembre 2017, dell'A.I.A. rilasciata dalla Provincia di Terni con provvedimento n. 55876 del 17 ottobre 2012 - Rep. 40/2012 a SII Servizio Idrico Integrato - Depuratore di Orvieto, per la modifica di alcune prescrizioni autorizzative; ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. Ditta: SII Servizio Idrico Integrato - Depuratore di Orvieto - Sede legale via 1° Maggio n. 65 - 05100 TERNI - Ubicazione impianto: via Monte Vettore snc, Orvieto (TR).

Omissis

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di aggiornare il R.I. dell'A.I.A. n. 55876 del 17 ottobre 2012 e s.m.i., rilasciata alla Soc. SII - Servizio Idrico Integrato s.c.p.a. - Depuratore di Orvieto, con sede legale nel comune di Terni (TR), via I Maggio n. 65, stabilendo di:

— eliminare ogni riferimento al codice CER 020106;

— eliminare la prescrizione 9 A - Opere di adeguamento;

— eliminare l'obbligo di caratterizzazione del codice CER 200306, prevista al punto 3 lettera f della D.D. n. 9066 dell'8 settembre 2017;

2. di disporre la pubblicazione del presente atto, sul sito internet istituzionale della Regione Umbria, ai sensi dell'art. 29-quater comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione, per estratto;

4. di disporre la notifica a mezzo PEC del presente atto al SII - Servizio Idrico Integrato s.c.p.a. - Depuratore di Orvieto e all'ARPA Umbria, per quanto di competenza relativamente alle attività di controllo;

5. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al TAR entro i termini di legge;

6. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, li 7 maggio 2018

Il dirigente
ANDREA MONSIGNORI

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 9 maggio 2018, n. **4559**.

Selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato di n. 94 unità di cat. C e D, indetta per il P.R.A. 2014-2020 (cod. avvisi TD1-71PRA15 e TD72-94PRA15) - Rettifica graduatoria di merito profilo ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (TD72-80PRA15).

N. 4559. Determinazione dirigenziale 9 maggio con la quale si rettifica la graduatoria della selezione pubblica in oggetto.

Il testo integrale dell'atto di cui sopra è pubblicato nel Bollettino Ufficiale - Serie Avvisi e Concorsi - n. 23 del 15 maggio 2018.

MODALITÀ E TARIFFE DELLE INSERZIONI - 2018

Il testo degli avvisi di cui si richiede la pubblicazione, deve essere redatto su carta legale o, in caso di esenzione dalla tassa, su carta uso bollo.

Tutti gli avvisi devono essere corredati da una lettera di richiesta di pubblicazione firmata contenente le generalità e l'indirizzo del richiedente nonché del codice fiscale e/o della partita IVA. Dovrà inoltre essere allegata la ricevuta del versamento delle spese di pubblicazione.

La tariffa di pubblicazione è fissata in:

€ 25,00 + IVA al 22% per ogni pagina (o frazione) nel formato uso bollo (25 righe da 60 battute);

€ 100,00 + IVA al 22% per ogni pagina (o frazione) in formato A4 (nel caso di cartine, tabelle o immagini)

Il pagamento può essere effettuato in uno dei seguenti modi:

- versamento diretto sul conto corrente postale n. 12236063 intestato a «Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - Palazzo Donini - C.so Vannucci, 96 - 06121 Perugia» indicando nella causale del versamento l'inserzione a cui si fa riferimento;
- bonifico bancario sul medesimo conto, utilizzando le seguenti coordinate bancarie: IBAN IT60 Y 07601 03000 000012236063 (Bancoposta)
- In seguito all'entrata in vigore dell'art. 35 del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 marzo 2012, ed in attuazione della circolare n. 11 del 24 marzo 2012 della Ragioneria generale dello Stato, è entrato a regime il sistema c.d. di "TesoreriaUnica".

Tutti i pagamenti tra Enti ed Organismi Pubblici assoggettati a tale regime, devono essere effettuati indicando come modalità di pagamento Girofondi Banca D'Italia.

Per quanto riguarda la Regione Umbria il conto da utilizzare è il n. 31068 presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Perugia.

Le richieste di inserzione vanno inoltrate esclusivamente a:

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
PALAZZO DONINI - CORSO VANNUCCI, 96
06121 PERUGIA

fax: 075 5043472

pec: bollettinoufficiale.regione@postacert.umbria.it

I TESTI DA PUBBLICARE DOVRANNO PERVENIRE INDEROGABILMENTE ENTRO IL LUNEDÌ DELLA SETTIMANA PRECEDENTE QUELLA IN CUI SI RICHIEDE LA PUBBLICAZIONE.

Il testo deve essere inviato anche in formato elettronico (DOC, RTF, ODF) tramite posta elettronica (e-mail: bur@regione.umbria.it). L'invio del testo in formato elettronico deve avvenire previo accordo con la Redazione alla quale deve comunque essere inviato anche l'originale cartaceo.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare, in originale, la firma del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello. Inoltre, per quanto riguarda il testo da pubblicare, è necessario che esso contenga anche la denominazione dell'ente richiedente, l'oggetto della pubblicazione, il luogo e la data.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

MODALITÀ DI VENDITA ARRETRATI FINO AL 2012

Il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria è in vendita presso le seguenti rivendite autorizzate:

PERUGIA:	Libreria Grande - Ponte San Giovanni via Valtiera 229/L-P	FOLIGNO:	Cartolibreria Luna - via Gramsci, 41 Cartolibreria Mastrangelo - via Monte Soratte, 45 Cartolibreria Leonardo via S. Maria Infraportas, 41
TERNI:	Cartolibreria Luna - corso Vecchio, 268/270 Libreria Nuova - v.le della Stazione, 25	GUALDO TADINO:	Cartolibreria Ascani - via Storelli, 3
ASSISI:	Cartolibreria Marc & Mark - fraz. Rivortorto via Sacro Tugurio	GUBBIO:	Cartolibreria Pierini - via Reposati, 53
CASCIA:	La Matita Cartogadget, v.le Cavour, 23	MAGIONE:	Cartolibreria Moretti - via XX Settembre, 35/A
CITTÀ DI CASTELLO:	Cartoleria F.lli Paci s.n.c. via Piero della Francesca	MARSCIANO:	Cartolibreria Il Punto rosso - via Fratelli Ceci, 28
CORCIANO:	Cartolibreria Tonzani - fraz. Ellera, via Di Vittorio	TODI:	Cartolibreria Linea Ufficio - v.le Tiberina, 21/23
		SPOLETO:	Spocart di Mariani rag. Alberto - via dei Filosofi, 41/a-43

I numeri arretrati non più reperibili presso le librerie sopra indicate, nonché le raccolte di "Leggi e regolamenti" e "Decreti del Presidente della Giunta regionale", possono essere richiesti alla Redazione del Bollettino Ufficiale - Corso Vannucci, 96 (Palazzo Donini) previo versamento del relativo importo sul c.c.p. n. 12236063 intestato al predetto Ufficio.

STEFANO STRONA - *Direttore responsabile*